

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 126

Anno 57

05 giugno 2026

N. 145

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 MAGGIO 2026, N. 792

- 2 N.792/2026 - Approvazione delle modifiche all'"Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" di cui alla propria deliberazione n. 967/2015 e s.m.i.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 MAGGIO 2026, N. 792

Approvazione delle modifiche all'"Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" di cui alla propria deliberazione n. 967/2015 e s.m.i.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, che modifica la precedente Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica degli edifici;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, recante "applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 ottobre 2025, che aggiorna il decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" ed in particolare le disposizioni in esso contenute con le quali, coerentemente alle citate Direttive UE – vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ed in particolare:
 - la metodologia da utilizzare per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
 - l'applicazione, graduata in funzione della tipologia di intervento edilizio, di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e, in particolare l'art. 26 "Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici" e l'Allegato III "Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti";
- il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n.5 "Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio", che modifica il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e in particolare l'art.29 che modifica l'Allegato III definendo delle nuove soglie minime per l'integrazione delle fonti rinnovabili a copertura dei consumi termici, elettrici e di acqua calda sanitaria e introduce nuovi obblighi anche per determinate tipologie di intervento sugli edifici esistenti;

Richiamata la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 recante "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" ed in particolare l'art. 25 "Requisiti di prestazione energetica degli edifici" come modificato dalla Legge Regionale 20 maggio 2021, n.4, che:

- al comma 1, prevede che la Regione "In attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell' articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013, al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nonché di promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica per la progettazione e realizzazione di:

a) edifici di nuova costruzione;

b) edifici esistenti sottoposti a intervento edilizio, ivi compresa l'installazione di nuovi impianti;

c) elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti. "

- Al comma 2, definisce i contenuti dell'atto di coordinamento tecnico, tenendo conto e nel rispetto dei criteri previsti dalla Direttiva comunitaria e dai provvedimenti nazionali in materia;

Considerato che la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 all'art.12 "Atti regionali di coordinamento tecnico" stabilisce al comma 2 che *"Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma 1 sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al presente articolo trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali, prima della scadenza del medesimo termine, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio."*

Considerato altresì che:

- il richiamato D.M. 28 ottobre 2025, all'art 11, prevede l'entrata in vigore dello stesso decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero a far data dal **3/06/2026**;

- il richiamato d.lgs. 5/2026 prevede all'art 29 "Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199" che le disposizioni in esso contenute si applicano *"agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto"*, ovvero dal **3 agosto 2026**;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 967 del 20 luglio 2015 "Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici";

- n. 1715 del 24/10/2016 recante "Modifiche all'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015" e n. 1383 del 19/10/2020 recante "Modifiche all'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alle deliberazioni di giunta regionale n.967 del 20 luglio 2015 e 1715 del 24 ottobre 2016." con cui la Regione ha provveduto ad aggiornare la propria disciplina in materia di requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione per gli edifici esistenti oggetto di intervento edilizio, ai sensi del citato art. 25 della Legge Regionale 26/2004 e s.m.i.;

- n. 1548 del 09/11/2020 recante "Rettifica per mero errore materiale della delibera di giunta regionale n.1383 del 19/10/2020";

- n. 1261 del 25/07/2022 "Approvazione delle modifiche all'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alla propria deliberazione n. 967/2015 e s.m.i." che contiene all'allegato 2 il documento tecnico attualmente vigente;

Dato atto che si rende necessario un intervento di natura tecnica per l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni di cui alla richiamata deliberazione n. 1261/2022 e dei suoi allegati, al fine di armonizzare le disposizioni regionali in essa contenute con la disciplina nazionale sopravvenuta in materia, fornendo ai Comuni e ai professionisti del settore un documento unico in cui siano contenute tutte prescrizioni in materia di prestazione energetica degli edifici, così da agevolarne e semplificarne la consultazione normativa;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Legislativa del 1° marzo 2017, n. 111 con cui sono stati approvati il "Piano Energetico Regionale 2030" ed il "Piano Triennale di Attuazione 2017 – 2019";

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 1899 del 14 dicembre 2020, recante "Approvazione del "Patto per il lavoro e per il clima", che tra gli obiettivi strategici prevede di accelerare la transizione ecologica per raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050 e passare alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035 definendo anche le linee di intervento per il raggiungimento di tali obiettivi;

- n. 1840 dell'8 novembre 2021 recante "Approvazione strategia regionale sviluppo sostenibile Agenda 2030" con cui la Regione ha assunto tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che le Nazioni Unite definiscono Goal, a partire dalle specificità del territorio e ha individuato circa 100 obiettivi quantitativi da raggiungere entro il 2025-2030 tra cui la riduzione delle emissioni climalteranti del 55% rispetto al 1990 ed il raggiungimento del 100% di quota regionale di energia rinnovabile sul totale dei consumi entro il 2035;

Ritenuto altresì opportuno, alla luce degli obiettivi ambiziosi di transizione energetica che la Regione si è data, in linea con gli indirizzi europei più recenti:

- a) mantenere, per gli interventi di nuova costruzione, la soglia minima dell'80% di consumi termici, elettrici e di acqua calda sanitaria da coprire con la produzione di energia da fonti rinnovabili, come già previsto nel vigente Atto di Coordinamento Tecnico a partire dal 1° gennaio 2026;

- b) introdurre, per gli interventi su edifici esistenti, le soglie minime previste dall'allegato III del D.Lgs. 199/2021 come modificato dal D.Lgs. 5/2026, per le diverse tipologie di interventi edilizi, allineandosi allo stesso;

- c) prevedere che l'utilizzo di sistemi basati sull'effetto Joule per il soddisfacimento di fabbisogni termici possa essere considerato valido ai fini del raggiungimento delle quote di energie rinnovabili esclusivamente nel caso in cui l'edificio consegua la classe energetica A (ovvero A1, A2, A3 o A4), diversamente dalle norme nazionali in cui si può ricorrere a tale sistema già dalla classe energetica B o superiore;

Considerato che l'Atto di Coordinamento Tecnico approvato con la presente deliberazione rappresenta un mero allineamento alle previsioni della normativa nazionale e che pertanto la decorrenza delle previsioni in esso contenute debbano coincidere con l'entrata in vigore della normativa nazionale, in deroga ai 180 giorni previsti dall'art.12 della Legge regionale n.15/2013, ad eccezione della sola previsione di cui alla lettera c) del punto precedente;

Precisato pertanto che:

a) le modifiche introdotte all'Atto di Coordinamento tecnico di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e relativi allegati, in recepimento del D.M. 28 ottobre 2025 entrano in vigore a far data dal 3 giugno 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 giugno 2026;

b) le seguenti modifiche introdotte all'Atto di Coordinamento tecnico di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e relativi allegati, in recepimento del D.Lgs.5/2026, entrano in vigore a far data dal 3 agosto 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 agosto 2026:

- nuove soglie per l'integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi elettrici, termici e di acqua calda sanitaria di cui alle Sezioni: B.7 (art. 1, comma c), B.7.1 (art. 2, comma b), C.3.1 (art. 1, comma b), C.3.2, D.3.1 (art. 1, comma b), D.3.2;

- previsione relativa all'utilizzo di sistemi basati sull'effetto Joule per il soddisfacimento di fabbisogni termici ai fini del raggiungimento delle quote di energie rinnovabili a condizione che si raggiunga la classificazione energetica B o superiore, come previsto dalle norme nazionali;

c) decorsi 180 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, salvo anticipato recepimento da parte dei Comuni secondo quanto previsto dall'art.12 della LR 15/2013, la previsione di cui al precedente punto b), relativa all'utilizzo di sistemi basati sull'effetto Joule, si applica esclusivamente a condizione che l'edificio consegua la classe energetica A ovvero A1, A2, A3 o A4). Tale previsione è contenuta nelle Sezioni: B.7.1, art. 4; C.3.1, art. 3; D.3.1 art. 3 e non si applica ai titoli edilizi richiesti o presentati prima;

d) per le varianti in corso d'opera e le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità al momento dell'approvazione del presente provvedimento, in tutti i casi, trovano applicazione le previsioni contenute nell'Atto di coordinamento vigente al momento della richiesta o presentazione del titolo edilizio;

Dato atto che le modifiche di cui alla presente deliberazione sono state illustrate per l'acquisizione di eventuali contributi:

- al Tavolo Tecnico per l'accreditamento di cui alla DGR 1275/2015 nella seduta del 20/04/2026;
- al Tavolo Regionale dell'Imprenditoria (TRI) in data 4 maggio 2026;

Acquisito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 9 ottobre 2009, n. 13 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali" e dall'art. 56 C. 4 del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 novembre 2007, n. 143, il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 12 maggio 2026 - Prot. 14/05/2026.0498038.I;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la determinazione n. 2335 del 09/02/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

Richiamate inoltre le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2077 del 27 novembre 2023 ad oggetto "Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";

- n. 1187 del 16 luglio 2025 ad oggetto "XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie Regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della l.r. n. 43/2001.";

- n. 263 del 23 febbraio 2026 ad oggetto "XII Legislatura. Riassegnazione degli organici tra le Direzioni generali e le Agenzie regionali e disposizioni attuative a completamento della riorganizzazione in vigore dal 1° marzo 2026";

- n. 278 del 27 febbraio 2026 ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026";

- n. 1559 del 29 settembre 2025 ad oggetto "XII Legislatura. Linee di indirizzo per la riorganizzazione delle funzioni e dei servizi della Regione e adeguamento delle strutture organizzative";

- n. 2224 del 22 dicembre 2025 ad oggetto "XII Legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase.";

- n. 100 del 30 gennaio 2026 ad oggetto "XII Legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase." e succ.mod.;

- n. 101 del 23 gennaio 2026 ad oggetto "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2026-2028. Approvazione";

- n. 656 del 27 aprile 2026 ad oggetto "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: primo aggiornamento";

- n. 554/2026 "XII legislatura. Modifiche dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale";

Viste altresì le determinazioni dirigenziali:

- n. 4206 del 27 febbraio 2026 ad oggetto "Conferimento e proroga incarichi dirigenziali - Direzione Generale Sviluppo economico, Cultura e Turismo";

- n. 2222 del 3 febbraio 2026 ad oggetto "Micro-organizzazione della Direzione Generale Sviluppo economico, Cultura e Turismo e istituzione di aree dirigenziali";

- n. 7591 del 16 aprile 2026 ad oggetto "Modifica della micro-organizzazione della Direzione Generale Sviluppo economico, Cultura e Turismo e istituzione di aree dirigenziali";

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Vicepresidente con delega a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca, Vincenzo Colla

A voti unanimi e palesi
delibera

1. di approvare le modifiche all'"Atto di Coordinamento Tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente il testo aggiornato dell'"Atto di Coordinamento Tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" e relativi allegati;

3. di precisare che le modifiche introdotte all'Atto di Coordinamento tecnico di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e relativi allegati, in recepimento del D.M. 28 ottobre 2025 entrano in vigore a far data dal 3 giugno 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 giugno 2026;

4. di precisare che le seguenti modifiche introdotte all'Atto di Coordinamento tecnico di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e relativi allegati, in recepimento del D.Lgs.5/2026, entrano in vigore a far data dal 3 agosto 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 agosto 2026:

- nuove soglie per l'integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi elettrici, termici e di acqua calda sanitaria di cui alle Sezioni: B.7 (art. 1, comma c), B.7.1 (art. 2, comma b), C.3.1 (art. 1, comma b), C.3.2, D.3.1 (art. 1, comma b), D.3.2;

- previsione relativa all'utilizzo di sistemi basati sull'effetto Joule per il soddisfacimento di fabbisogni termici ai fini del raggiungimento delle quote di energie rinnovabili a condizione che si raggiunga la classificazione energetica B o superiore, come previsto dalle norme nazionali;

5. di stabilire che, decorsi 180 giorni dall'approvazione del presente atto, salvo anticipato recepimento da parte dei Comuni ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15/2013, la previsione di cui al punto precedente, relativa all'utilizzo di sistemi basati sull'effetto Joule, si applica solo a condizione che venga raggiunta la classificazione energetica A (ovvero A1, A2, A3 o A4). Tale previsione è contenuta nelle Sezioni: B.7.1, art. 4; C.3.1, art. 3; D.3.1 art. 3 e non si applica ai titoli edilizi richiesti o presentati prima;

6. di precisare infine che per le varianti in corso d'opera e le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità al momento dell'approvazione del presente provvedimento, in tutti i casi, trovano applicazione le previsioni contenute nell'Atto di coordinamento vigente al momento della richiesta o presentazione del titolo edilizio;

7. di prevedere che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT);

8. di precisare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa alle pubblicazioni previste dal PIAO 2026-2028, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Allegato 1 alla presente delibera: tabella modifiche puntuali

ALLEGATO 1 - MODIFICHE ALLA DGR 967/2015	
1. Modifiche all'Allegato "Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici"	
1.1	All'art. 1 "Finalità": • al comma 1, dopo la lettera c), è stata aggiunta la seguente: " d) infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici" • al comma 2, le parole "della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo del Consiglio, del 19 maggio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato" • al comma 3, è stata eliminata la lettera b) "le modalità per assicurare che gli edifici di nuova realizzazione abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE entro il termine del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici;"
1.2	All'art. 3 "Ambito di applicazione": • al comma 1, le parole "sia richiesto il rilascio di titolo edilizio o siano realizzati interventi rientranti nell'attività edilizia libera o soggetti a comunicazione ai sensi della disciplina regionale." sono state sostituite con le seguenti: "del presente atto, sia richiesto o presentato un titolo abilitativo edilizio, ovvero siano iniziati interventi rientranti nell'attività edilizia libera ai sensi della disciplina edilizia regionale." • al comma 1, dopo la parola "regionale.", è stata aggiunta la frase: "Il rispetto dei requisiti minimi è richiesto altresì per le opere e gli interventi di cui all'art. 10 comma 1 della L.R. n. 15/2013 il cui progetto di fattibilità tecnico-economica sia approvato dopo l'entrata in vigore del presente atto." • al comma 2, lettera b), le parole "dell'involucro dell'intero edificio", sono state sostituite con le seguenti: "disperdente lorda complessiva dell'edificio" • al comma 2, lettera b), dopo la parola "coperture", è stata aggiunta la frase "Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati)." • al comma 3, dopo la parola "immobiliare", sono state aggiunte le seguenti: "(come "parte progettata per essere utilizzata separatamente")" • al comma 3, lettera a), dopo le parole "lettera a).", sono state aggiunte le seguenti frasi: "Nel caso in cui l'ampliamento sia servito mediante l'estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l'estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti. Qualora contestualmente all'ampliamento sia effettuata anche una ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica dell'edificio esistente, sono rispettati i requisiti previsti sia per la parte ampliata (nuova costruzione), sia per quella esistente e ristrutturata o riqualificata, mantenendo distinte le verifiche e le relazioni di cui all'art. 8." • al comma 3, lettera b), la frase "altri ampliamenti, ai quali si applicano i medesimi requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti di secondo livello di cui al comma 2 lett. b) punto ii." è stata sostituita con le seguenti frasi: "realizzazione di nuova porzione con volume lordo climatizzato inferiore al 15% di quello esistente o comunque inferiore a 500 m³. L'ampliamento non è assimilato ad un edificio di nuova costruzione ma devono essere comunque rispettati i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche a seconda che gli interventi insistano su una superficie di involucro superiore o inferiore al 25% della superficie disperdente, intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa la parte ampliata. Il semplice cambio di destinazione d'uso non è assimilabile a un edificio di nuova costruzione. Tuttavia, qualora vengano effettuati interventi ricadenti in una delle casistiche del presente Atto, si applicano i requisiti previsti a seconda dei casi. Ai fini del presente Atto, il volume dell'ampliamento deve essere valutato in maniera dipendente dal tipo di impianto di riscaldamento presente, secondo quanto di seguito indicato: a. nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato, il volume dell'ampliamento deve essere valutato per intero edificio, in riferimento al volume lordo climatizzato prima dell'ampliamento; b. nel caso di impianto di riscaldamento autonomo, il volume dell'ampliamento deve essere valutato in riferimento al volume lordo climatizzato della singola unità immobiliare." • dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"6. I requisiti e le prescrizioni per l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici per i soli edifici dotati di posti auto si applicano agli edifici di nuova costruzione, agli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e agli edifici esistenti appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, fatte salve le eccezioni espressamente indicate. 7. Sono escluse dall'applicazione dei requisiti e prescrizioni per la ricarica dei veicoli elettrici di cui al comma 6, i seguenti casi: a. edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati; b. per gli interventi per i quali, siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021; c. qualora le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale; d. qualora il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio; e. per gli edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE."	1.3 All'art. 4 "Esclusioni": • al comma 1, lettera f), dopo la parola "B.9", è stata aggiunta la seguente: "C.4" • al comma 2, la parola "lettera e)" è sostituita con la seguente: "lettera f)" • al comma 3, dopo la parola "riscaldato." è stata aggiunta la frase: "Sono comunque fatte salve le pertinenti disposizioni di prevenzione incendi." • al comma 4, le parole "di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti" sono sostituite con le seguenti: "sugli impianti esistenti volti al mantenimento in efficienza e sicurezza degli stessi e delle loro parti, che non prevedano alcuna sostituzione dell'impianto o delle sue parti" • al comma 4, dopo le parole "Allegato 2", è stata aggiunta la frase seguente: "In caso di interventi sull'impianto termico esistente che comportino il rifacimento di uno strato di un componente dell'involucro (ad esempio, il pavimento) e qualora il rifacimento di tale strato sia specificatamente funzionale all'impianto stesso non è richiesto il rispetto di alcun limite sulla trasmittanza del componente."
1.4 All'art. 5 "Criteri di applicazione": • al comma 3, dopo la parola "piano," sono state aggiunte le seguenti: "precisando che, con riferimento ai consumi di cui al punto B.7.1 dell'Allegato 2, il requisito si intende comunque soddisfatto qualora sia assicurata la copertura integrale dei relativi consumi mediante fonti energetiche rinnovabili." • al comma 8, la parola "si", è stata sostituita con le seguenti: "il progettista" • al comma 8, dopo le parole "se disponibili", sono state aggiunte le seguenti: "e inserisce le valutazioni in merito nella relazione di cui all'articolo 8, comma 2" • Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "9. Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, nel caso di intervento che riguardi le parti opache dell'involucro edilizio, ai fini della sicurezza in caso di incendi si applicano le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione incendi. 10. Fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione del rischio sismico, per gli edifici di nuova costruzione per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti è obbligatoria la "Valutazione di sicurezza" di cui al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018. 11. Gli edifici e gli impianti non di processo devono essere progettati per assicurare, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale unitamente al benessere termo-igrometrico e la qualità dell'aria interna."	1.5 All'art. 6 "Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici": • il comma 1 è sostituito dal seguente: "Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'Allegato 2, si applicano le procedure ed i metodi di calcolo specificati nelle norme rese disponibili dagli Enti normatori nazionali e riportati in Allegato 3, predisposte in conformità allo sviluppo delle norme EN a supporto della Direttiva 2010/31/UE."
1.6 All'art.7 "Edifici ad energia quasi zero": • il comma 2 è sostituito dal seguente: "Tutti gli edifici di nuova costruzione devono possedere le caratteristiche di cui al comma 1."	1.7 All'art. 8 "Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti": • al comma 2, dopo le parole "Ai sensi dell'art.8 è inserito ""Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni", "

- al comma 3, il primo capoverso "La relazione tecnica di progetto di cui al comma 2 deve essere predisposta sulla base dello schema riportato in Allegato 4, con riferimento alla tipologia di intervento prevista, e contiene la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera che l'intervento da realizzare:" è sostituito dal seguente: "La relazione tecnica di progetto di cui al comma 2 deve essere predisposta sulla base dello schema riportato in Allegato 4, con riferimento alla tipologia di intervento prevista. Nelle more dell'aggiornamento del suddetto Decreto, le informazioni non previste dallo schema di relazione tecnica sono allegate ad esso dal progettista. La relazione contiene la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera che l'intervento da realizzare:"
- al comma 3, lettera b, dopo il termine "requisiti" è aggiunto "minimi" e la parola "applicabili" è sostituita da "specifici per tipologia di intervento".
- alla fine del comma 5 è aggiunto "Ai soli fini del presente paragrafo, la sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia di generatore."
- dopo il comma 5 è aggiunto i seguenti comma 5bis e 5 ter:

"5-bis. Nel caso di riqualificazione energetica ove si preveda la mera sostituzione dei serramenti, la relazione tecnica può essere compilata in modo parziale, relativamente alle dichiarazioni riguardanti:

- a. la permeabilità all'aria e la trasmittanza termica dei serramenti di nuova fornitura;
- b. il soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei serramenti di nuova fornitura con i valori limite di cui alla sezione D.1.4, comma 1;
- c. la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;
- d. la verifica del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, con i valori limite di cui alla sezione D.1.4, comma 1 (con l'eccezione per la categoria E.8)."

"5-ter. Nel caso di riqualificazione energetica, in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del fattore di trasmissione solare totale, la relazione tecnica può essere sostituita da dichiarazione dell'impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE (cogente secondo Regolamento (UE) 305/2011) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal fabbricante. Tale documentazione deve obbligatoriamente riportare:

- a. la trasmittanza termica, la permeabilità all'aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale;
 - b. in presenza di chiusure oscuranti, il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica dei valori limite di cui alla sezione D.1.4, comma 1 (con l'eccezione per la categoria E.8)."
- al comma 6, dopo "nuova costruzione" è eliminato "di cui all'art. 3 comma 2 lett. a "e dopo "ristrutturazioni importanti" è eliminato "di primo livello di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) punto i,".
 - alla fine del comma 6 è aggiunto "La descrizione delle valutazioni è inserita nella relazione di cui all'articolo 8, comma 2."
 - al comma 7, è inserito il seguente nuovo capoverso prima del termine "L'inosservanza": "Il progettista assevera l'osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili per le tipologie di intervento soggette a verifica di cui al punto B.7, C.3, D.3 dell'Allegato 2 del presente Atto.
 - al comma 7 sono eliminati "dagli artt. 13, 18 e 23" e la parola "della" prima di "L.R. 15 del 2013" è sostituita da "dalla".
 - al comma 7bis è eliminato "Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia."
 - al comma 8, "art. 3 comma 3 punto i" è sostituito da "art. 3 comma 3 punto a".
 - al comma 9, dopo "L'Attestato di Qualificazione Energetica" è aggiunto il termine "dell'edificio" e "redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 5," è eliminata.
 - al comma 10, il termine "comma 9" è sostituito da "comma 8".
 - al comma 11, è eliminato "di cui" dopo "interventi di riqualificazione energetica".
 - il comma 12 è sostituito dal seguente:

"La documentazione di cui ai precedenti commi 8 e 11, nonché l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) nei casi di cui alla D.G.R. 1275/2015 e ss.mm.ii., art. 3, commi 3 e 4, è allegata alla presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, ovvero alla comunicazione di fine dei lavori per le opere soggette a comunicazione di inizio lavori (CILA). Nel caso di interventi non soggetti a CILA, la stessa documentazione è conservata dal proprietario o da chi ne ha titolo."

- al comma 18, dopo "L'impossibilità tecnica" è aggiunto "o la mancata convenienza economica"; dopo "sezione B.7" è aggiunto "C.3, D.3, ". Dopo "opzioni tecnologiche disponibili." è aggiunto il seguente capoverso "Nei casi in cui la suddetta relazione non sia dovuta, il progettista comunica tali informazioni al Comune, secondo le modalità da esso individuate."
- la frase "In tali casi" è sostituita dalla seguente: "Per gli edifici nuovi o per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello,".

1.8 L'Art. 10 "Norma transitoria" è sostituito dal seguente:

1. Le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015, come successivamente modificata e integrata e, da ultimo, dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1261 del 25 luglio 2022, continuano a trovare applicazione fino alle date di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni del presente Atto di coordinamento tecnico, come individuate dalla deliberazione di approvazione.
2. le modifiche introdotte in recepimento del D.M. 28 ottobre 2025 entrano in vigore a far data dal 3 giugno 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 giugno 2026;
3. le seguenti modifiche introdotte in recepimento del D.Lgs. 5/2026 entrano in vigore a far data dal 3 agosto 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 agosto 2026:
 - le nuove soglie per l'integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi elettrici, termici e di acqua calda sanitaria di cui alle Sezioni: B.7 (art. 1, comma c), B.7.1 (art. 2, comma b), C.3.1 (art. 1, comma b), C.3.2, D.3.1 (art. 1, comma b), D.3.2;
 - la previsione relativa all'utilizzo di sistemi basati sull'effetto Joule per il soddisfacimento di fabbisogni termici ai fini del raggiungimento delle quote di energie rinnovabili a condizione che si raggiunga la classificazione energetica B o superiore, come previsto dalle norme nazionali;
4. la previsione di cui al punto 3, che precede, relativa all'utilizzo di sistemi basati sull'effetto Joule, si applicano a condizione che venga raggiunta la classificazione energetica A (ovvero A1, A2, A3 o A4) decorsi 180 giorni dall'approvazione del presente atto, salvo anticipato recepimento da parte dei Comuni ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15/2013. Tale previsione è contenuta nelle Sezioni: B.7.1, art. 4; C.3.1, art. 3; D.3.1 art. 3 e non si applica ai titoli edilizi richiesti o presentati prima.
5. Per le varianti in corso d'opera e le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità al momento dell'approvazione del presente provvedimento, in tutti i casi, trovano applicazione le previsioni contenute nell'Atto di coordinamento vigente al momento della richiesta o presentazione del titolo edilizio.

2. Modifiche all'Allegato 1 "Definizioni e Termini" dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

2.1. La definizione di "edificio" è sostituita dalla seguente:

"ai soli fini del presente Atto, si intende un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.

Ai fini del presente Atto ed ai sensi dell'art. 3 del DPR 412/93, gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorparabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:

E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;

E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive; E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili."	
2.2	Nella definizione di "energia da fonti rinnovabili", dopo la parola "geotermica," è aggiunta "osmotica". Dopo la specifica di "biomassa" è aggiunta "energia osmotica: energia generata dalla differenza nella concentrazione salina tra due fluidi, come acqua dolce e salata;"
2.3	Nella definizione "fabbricato" è eliminato "(DAL 279/2010).". Alla fine del capoverso è aggiunto "Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno."
2.4	Nella definizione di "interventi di ristrutturazione di un impianto termico: ", dopo il primo capoverso è aggiunto "Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende la sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e emissione."
2.5	Dopo la definizione di "occupante" è aggiunta la nuova definizione: "parcheggio adiacente all'edificio: parcheggio che appartiene ai medesimi proprietari dell'edificio, o a parte di essi, e che ha in comune un lato e/o il vertice con l'area in cui insiste l'edificio o ha impianti tecnologici in comune con l'edificio."
2.6	La definizione di "ponte termico" è sostituita dalla seguente "ponte termico: zona più o meno estesa dell'involucro edilizio caratterizzato da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all'utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211."
2.7	Nella definizione di "riflettanza" è aggiunto "solare" dopo il termine "riflettanza".
2.8	Nella definizione "settore terziario" DPR 412/1992" è sostituito da "DPR 412/1993".
2.9	Nella definizione "trasmissione termica periodica YIE (W/m ² K):" la parola "parete opaca" è sostituita da " parte opaca dell'involucro edilizio".
<i>L'Allegato 2 "Requisiti minimi di prestazione energetica" dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, è sostituito integralmente dall'Allegato 2 di cui al presente Atto, ferma restando l'applicazione delle eventuali diverse decorrenze espressamente previste all'art.10 del medesimo Atto.</i>	
<i>L'Allegato 3 "Metodi di calcolo per la verifica dei requisiti di prestazione energetica" dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, è sostituito integralmente dall'Allegato 3 di cui al presente Atto, ferma restando l'applicazione delle eventuali diverse decorrenze espressamente previste all'art.10 del medesimo Atto.</i>	
<i>L'Allegato 4 "Schema di relazione tecnica" dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, è sostituito integralmente dall'Allegato 4 di cui al presente Atto, ferma restando l'applicazione delle eventuali diverse decorrenze espressamente previste all'art.10 del medesimo Atto.</i>	

Allegato 2 alla presente delibera: testo coordinato**ALLEGATO**

**ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE
PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**
(Artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.)

Art. 1 Finalità
1. Ai sensi degli articoli 25 e 25-bis della Legge Regionale 4 marzo 2004 n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" ed in coerenza ai principi indicati dal Decreto Legislativo 192/2005 (nel seguito indicato come Decreto), il presente Atto di coordinamento tecnico stabilisce i requisiti minimi di prestazione energetica da rispettare per la progettazione e realizzazione sul territorio regionale di: a) edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati; b) nuovi impianti installati in edifici esistenti; c) interventi sugli edifici e sugli impianti esistenti; d) infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
2. La previsione dei requisiti minimi di cui al presente Atto, in attuazione alla Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia, è finalizzata a: a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici oggetto di intervento edilizio; b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; c) contribuire al conseguimento degli obiettivi regionali in materia energetica e ambientale; d) applicare in modo omogeneo, integrato e sistematico la normativa su tutto il territorio regionale; e) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici; f) supportare la definizione di una strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare regionale e di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero".
3. A tal fine, il presente atto disciplina in particolare: a) i requisiti minimi di prestazione energetica, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i criteri e la metodologia di calcolo da impiegare per la loro determinazione; b) l'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici; c) i casi di esclusione totale o parziale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, dall'obbligo di rispetto dei requisiti nonché gli eventuali criteri e modalità per procedere alla loro rilevazione da parte dei tecnici progettisti.
4. I requisiti minimi di prestazione energetica di cui al presente Atto: a) sono coerenti con le analoghe disposizioni previste dalla disciplina nazionale in materia; b) sono applicati in modo graduale in relazione al tipo di intervento e sono formulati con riferimento a caratteristiche specifiche dell'involucro edilizio, valorizzate attraverso appropriati indici di prestazione termica, e a parametri complessivi di prestazione del sistema edificio/impianti, valorizzati attraverso indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile; c) ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della Legge Regionale 27 giugno 2014, n. 7, garantiscono la continuità con le precedenti disposizioni regionali già emanate in materia.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini della applicazione del presente provvedimento sono riportate in Allegato 1 le definizioni dei principali termini.
Art. 3 Ambito di applicazione
1. Salvo specifiche eccezioni, i requisiti minimi di cui al presente Atto si applicano a tutti gli edifici aventi destinazione

d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 per i quali, successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto, sia richiesto o presentato un titolo abilitativo edilizio, ovvero siano iniziati interventi rientranti nell'attività edilizia libera ai sensi della disciplina edilizia regionale. Il rispetto dei requisiti minimi è richiesto altresì per le opere e gli interventi di cui all'art. 10 comma 1 della L.R. n. 15/2013 il cui progetto di fattibilità tecnico-economica sia approvato dopo l'entrata in vigore del presente atto.

2. Al fine di perseguire la massima efficacia dei requisiti, ne è prevista una articolazione ed applicazione graduale in relazione alle diverse tipologie di intervento, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto, con riferimento a:

a) edifici di nuova costruzione per i quali la richiesta di titolo abilitativo, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente Atto. Sono considerati tali anche gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;

b) edifici esistenti sottoposti ad interventi di ristrutturazione importante: si intendono tali gli interventi in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che coinvolgono oltre il 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture.

Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).

Per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di "ristrutturazione importante" si distinguono in:

- i. ristrutturazioni importanti di primo livello: si intendono tali gli interventi che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio;
- ii. ristrutturazioni importanti di secondo livello: si intendono tali gli interventi che interessano l'involucro edilizio con una incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, e possono interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva;

c) edifici esistenti sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica: si intendono tali gli interventi sull'involucro edilizio o sugli impianti, in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che ricadono in tipologie diverse da quelle indicate ai punti precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore.

3. I requisiti di prestazione energetica del presente Atto si applicano altresì agli ampliamenti degli edifici esistenti, ovvero ai nuovi volumi climatizzati, realizzati anche mediante il cambio di destinazione d'uso di locali esistenti che ne comporti il mutamento da locali non climatizzati a locali climatizzati. L'ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare (come "parte progettata per essere utilizzata separatamente"). Per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di ampliamento si distinguono in:

a) realizzazione di nuovi volumi climatizzati con un volume lordo superiore al 15% di quello esistente, o comunque superiore a 500 m³: alla nuova porzione realizzata si applicano i medesimi requisiti previsti per gli edifici di nuova costruzione di cui al comma 2 lettera a). Nel caso in cui l'ampliamento sia servito mediante l'estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l'estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.

Qualora contestualmente all'ampliamento sia effettuata anche una ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica dell'edificio esistente, sono rispettati i requisiti previsti sia per la parte ampliata (nuova costruzione), sia per quella esistente e ristrutturata o riqualificata, mantenendo distinte le verifiche e le relazioni di cui all'art. 8.

b) realizzazione di nuova porzione con volume lordo climatizzato inferiore al 15% di quello esistente o comunque inferiore a 500 m³. L'ampliamento non è assimilato ad un edificio di nuova costruzione ma devono essere comunque rispettati i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche a seconda che gli interventi insistano su una superficie di involucro superiore o inferiore al 25% della superficie disperdente, intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa la parte ampliata. Il semplice cambio di destinazione d'uso non è assimilabile a un edificio di nuova costruzione. Tuttavia, qualora vengano effettuati interventi ricadenti in una delle casistiche del presente Atto, si applicano i requisiti previsti a

seconda dei casi. Ai fini del presente Atto, il volume dell'ampliamento deve essere valutato in maniera dipendente dal tipo di impianto di riscaldamento presente, secondo quanto di seguito indicato: a. nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato, il volume dell'ampliamento deve essere valutato per intero edificio, in riferimento al volume lordo climatizzato prima dell'ampliamento; b. nel caso di impianto di riscaldamento autonomo, il volume dell'ampliamento deve essere valutato in riferimento al volume lordo climatizzato della singola unità immobiliare.
4. In relazione all'applicazione di taluni requisiti, possono essere di volta in volta puntualmente specificati limiti ed eccezioni delle categorie sopra indicate, così come possono essere considerate fattispecie diverse di interventi edilizi, come nel caso degli interventi di "ristrutturazione rilevante".
5. I requisiti di prestazione energetica previsti dal presente Atto si applicano all'edilizia pubblica e privata.
6. I requisiti e le prescrizioni per l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici per i soli edifici dotati di posti auto si applicano agli edifici di nuova costruzione, agli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e agli edifici esistenti appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.
7. Sono escluse dall'applicazione dei requisiti e prescrizioni per la ricarica dei veicoli elettrici di cui al comma 6, i seguenti casi: f. edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati; g. per gli interventi per i quali, siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021; h. qualora le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale; i. qualora il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio; j. per gli edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.
Art. 4 Esclusioni
1. Sono escluse dalla applicazione dei requisiti minimi del presente atto le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) ad eccezione di quanto previsto al comma 4, sezione B.7.3 dell'Allegato 2, gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, limitatamente ai casi in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici; b) gli edifici industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; d) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti; e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; f) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, fermo restando in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici nelle specifiche disposizioni di cui all'Allegato 2 punti B.9, C.4 e D.7; g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
2. Per gli edifici di cui al comma 1, lettera f), il presente atto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini delle valutazioni di efficienza energetica.

3. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, ai fini del calcolo della prestazione energetica, le stesse devono essere valutate separatamente, cioè ciascuna nella categoria che le compete. L'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato. Sono comunque fatte salve le pertinenti disposizioni di prevenzione incendi.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, nonché gli interventi sugli impianti esistenti volti al mantenimento in efficienza e sicurezza degli stessi e delle loro parti, che non prevedano alcuna sostituzione dell'impianto o delle sue parti, fatte salve le eventuali specifiche indicazioni puntualmente riportate in Allegato 2.

In caso di interventi sull'impianto termico esistente che comportino il rifacimento di uno strato di un componente dell'involucro (ad esempio, il pavimento) e qualora il rifacimento di tale strato sia specificatamente funzionale all'impianto stesso non è richiesto il rispetto di alcun limite sulla trasmittanza del componente.

Art. 5 Criteri di applicazione

1. I requisiti minimi di prestazione energetica sono riportati nell'Allegato 2, nel quale vengono altresì specificati i criteri di gradualità nella loro applicazione in funzione delle tipologie di intervento di cui all'articolo 3, così come eventuali limiti ed eccezioni.

2. Le disposizioni del presente atto potranno essere modificate in ragione dello sviluppo tecnico-scientifico, dei risultati del monitoraggio sulla efficacia del presente provvedimento per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica regionale e in conformità all'evoluzione del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario.

3. Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante di edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di dotazione da fonti energetiche rinnovabili di cui al punto B.7 dell'Allegato 2, beneficiano, in sede di rilascio/presentazione del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime e distanze minime di protezione del nastro stradale, e fatti salvi i casi in cui gli strumenti urbanistici non consentano la modifica della sagoma degli edifici nei centri storici e per gli edifici vincolati dal piano, precisando che, con riferimento ai consumi di cui al punto B.7.1 dell'Allegato 2, il requisito si intende comunque soddisfatto qualora sia assicurata la copertura integrale dei relativi consumi mediante fonti energetiche rinnovabili.

4. Nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, devono essere rispettati i requisiti minimi previsti dall'Allegato A per le specifiche tipologie di intervento (installazione in edifici nuovi o esistenti) assicurando il corretto dimensionamento, il rendimento energetico globale, le modalità per assicurare una corretta installazione e l'adozione di adeguati sistemi di regolazione e controllo.

5. Nel caso di interventi su edifici esistenti, inclusi quelli di ristrutturazione edilizia anche con demolizione e ricostruzione e con ampliamento volumetrico, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura il maggiore spessore delle strutture opache verticali esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei valori di trasmittanza previsti all'Allegato 2 "Requisiti minimi":

a) nelle tabelle riportate ai punti D.1.1, D.1.2 e D.1.3 del requisito D.1 "Controllo delle perdite per trasmissione" per gli interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione importante di secondo livello e di ampliamento volumetrico < 15%;

b) nelle pertinenti tabelle riportate al requisito B.2.1 "Parametri relativi all'involucro dell'edificio di riferimento" per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, di ampliamento volumetrico > 15% e di demolizione e ricostruzione.

Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio o formazione dei titoli abitativi di cui alla Legge Regionale 15/2013, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile.

6. Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche come definite all'articolo 3 comma 2 lettere b) e c), nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall'interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

7. Nei piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, gli enti competenti possono prevedere che i requisiti di produzione ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di cui al punto B.7 dell'Allegato 2 debbano essere assicurati, in

tutto o in parte, escludendo l'impiego della combustione di biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
8. In fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, il progettista tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili e inserisce le valutazioni in merito nella relazione di cui all'articolo 8, comma 2.
9. Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, nel caso di intervento che riguardi le parti opache dell'involucro edilizio, ai fini della sicurezza in caso di incendi si applicano le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.
10. Fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione del rischio sismico, per gli edifici di nuova costruzione per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti è obbligatoria la "Valutazione di sicurezza" di cui al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018.
11. Gli edifici e gli impianti non di processo devono essere progettati per assicurare, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale unitamente al benessere termo-igrometrico e la qualità dell'aria interna.
Art. 6 Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
1. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'Allegato 2, si applicano le procedure ed i metodi di calcolo specificati nelle norme rese disponibili dagli Enti normatori nazionali e riportati in Allegato 3, predisposte in conformità allo sviluppo delle norme EN a supporto della Direttiva 2010/31/UE.
2. In Allegato 3 sono altresì riportate le condizioni applicative delle metodologie di calcolo di cui al comma 1 e le eventuali altre norme di riferimento utili ai fini del presente Atto.
3. Le metodologie e le condizioni applicative di cui ai precedenti commi si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione o riqualificazione.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al presente Atto, per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche di cui al comma 1 si applicano a decorrere da 90 giorni dalla data della loro pubblicazione. Fino a tale data è consentito l'utilizzo di strumenti di calcolo che facciano uso della versione precedentemente in vigore della norma.
5. Al fine di consentire il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari allacciate ad impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, i gestori si dotano di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio, con le modalità previste in Allegato 3 art. 2 comma 4.
Art. 7 Edifici ad energia quasi zero
1. Le caratteristiche di "edificio a energia quasi zero" sono riconosciute a tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per i quali siano rispettati i requisiti previsti al punto B.8 dell'Allegato 2.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione devono possedere le caratteristiche di cui al comma 1.
Art. 8 Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Atto, il rispetto dei requisiti minimi di cui all'Allegato 2 è obbligatorio, con la gradualità ivi indicata, per tutti gli interventi di cui all'art. 3, indipendentemente dal fatto che essi siano soggetti a titolo abilitativo ai sensi della Legge Regionale n. 15/2013, o siano riconducibili ai casi di cui all'art. 7 della medesima Legge Regionale 15/2013.
2. Ai sensi dell'art. 8 "Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni", comma 1 del Decreto Lgs. 192/2005, il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze, edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono predisporre una relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici di cui al presente atto, tenuto conto delle eventuali eccezioni puntualmente indicate in Allegato 2.
3. La relazione tecnica di progetto di cui al comma 2 deve essere predisposta sulla base dello schema riportato in

Allegato 4, con riferimento alla tipologia di intervento prevista. Nelle more dell'aggiornamento del suddetto Decreto, le informazioni non previste dallo schema di relazione tecnica sono allegate ad esso dal progettista. La relazione contiene la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera che l'intervento da realizzare: a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 3; b) è conforme ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'Allegato 2 specifici per tipologia di intervento.
4. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Decreto, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, allega la relazione tecnica di cui al comma 2 alla richiesta/presentazione del titolo abilitativo o alla comunicazione di inizio attività. Nel caso di attività edilizia libera eseguibile senza comunicazione, la relazione è conservata dal proprietario o da chi ne ha titolo, tra cui l'amministratore di condominio.
5. Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, o di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW, la relazione tecnica di cui al comma 2 può essere omessa a fronte dell'obbligo di acquisizione della dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del D.M. n. 37 del 2008. L'obbligo di redazione della relazione tecnica sussiste solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili. Ai soli fini del presente paragrafo, la sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia di generatore.
5-bis. Nel caso di riqualificazione energetica ove si preveda la mera sostituzione dei serramenti, la relazione tecnica può essere compilata in modo parziale, relativamente alle dichiarazioni riguardanti: a. la permeabilità all'aria e la trasmittanza termica dei serramenti di nuova fornitura; b. il soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei serramenti di nuova fornitura con i valori limite di cui alla sezione D.1.4, comma 1; c. la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione; d. la verifica del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, con i valori limite di cui alla sezione D.1.4, comma 1 (con l'eccezione per la categoria E.8).
5-ter. Nel caso di riqualificazione energetica, in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del fattore di trasmissione solare totale, la relazione tecnica può essere sostituita da dichiarazione dell'impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE (cogente secondo Regolamento (UE) 305/2011) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal fabbricante. Tale documentazione deve obbligatoriamente riportare: a. la trasmittanza termica, la permeabilità all'aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale; b. in presenza di chiusure oscuranti, il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica dei valori limite di cui alla sezione D.1.4, comma 1 (con l'eccezione per la categoria E.8).
6. Nel caso di edifici di nuova costruzione e di edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti nell'ambito della relazione di cui al comma 2 è prevista una valutazione, da effettuarsi in fase di progettazione, della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. La descrizione delle valutazioni è inserita nella relazione di cui all'articolo 8, comma 2.
7. Il progettista assevera l'osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili per le tipologie di intervento soggette a verifica di cui al punto B.7, C.3, D.3 dell'Allegato 2 del presente Atto. L'inosservanza degli obblighi di dotazione minima da fonti energetiche rinnovabili, di cui al punto B.7 dell'Allegato 2 del presente Atto, per le tipologie di intervento ivi specificate, comporta l'obbligo di conformazione del progetto e delle opere, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 15 del 2013.
7-bis I calcoli e le verifiche previste dal punto B.7 dell'Allegato 2 del presente Atto sono parte integrante della relazione di cui all'articolo 8, comma 2. Una copia di tale relazione è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
8. Al termine dei lavori, nel caso di edifici di nuova costruzione di cui all'art. 3 comma 2 lett. a), di edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) punto i, e di ampliamenti di cui all'art. 3 comma 3 punto a, deve essere predisposto e asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, l'Attestato di Qualificazione Energetica, senza alcun onere aggiuntivo per il committente.

9. L'Attestato di Qualificazione Energetica dell'edificio, attesta il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica previsti e riporta i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.
10. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto al precedente comma 8, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica.
11. Nei casi di interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 3 comma 2 lett. c), nel caso in cui l'intervento preveda la mera sostituzione di elementi edilizi o di sistemi tecnici per l'edilizia funzionalmente autonomi e dotati di caratteristiche prestazionali certificate, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto è attestata, dall'impresa esecutrice.
12. La documentazione di cui ai precedenti commi 8 e 11, nonché l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) nei casi di cui alla D.G.R. 1275/2015 e ss.mm.ii., art. 3, commi 3 e 4, è allegata alla presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, ovvero alla comunicazione di fine dei lavori per le opere soggette a comunicazione di inizio lavori (CILA). Nel caso di interventi non soggetti a CILA, la stessa documentazione è conservata dal proprietario o da chi ne ha titolo.
13. Ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Decreto, la relazione tecnica di cui al comma 2 e l'attestato di qualificazione energetica di cui al comma 9 sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
14. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Decreto, una copia della documentazione di cui al comma 13 è conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti di cui ai commi seguenti: a tale scopo il Comune può richiedere la consegna della documentazione anche in modalità informatica.
15. La verifica dei requisiti di prestazione energetica di cui al presente Atto è svolta nell'ambito dei controlli sui titoli edilizi e sulle opere come richiesti dalla Legge Regionale n. 15/2013 e con le modalità di cui alla delibera della Giunta regionale n. 76 del 2014.
16. A tal fine, e ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Decreto, il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità per la conduzione dei controlli, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volti a verificare la conformità delle opere e dei lavori realizzati alla documentazione progettuale di cui al comma 2 e il rispetto dei requisiti del presente Atto.
17. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente Atto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica con le modalità previste dalla normativa regionale vigente. In tali casi, ove l'intervento comporti la modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare è necessario il rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica o la revisione dell'attestato esistente.
18. L'impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di dotazione minima di energia da fonti energetiche rinnovabili, di cui all'Allegato 2 sezioni B.7, C.3, D.3, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 2 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Nei casi in cui la suddetta relazione non sia dovuta, il progettista comunica tali informazioni al Comune, secondo le modalità da esso individuate. Per gli edifici nuovi o per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato 2 Sezione B.7.3.
Art. 9 Sanzioni
1. I Comuni che ricevono la documentazione di cui al comma 14 dell'art. 8 eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 15 commi 3 e 4 del Decreto a carico del professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 8, quando prevista, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite dal presente Atto.
2. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il Comune che applica le sanzioni di cui al presente articolo, dà comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Art. 10 Norma transitoria

1. Le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015, come successivamente modificata e integrata e, da ultimo, dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1261 del 25 luglio 2022, continuano a trovare applicazione fino alle date di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni del presente Atto di coordinamento tecnico, come individuate dalla deliberazione di approvazione.
2. le modifiche introdotte in recepimento del D.M. 28 ottobre 2025 entrano in vigore a far data dal 3 giugno 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 giugno 2026;
3. le seguenti modifiche introdotte in recepimento del D.Lgs. 5/2026 entrano in vigore a far data dal 3 agosto 2026 e non si applicano agli interventi i cui titoli edilizi siano richiesti o presentati entro la data del 2 agosto 2026:
 - le nuove soglie per l'integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi elettrici, termici e di acqua calda sanitaria di cui alle Sezioni: B.7 (art. 1, comma c), B.7.1 (art. 2, comma b), C.3.1 (art. 1, comma b), C.3.2, D.3.1 (art. 1, comma b), D.3.2;
 - la previsione relativa all'utilizzo di sistemi basati sull'effetto Joule per il soddisfacimento di fabbisogni termici ai fini del raggiungimento delle quote di energie rinnovabili a condizione che si raggiunga la classificazione energetica B o superiore, come previsto dalle norme nazionali;
4. la previsione di cui al punto 3, che precede, relativa all'utilizzo di sistemi basati sull'effetto Joule, si applicano a condizione che venga raggiunta la classificazione energetica A (ovvero A1, A2, A3 o A4) decorsi 180 giorni dall'approvazione del presente atto, salvo anticipato recepimento da parte dei Comuni ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15/2013. Tale previsione è contenuta nelle Sezioni: B.7.1, art. 4; C.3.1, art. 3; D.3.1 art. 3 e non si applica ai titoli edilizi richiesti o presentati prima.
5. Per le varianti in corso d'opera e le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità al momento dell'approvazione del presente provvedimento, in tutti i casi, trovano applicazione le previsioni contenute nell'Atto di coordinamento vigente al momento della richiesta o presentazione del titolo edilizio.

ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI E TERMINI	
ambiente climatizzato (ambiente a temperatura controllata):	vano o spazio chiuso riscaldato o raffrescato a determinate temperature.
ampliamento volumetrico di edificio esistente:	ai fini della applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla presente norma, la definizione si riferisce: - ai nuovi volumi climatizzati (o a temperatura controllata) realizzati all'esterno ed in aderenza alla sagoma di un manufatto edilizio esistente; - ai volumi climatizzati derivanti dalla variazione della destinazione d'uso di locali esistenti e non climatizzati annessi all'unità immobiliare esistente.
architetticamente integrato:	impianto solare termico o solare fotovoltaico che utilizza moduli e componenti sviluppati per integrarsi e sostituire elementi architettonici.
Attestato di Qualificazione Energetica (AQE):	il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica regionale in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.
barriera vegetale:	quinta vegetativa composta esclusivamente da specie arboree e/o arbustive appositamente organizzate in piantagioni lineari (quali ad esempio siepi, fasce boscate, filari ecc.), oppure da specie vegetali che si sviluppano su apposite strutture.
caldai:	generatore di calore costituito dal complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione.
chiusure:	insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio rispetto all'esterno (UNI 8290), costituendo così l'involucro edilizio. Sono classificate tali le chiusure verticali, orizzontali inferiori, orizzontali o inclinate superiori, orizzontali su spazi esterni. Possono essere opache o trasparenti.
climatizzazione invernale o estiva:	insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.
cogenerazione:	produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011.
cogenerazione ad alto rendimento:	cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20 e nel decreto ministeriale 4 agosto 2011.
combustione:	processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici.
condominio:	edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni
comunità di energia rinnovabile o "comunità energetica rinnovabile:	soggetto giuridico che opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
confine del sistema o confine energetico dell'edificio:	confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, o gli impianti energetici ad esso asserviti, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta.
coperture a verde:	si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio, realizzate e mantenute in conformità alla norma UNI 11325. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato culturale opportuno sul quale radicano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo.

contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): contratto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modificazioni.
dati climatici: con riferimento alla località in cui è collocato l'edificio i dati climatici possono comprendere i gradi giorno (GG), le medie mensili delle temperature dell'aria esterna (θ_e), l'irraggiamento solare totale mensile sul piano orizzontale ($I_{sol,h}$), l'irraggiamento solare totale mensile per ogni orientamento (I_{sol}).
diagnosi energetica: elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto.
edificio: ai soli fini del presente Atto, si intende un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti. Ai fini del presente Atto ed ai sensi dell'art. 3 del DPR 412/93, gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorparabili agli effetti dell'isolamento termico; E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive; E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
edificio adibito ad uso pubblico: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici.
edificio di proprietà pubblica: edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata.
edificio di nuova costruzione: edificio per la realizzazione del quale la richiesta del titolo abilitativo, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente provvedimento, che rispetta i requisiti definiti all'articolo 4, comma 1 del Decreto. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema prodotta in situ.
edificio di riferimento o target: per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica: edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.
edificio sottoposto a ristrutturazione importante: un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie

dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture. Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati). Gli interventi di "ristrutturazione importante" si distinguono in: a) ristrutturazioni importanti di PRIMO LIVELLO: l'intervento, oltre ad interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente esterna lorda complessiva dell'edificio, comporta il rifacimento dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. b) ristrutturazioni importanti di SECONDO LIVELLO: l'intervento interessa l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente esterna lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante: edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro
edificio sottoposto a riqualificazione energetica: un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori, in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo), prevedono interventi sull'involucro edilizio o sugli impianti comportando una modifica della prestazione energetica, che ricadono in tipologie diverse da quelle previste per la ristrutturazione importante. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio.
elemento edilizio: sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio.
energia consegnata o fornita: energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine del sistema o confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio.
energia da fonti rinnovabili oppure "energia rinnovabile": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, osmotica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; in particolare, si intende per: – energia aerotermica: l'energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore; – energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre; – energia idrotermica: l'energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore; – biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; – energia osmotica: energia generata dalla differenza nella concentrazione salina tra due fluidi, come acqua dolce e salata;
energia esportata: quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine.
energia primaria: energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione.
energia prodotta in situ: energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema.
energia termica: calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile;
immobili della pubblica amministrazione centrale: edifici o parti di edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale, e da essa occupati
fabbisogno annuale globale di energia primaria: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno.
fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale/estiva: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti climatizzati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.

fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso dell'anno, per la produzione dell'acqua calda sanitaria consumata nell'edificio.
fabbisogno annuo di energia primaria per l'illuminazione artificiale degli ambienti: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso dell'anno, per l'illuminazione artificiale degli ambienti.
fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale/estiva: quantità di calore che deve essere fornita o sottratta ad un ambiente climatizzato per mantenere le condizioni di temperatura desiderate durante un dato periodo di tempo.
fabbisogno di energia termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria: energia termica richiesta per riscaldare durante un dato periodo di tempo la quantità di acqua sanitaria prevista per l'uso standard di un edificio, a partire da dati convenzionali riferiti ai volumi ed alle temperature di ingresso e di erogazione.
fabbricato: costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologici – funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno.
fattore di conversione in energia primaria: rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti.
fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno.
generatore di calore: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi: 1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia; 2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica; 3) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore; 4) la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;
gradi giorno di una località: parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.
impianto energetico: impianto o sistema tecnologico stabilmente inserito in un complesso edilizio, in un edificio o in una sua parte, finalizzato ad assicurare ad essi la fornitura di un servizio energetico, compresi i relativi sistemi di controllo, regolazione, gestione e contabilizzazione.
impianto con sistema ibrido: impianto dotato di generatori che utilizzano più fonti energetiche opportunamente integrate tra loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e gestione. Un esempio, non esaustivo, è costituito da un impianto composto da una pompa di calore elettrica integrata con una caldaia a gas a condensazione.
impianto termico o di climatizzazione: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
impianto termico o di climatizzazione individuale: un impianto termico o di climatizzazione asservito ad una sola unità immobiliare, con funzionamento autonomo.
impianto termico o di climatizzazione centralizzato: un impianto termico o di climatizzazione asservito ad almeno due unità immobiliari.
impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico

indice di prestazione energetica EP globale (EP_g): esprime la quantità di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare un uso standard dell'edificio, per tutti i servizi energetici considerati. È riferito all'unità di superficie utile energetica, espresso in kWh/(m²anno). L'indice di prestazione energetica globale può essere riferito all'energia primaria da fonti non rinnovabili (indice "nren"), da fonti rinnovabili (indice "ren") o dalla somma delle due (indice "tot"). Può altresì essere riferito al valore limite da rispettare (indice "limite" o "lim").
indice di prestazione energetica EP parziale: esprime la quantità di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare un singolo servizio energetico dell'edificio, rispettivamente: – EP_H indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. – EP_w indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria. – EP_v indice di prestazione energetica per la ventilazione. – EP_c indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva. – EP_L indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale. – EP_{tr} indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili). È riferito all'unità di superficie utile energetica, espresso in kWh/(m²anno). Ciascun indice di prestazione energetica parziale può essere riferito all'energia primaria da fonti non rinnovabili (indice "nren"), da fonti rinnovabili (indice "ren") o dalla somma delle due (indice "tot"). Può altresì essere riferito al valore limite da rispettare (indice "limite" o "lim").
intervento di riqualificazione energetica: vedi "edificio sottoposto a riqualificazione energetica".
intervento di ristrutturazione rilevante: vedi "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante".
intervento di ristrutturazione importante: vedi "edificio sottoposto a ristrutturazione importante".
interventi di ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore. Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende la sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e emissione. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
interventi edilizi: lavorazioni o opere che modificano in tutto o in parte un edificio esistente o che portano alla realizzazione di una nuova costruzione. Gli interventi edilizi, ed i relativi titoli abilitativi, ove previsti, sono definiti e disciplinati dalla L.R. 15/2013 e s.m.
involucro di un edificio: elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno.
livello ottimale in funzione dei costi: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove: 1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento; 2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi; 3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva.
macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato, anche mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
manutenzione ordinaria dell'impianto termico: operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.
massa superficiale: massa per unità di superficie delle pareti opache, compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci. L'unità di misura utilizzata è il kg/m².
metodologia per la determinazione della prestazione energetica: insieme di procedure tecniche basate su criteri

normalizzati, volte a determinare la prestazione energetica di un edificio a partire da appropriati dati di base, raccolti mediante un audit (diagnosi) energetico o ripresi dal progetto, utilizzabile ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione energetica ovvero dell'attestato di prestazione energetica.
microsistema isolato: sistema con le caratteristiche definite dall'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esiste alcun collegamento con altri sistemi.
modello o metodo di calcolo validato: sistema di elaborazione dei dati di base, definito nel rispetto della metodologia di valutazione della prestazione energetica fissata dalla normativa e finalizzato ad agevolare le attività di calcolo, i cui risultati sono stati oggetto di una procedura di validazione (controllo di qualità dei risultati). Il modello di calcolo può essere supportato da un software appropriato.
norma tecnica europea: norma adottata dal Comitato Europeo di Normazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico.
occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici.
parcheggio adiacente all'edificio: parcheggio che appartiene ai medesimi proprietari dell'edificio, o a parte di essi, e che ha in comune un lato e/o il vertice con l'area in cui insiste l'edificio o ha impianti tecnologici in comune con l'edificio.
pertinenza: superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta.
pompa di calore: macchina, dispositivo o impianto che realizzando un ciclo termodinamico inverso trasferisce calore dall'ambiente naturale, come l'aria l'acqua o la terra (o da una sorgente di calore a bassa temperatura) verso l'ambiente a temperatura controllata. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale. In un impianto termico, costituisce o integra il sistema di generazione.
ponte termico: zona più o meno estesa dell'involucro edilizio caratterizzato da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all'utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211.
potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo. L'unità di misura utilizzata è il kW.
potenza termica del focolare di un generatore di calore: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.
potenza termica utile di un generatore di calore: è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
prestazione energetica (efficienza energetica ovvero rendimento) di un edificio: quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio, delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti.
produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricità, dell'energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione.
progetto energetico dell'edificio o progettazione energetica: procedura che integra la progettazione del sistema edificio-impianto, dal progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi, e comprende: la selezione delle soluzioni più idonee ai fini dell'uso razionale dell'energia e della riduzione dell'impatto ambientale (incluse le caratteristiche architettoniche e tecnologiche dell'involucro edilizio, le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti di illuminazione artificiale e gli altri usi elettrici o energetici obbligati), la verifica dei requisiti energetici, l'esecuzione dei calcoli e la redazione delle relazioni previste dalla legislazione vigente in materia.

pubblica amministrazione centrale: le autorità governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali;
rapporto di forma (S/V): rapporto tra la superficie disperdente lorda S e il volume climatizzato V.
rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.
rendimento di produzione medio stagionale: rapporto tra l'energia termica utile generata e immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è quello definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.
rendimento energetico di un edificio: vedi prestazione energetica di un edificio.
rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico: rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è quello definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.
rendimento termico utile di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza del focolare.
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia: tecnico incaricato dai soggetti di cui all'art. 19, comma 1, legge n. 10/91 per la individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quant'altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia.
rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento (o teleraffreddamento): infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffrescamento (o raffreddamento) di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria.
riflettanza solare: rapporto tra l'intensità della radiazione solare globalmente riflessa e quella della radiazione incidente su una superficie espresso in forma di parametro adimensionale, in modo analogo, nella scala [0-1] o nella scala [0-100].
riqualificazione energetica di un edificio: vedi "edificio sottoposto ad intervento di riqualificazione energetica"
ristrutturazione importante di un edificio: vedi "edificio sottoposto ad intervento di intervento di ristrutturazione importante "
ristrutturazione rilevante di un edificio: vedi "edificio sottoposto ad intervento di intervento di ristrutturazione rilevante"
ristrutturazione di un impianto termico: vedi interventi di ristrutturazione di un impianto termico.
sagoma planivolumetrica: figura solida definita dall'intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell'edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto di balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici (DAL 279/2010).
SCOP convenzionale: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore per la climatizzazione invernale determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825. Deve essere dichiarato dal produttore con esplicito riferimento alla norma citata ed alle condizioni standard di clima (freddo (C), medio (A) o caldo (W)) e di funzionamento (fattore di carico A - B - C - D) considerate. È il valore utilizzabile per la marcatura e la certificazione di prodotto (dati di targa).

SCOP di esercizio: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore per la climatizzazione invernale stimato in condizioni effettive di utilizzo secondo il metodo normalizzato di cui alla pertinente specifica UNI TS 11300. È il valore utilizzabile per la verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente Atto.
schermature solari esterne: sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.
SEER convenzionale: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere per la climatizzazione estiva determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825. Deve essere dichiarato dal produttore con esplicito riferimento alla norma citata ed alle condizioni standard di clima (freddo (C), medio (A) o caldo (W)) e di funzionamento (fattore di carico A – B - C - D) considerate. È il valore utilizzabile per la marcatura e la certificazione di prodotto (dati di targa).
SEER di esercizio: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere per la climatizzazione estiva stimato in condizioni effettive di utilizzo secondo il metodo normalizzato di cui alla pertinente specifica UNI TS 11300. È il valore utilizzabile per la verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente Atto.
servizi energetici degli edifici: sono considerati ai fini del presente Atto i seguenti servizi finalizzati ad assicurare adeguate condizioni di comfort negli edifici: a) climatizzazione invernale H: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa; b) produzione dell'acqua calda sanitaria W: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici; c) ventilazione V: sistemi di ventilazione e ricambio dell'aria negli ambienti interni d) climatizzazione estiva C: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti; e) l'illuminazione artificiale L: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio; f) trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili) T; g) sistemi di automazione e controllo B.
settore terziario: edifici ricadenti nelle destinazioni d'uso E.1.3 (alberghi), E.2, E.3, E.4, E.5, E.7 di cui all'art. 3 del DPR 412/1993 ed alla definizione di edificio.
sistemi alternativi ad alta efficienza: sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico.
sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS): sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficienti sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;
sistema o impianto di climatizzazione invernale o impianto di riscaldamento: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;
sistema di climatizzazione estiva, o impianto di condizionamento d'aria: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente <u>in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria.</u>
sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori.
sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;
sistema efficiente di utenza (SEU): sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente.

sistemi filtranti: pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell'energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile.
sistema tecnico per l'edilizia: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi.
sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.
sottosistema di generazione: in un impianto termico, la sezione costituita dai generatori di calore.
stagione di raffrescamento: periodo dell'anno durante il quale vi è una richiesta significativa di energia per il raffrescamento degli ambienti.
stagione di riscaldamento: periodo dell'anno durante il quale vi è una richiesta significativa di energia per il riscaldamento degli ambienti.
superficie coperta (Sq): proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un fabbricato (DAL 279/2010).
superficie disperdente lorda: ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione, è la superficie esterna, espressa in metri quadrati, che delimita, verso l'esterno ovvero verso ambienti non climatizzati, il volume lordo climatizzato dell'edificio o dell'unità immobiliare, misurata all'estradosso delle chiusure di separazione.
superficie utile: è la superficie netta calpestabile di un edificio.
superficie utile energetica o superficie climatizzata: ai fini della determinazione degli indici di prestazione energetica, si intende la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione invernale e/o estiva ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è la superficie di riferimento da utilizzarsi al denominatore di tutti gli indici di prestazione energetica di tutti i servizi.
temperatura dell'aria di un ambiente: la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1.
trasmissione termica: flusso di calore che passa attraverso una parete per m ² di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo.
trasmissione termica periodica YIE (W/m²K): parametro che valuta la capacità di una parte opaca dell'involucro edilizio di sfasare e attenuare la componente periodica del flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.
unità di cogenerazione: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al DM 4 agosto 2011.
unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al DM 4 agosto 2011.
unità di piccola cogenerazione: unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe.
unità immobiliare residenziale e assimilata: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente.
valori massimi della temperatura ambiente: valori massimi della temperatura dei diversi ambienti di una unità immobiliare, durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, in conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti.
valori nominali delle potenze e dei rendimenti degli impianti termici: quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

vettore energetico: sostanza o energia o fenomeno fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio. In senso generale può essere utilizzato per produrre lavoro meccanico o energia termica, oppure per sviluppare processi chimici e fisici (combustibili, energia elettrica, etc.)
volume totale o lordo: volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica (DAL 279/2010).
volume lordo climatizzato: volume lordo climatizzato di un edificio. Si intende riferito al volume interessato dal funzionamento degli impianti energetici di un edificio considerati per la determinazione dell'indice di prestazione energetica, inclusi gli elementi dell'involucro edilizio che delimitano detto volume rispetto all'ambiente esterno, al terreno e ad ambienti non climatizzati, nonché rispetto ad altri edifici o unità immobiliari, in quest'ultimo caso includendo nel volume lordo climatizzato solo le porzioni degli elementi di pertinenza dell'edificio in esame.
zona climatica: suddivisione del territorio nazionale in funzione dei gradi-giorno (GG) delle località, indipendentemente dalla ubicazione geografica. Tali zone sono contraddistinte con la lettera A (comuni che presentano un numero di GG non superiori a 600) fino ad arrivare alla lettera F (comuni con numero di gradi-giorno maggiore di 3000) (rif. art. 2 del D.P.R. 412/1993).
zona termica: parte dell'ambiente climatizzato mantenuto a temperatura uniforme attraverso lo stesso impianto di riscaldamento, raffrescamento e/o ventilazione

ALLEGATO 2 - REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA**ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. I requisiti di cui al presente Allegato si applicano agli edifici aventi destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con riferimento alle specifiche tipologie di intervento edilizio di cui all'art. 3 del presente Atto. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Atto, allo scopo di consentire una migliore correlazione tra le tipologie di intervento e i requisiti applicabili, nel presente Allegato si fa riferimento alle seguenti categorie:

CATEGORIA 1: EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILATI (ART. 3 COMMA 2 LETT. A) E ART. 3 COMMA 3, LETT. A) DELL'ATTO)

Ai fini della gradualità di applicazione delle disposizioni di cui al presente atto, fanno parte di questa categoria i seguenti interventi, per i quali il titolo abilitativo, comunque denominato, sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente Atto:

- i. gli edifici di nuova costruzione;
- ii. gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione;
- iii. l'ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m³, realizzato anche mediante il cambio di destinazione d'uso di locali esistenti che ne comporti il mutamento da locali non climatizzati a locali climatizzati. In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla porzione di edificio costituente l'ampliamento stesso.

L'ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare; inoltre, i servizi energetici necessari per l'ampliamento realizzato possono essere forniti:

1. mediante sistemi tecnici appositamente installati, indipendenti da quelli dell'edificio pre-esistente;
2. mediante l'estensione dei sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo: mediante estensione della rete di distribuzione e installazione di terminali di erogazione nei nuovi locali): in questo caso, il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.

Ai fini del presente Atto, il volume dell'ampliamento deve essere valutato in maniera dipendente dal tipo di impianto di riscaldamento presente, secondo quanto di seguito indicato:

- a) nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato, il volume dell'ampliamento deve essere valutato per intero edificio, in riferimento al volume lordo climatizzato prima dell'ampliamento;
- b) nel caso di impianto di riscaldamento autonomo, il volume dell'ampliamento deve essere valutato in riferimento al volume lordo climatizzato della singola unità immobiliare.

Il semplice cambio di destinazione d'uso non è assimilabile a un edificio di nuova costruzione. Tuttavia, qualora vengano effettuati interventi ricadenti in una delle casistiche del presente atto, si applicano i requisiti previsti a seconda dei casi.

Qualora contestualmente all'ampliamento sia effettuata anche una ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica dell'edificio esistente, sono rispettati i requisiti previsti sia per la parte ampliata, sia per quella esistente e ristrutturata o riqualificata, mantenendo distinte le verifiche e le relazioni di cui all'art. 8 comma 2.

CATEGORIA 2: EDIFICI ESISTENTI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO E ASSIMILATI (ART. 3 COMMA 2 LETT. B) PUNTO I E ART. 3. COMMA 3 LETT. B) DELL'ATTO)

Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente atto, si definiscono ristrutturazioni importanti di primo livello gli interventi che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la nuova installazione o la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

CATEGORIA 3: EDIFICI ESISTENTI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO E ASSIMILATE (ART. 3 COMMA 2 LETT. B) PUNTO II E ART. 3 COMMA 3 LETT. B) DELL'ATTO)

Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente atto, fanno parte di questa categoria:

- i. gli edifici sottoposti a interventi di ristrutturazione che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, e possono interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
- ii. l'ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi, non compresi negli interventi di cui alla categoria 1 punto iii. Qualora la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore al 15% di quello esistente o comunque inferiore a 500 m3, devono essere comunque rispettati i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti se gli interventi insistono su una superficie di involucro superiore al 25% della superficie disperdente, intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa la parte ampliata.

In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori, o di prestazione degli impianti, analogamente a quanto previsto per gli interventi di riqualificazione energetica di cui al successivo punto, nonché il rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici.

Per gli impianti oggetto di eventuale intervento vanno comunque rispettate le prescrizioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica.

CATEGORIA 4: EDIFICI ESISTENTI OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ART. 3 COMMA 2 LETT. C) DELL'ATTO) E ART. 3 COMMA 3 LETT. B) DELL'ATTO)

Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente atto, si definiscono interventi di "riqualificazione energetica di un edificio" quelli non riconducibili alle categorie precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

In relazione all'applicazione di taluni requisiti, possono essere di volta in volta puntualmente specificati limiti ed eccezioni delle categorie sopra indicate, così come possono essere considerate fattispecie diverse di interventi edilizi, come nel caso degli interventi di "ristrutturazione rilevante".

Sono comunque esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui al presente Allegato gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

ART. 2 CRITERI DI APPLICAZIONE

1. I requisiti di cui al successivo art. 3 del presente Allegato si applicano a tutte le destinazioni d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con le specifiche eccezioni puntualmente indicate.
2. I requisiti di cui all'art. 3 sezione A del presente Allegato si applicano a tutte le categorie di intervento indicate al comma 1 del precedente art. 1, con gli eventuali limiti ed eccezioni puntualmente specificati.
3. I requisiti di cui all'art. 3 sezione B del presente Allegato si applicano alle categorie di intervento 1 e 2 di cui al comma 1 del precedente art. 1, ovvero agli edifici di nuova costruzione ed assimilati, nonché agli edifici esistenti oggetto di intervento di ristrutturazione importante di primo livello, con gli eventuali limiti ed eccezioni puntualmente specificati. Sono indicati in questa sezione anche i requisiti sulla base dei quali si caratterizzano gli "edifici ad energia quasi zero". Per tali categorie di intervento i requisiti di prestazione energetica sono determinati con l'utilizzo del metodo dell'"edificio di riferimento". In tali casi, è altresì prevista, al termine dei lavori, la redazione dell'Attestato di Qualificazione Energetica dell'edificio nel suo complesso, ai sensi dell'art. 8 comma 9 dell'Atto.
4. I requisiti di cui all'art. 3 sezione C del presente Allegato si applicano alla categoria di intervento 3 di cui comma 1 del punto precedente, ovvero agli edifici esistenti oggetto di intervento di ristrutturazione importante di secondo livello e assimilati, con gli eventuali limiti ed eccezioni puntualmente specificati.
5. I requisiti di cui all'art. 3 sezione D del presente Allegato si applicano alla categoria di intervento 4 di cui comma 1 del punto precedente, ovvero agli edifici esistenti oggetto di intervento di riqualificazione energetica, con gli eventuali limiti ed eccezioni puntualmente specificati.
6. All'art. 3 sezione E del presente Allegato è riportata una tabella sinottica esemplificativa dello schema applicativo dei requisiti.

ART. 3 REQUISITI E SPECIFICHE**SEZIONE A. - REQUISITI E PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI**

1. Le disposizioni della presente Sezione A) si applicano a tutte le categorie di intervento di cui all'art. 1 comma 1 del presente Allegato, aventi destinazione d'uso appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

A.1 CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE

1. Ad eccezione della categoria E.8, nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, si procede conformemente alla norma UNI EN ISO 13788 alla verifica di assenza:

- a) di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
- b) di condense interstiziali.

2. Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell'appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un sistema di controllo dell'umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.

Le verifiche devono essere effettuate sia sulla sezione corrente, sia sul ponte termico ed in particolare:

- a) il calcolo deve essere effettuato con riferimento alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211;
- b) le verifiche di conformità alla norma UNI EN ISO 13788 possono essere condotte anche con metodi più dettagliati, così come previsto da tale norma. Tali verifiche sono soddisfatte qualora la quantità massima ammissibile non sia superata e non vi sia nessun residuo alla fine di un ciclo annuale.

A.2 CONTROLLO DEGLI APPORTI DI ENERGIA TERMICA IN REGIME ESTIVO

1. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell'efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell'utilizzo di:

- a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a:
 - 0,65 nel caso di coperture piane;
 - 0,30 nel caso di coperture a falde;
- b) tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, coperture a verde)

2. Tali verifiche e valutazioni devono essere puntualmente documentate nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto.

A.3 TRATTAMENTO DEI FLUIDI TERMOVETTORI NEGLI IMPIANTI IDRONICI

1. Per tutte le categorie di edifici esistenti, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto quanto segue:

- in relazione alla qualità dell'acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare, dell'Allegato V del medesimo decreto, ferma restando l'applicazione della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico laddove è assicurata la separazione strutturale delle reti di distribuzione dell'acqua calda sanitaria, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, dagli impianti termici per la climatizzazione invernale. L'eventuale trattamento di condizionamento chimico di acqua calda sanitaria è subordinato al mantenimento della qualità chimica e microbiologica dell'acqua nei punti d'uso e al rispetto dei requisiti per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento, stabiliti nel decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

A.4 REQUISITI DEGLI IMPIANTI

1. Per tutte le categorie di edifici esistenti, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, gli impianti termici devono rispettare i requisiti di seguito indicati.

A.4.1 REQUISITI DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOMASSE COMBUSTIBILI

1. Nel caso in cui è prevista l'installazione di impianti termici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, si procede in sede progettuale alla verifica che il generatore di calore rispetti i requisiti seguenti:

a) rispetto dei rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto riportate nella seguente tabella:

Tipologia	Norma di riferimento
Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura
Caldaie con potenza < 50kW	UNI EN 16510-2-4 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2-4: Caldaie - Potenza termica nominale fino a 50 kW
Stufe a combustibile solido	UNI EN 16510-2-1 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2-1: Riscaldatori per ambienti
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno	UNI EN 16510-2-6 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2-6: Riscaldatori d'ambiente, apparecchi da incasso e cucine alimentati meccanicamente a pellet di legno
Termocucine	UNI EN 16510-2-3 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2-3: Cucine economiche
Inserti a combustibile solido	UNI EN 16510-2-2 Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2-2: Apparecchi da incasso, compresi i caminetti aperti
Apparecchi a lento rilascio	UNI EN 15250 Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - Requisiti e metodi di prova
Bruciatori a pellet	UNI EN 15270 Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento - Definizioni, requisiti, metodi di prova, marcatura

b) limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati dai piani di qualità dell'aria, se previsti;

c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. La verifica di cui al punto 1 deve essere effettuata anche in caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti.

A.4.2 REQUISITI DELLE UNITÀ DI MICROCOGENERAZIONE

1. Nel caso di installazione di impianti di microcogenerazione, il rendimento energetico delle unità di produzione, espresso dall'indice di risparmio di energia primaria PES, calcolato conformemente a quanto previsto dall'Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e dall'Allegato 3 del presente provvedimento misurato nelle condizioni di esercizio (ovvero alle temperature medie di ritorno di progetto), deve risultare non inferiore a 0, ad eccezione dei casi indicati alla successiva sezione B punto B.7.4.

2. Il progettista dovrà inserire nella relazione di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto il calcolo dell'indice PES atteso a preventivo su base annua, per la determinazione del quale:

a) devono essere considerate ed esplicitate le condizioni di esercizio (ovvero le temperature medie di ritorno di progetto) in funzione della tipologia di impianto;

b) devono essere utilizzate le metodologie di calcolo di cui alla norma UNI TS 11300-4 e relativi allegati;

c) i dati relativi alle curve prestazionali devono essere rilevati secondo norma UNI ISO 3046.

A.4.3 REQUISITI PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. Gli ascensori e le scale mobili devono essere dotati di specifica scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice che riporta, per gli ascensori: tipo di tecnologia, portata, corsa, potenza nominale del motore, consumo energetico per ciclo di riferimento, potenza di standby; mentre per le scale mobili (ivi compresi i marciapiedi mobili): tipo di tecnologia; potenza

nominale del motore, consumo energetico con funzionamento in continuo.

Tali schede dovranno essere conservate dal responsabile dell'impianto.

A.5 REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER

1. Ai fini del calcolo dell'indice di prestazione energetica globale totale $EP_{gl,tot}$, nei casi previsti dal presente atto, l'apporto di energia da fonte rinnovabile può essere considerato – con le modalità previste dalla normativa vigente e le specifiche di cui all'Allegato 3 – solo a condizione che i relativi impianti presentino le seguenti caratteristiche minime:

A.5.1 IMPIANTI A BIOMASSA

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della Direttiva 2009/124/CE e del Regolamento 2017/1369/UE, sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti termici di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per i quali siano verificate le condizioni seguenti:

a) siano dotati di generatori di calore alimentati a biomasse solidi combustibili con le caratteristiche di cui al precedente requisito A.4.1).

b) che il valore della trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso vani non riscaldati sia inferiore o uguale a quello riportato nelle pertinenti tabelle di cui al successivo requisito D1 – "Controllo delle perdite per trasmissione".

A.5.2 POMPE DI CALORE

1. Ai fini della determinazione dell'indice di prestazione energetica globale totale $EP_{gl,tot}$, la quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili, ERES, di origine aerotermica, geotermica o idrotermica, è calcolata in base ai criteri di cui alla normativa tecnica vigente in materia.

A.6 SISTEMI ALTERNATIVI AD ALTA EFFICIENZA

1. In fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, il progettista tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, e inserisce le valutazioni in merito nella relazione di cui all'articolo 8, comma 2 dell'Atto.

SEZIONE B. - REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO E REQUISITI DEGLI EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO

1. Le disposizioni della presente Sezione B) si applicano agli interventi di cui alle categorie 1 e 2 dell'art. 1 del presente Allegato, aventi destinazione d'uso appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

2. Sono altresì riportate le caratteristiche in base alle quali individuare gli "edifici a energia quasi zero".

B.1 CONTROLLO DELLE PERDITE PER TRASMISSIONE

1. Il requisito si intende soddisfatto se sono verificate le condizioni di cui ai seguenti punti B.1.1 e B.1.2:

B.1.1 COEFFICIENTE GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO

1. Il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente $H'T$ (coefficiente medio globale di scambio termico) determinato per l'intero involucro edilizio risulta inferiore al corrispondente valore limite (determinato in funzione della zona climatica e del rapporto S/V) riportato nelle tabelle seguenti, rispettivamente nei casi di edifici di nuova costruzione e per demolizioni e ricostruzioni, e nei casi di ristrutturazioni importanti di primo livello.

Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico $H'T$ (W/m^2K) per gli edifici di nuova costruzione e per demolizioni e ricostruzioni

RAPPORTO DI FORMA (S/V) (Tipologia Edilizia)	Zona climatica		
	D	E	F
$S/V \geq 0,7$	0,53	0,50	0,48
$0,7 > S/V \geq 0,4$	0,58	0,55	0,53
$0,4 > S/V$	0,80	0,75	0,70

Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico $H'T$ (W/m^2K) per le ristrutturazioni importanti di primo livello

Rapporto EX ANTE tra la superficie dei componenti vetrati e la superficie di tutti i componenti (vetrati e/o opachi) dell'edificio oggetto di intervento	Zona climatica		
	D	E	F
$\leq 9\%$	0,58	0,55	0,53
$\leq 14\%$	0,58	0,55	0,53
$\leq 19\%$	0,59	0,55	0,53
$\leq 24\%$	0,65	0,55	0,53
$\leq 28\%$	0,7	0,58	0,53
$\leq 33\%$	0,75	0,62	0,53
$\leq 38\%$	0,81	0,66	0,56
$\leq 43\%$	0,86	0,7	0,6

≤ 47%	0,9	0,74	0,63
≤ 52%	0,95	0,78	0,66
≤ 57%	0,99	0,82	0,69
≤ 62%	1,03	0,82	0,72
≤ 67%	1,07	0,89	0,75
≤ 71%	1,11	0,92	0,79
≤ 76%	1,14	0,95	0,82
≤ 81%	1,18	0,99	0,85
≤ 86%	1,21	1,02	0,87
≤ 90%	1,24	1,04	0,9
≤ 95%	1,26	1,07	0,93
≤ 100%	1,29	1,1	0,96

2. La verifica si effettua calcolando il coefficiente medio globale di scambio termico H'_T come:

$$H'_T = H_{tr,adj} / \sum_k A_k \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

dove:

- $H_{tr,adj}$ è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell'involucro determinato con la UNI/TS 11300-1 (W/K);
- A_k è la superficie del k-esimo componente (opaco o trasparente) costituente l'involucro (m²).

3. Ai fini della verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione, è necessario considerare sia le parti opache, sia le parti trasparenti costituenti l'involucro dell'edificio oggetto di intervento nel solo caso in cui entrambe siano di proprietà del medesimo soggetto giuridico; qualora le parti opache appartengano a un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti, la verifica dell' H'_T deve essere eseguita solo sulla parte su cui si interviene.

4. Per i calcoli funzionali alle verifiche di cui al presente paragrafo, si utilizzano le misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde.

B.1.2. TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI: PARETI DI SEPARAZIONE

1. Ad eccezione della categoria E.8, nonché in caso di realizzazione di pareti interne per la separazione delle unità immobiliari, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m²K, nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali, e inclinate, ed inferiore a 2,80 W/(m²K) nel caso di chiusure trasparenti comprensive di infissi.

2. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, qualora siano oggetto di intervento, sempreché questi siano adiacenti ad ambienti a temperatura controllata o climatizzati. I limiti di cui sopra possono essere omessi qualora tali ambienti risultino aerati tramite aperture permanenti rivolte verso l'esterno.

B.2 PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E PARZIALE

1. I requisiti di prestazione energetica globale e parziale sono verificati con l'utilizzo del metodo dell'"edificio di riferimento". Per edificio di riferimento si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile,

superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati, nei confronti del quale viene effettuata la verifica dei requisiti propri dell'edificio oggetto di progettazione.

Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di riferimento e degli impianti tecnici di riferimento.

2. Nella tabella seguente sono riportati gli indici di prestazione (espressi in kWh/m²) e i parametri di rendimento oggetto di verifica ai fini del rispetto del requisito:

INDICI E PARAMETRI	DESCRIZIONE	OBBLIGO VERIFICA
EP_{H,nd}	indice di prestazione termica utile per riscaldamento;	SI
η_H [-]	efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale;	SI
EP _{H,tot}	indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria totale (indice "tot")	NO
EP _{H,nren}	indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")	NO
EP _{W,nd}	indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria nell'edificio;	NO
η_w	efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria;	SI
EP _{W,tot}	indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria espresso in energia primaria totale (indice "tot")	NO
EP _{W,nren}	indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")	NO
EP _{V,tot}	indice di prestazione energetica per la ventilazione espresso in energia primaria totale (indice "tot")	NO
EP _{V,nren}	indice di prestazione energetica per la ventilazione espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")	NO
EP_{C,nd}	indice di prestazione termica utile per il raffrescamento;	SI
η_c	efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità);	SI
EP _{C,tot}	indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità) espresso in energia primaria totale (indice "tot")	NO
EP _{C,nren}	indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità) espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")	NO
EP _{L,tot} (1)	indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale, espresso in energia primaria rinnovabile totale (indice "tot")	NO

$EP_{L,nren} (1)$	indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale, espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")	NO
$EP_{T,tot} (1)$	indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili), espresso in energia primaria rinnovabile totale (indice "tot")	NO
$EP_{T,nren} (1)$	indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili), espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")	NO
$EP_{gl,tot} = EP_{H,tot} + EP_{W,tot} + EP_{V,tot} + EP_{C,tot} + EP_{L,tot} + EP_{T,tot}$	indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria totale (indice "tot")	SI
$EP_{gl,nren} = EP_{H,nren} + EP_{W,nren} + EP_{V,nren} + EP_{C,nren} + EP_{L,nren} + EP_{T,nren}$	indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile (indice "nren")	NO

(1) Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme, nonché per la categoria E.1(3)

3. Il requisito si intende soddisfatto se gli indici e i parametri di prestazione per i quali in tabella è indicato l'obbligo di verifica (SI nella colonna "obbligo verifica") risultano più performanti rispetto ai corrispondenti indici e parametri determinati con il metodo dell'edificio di riferimento.

4. Nel caso di edifici appartenenti alla categoria E.3, la verifica dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale deve essere effettuata mediante l'adozione di ricambi d'aria esterna convenzionali, equiparati, per le degenze, ai ricambi d'aria previsti per le residenze alberghiere e, per le restanti parti, ai ricambi d'aria previsti per gli uffici; sono pertanto incorporati i tassi di ventilazione eccedenti il minimo ricambio igienico, connessi alle peculiari necessità del processo ospedaliero e dei relativi ausiliari tecnici.

5. Ai fini della verifica del rispetto del requisito, in sede progettuale si applica quindi una procedura che comprende le seguenti fasi, dettagliatamente descritte nei paragrafi successivi:

FASE 1 - DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO REALE

FASE 2 - DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO DI RIFERIMENTO

FASE 3 - RAFFRONTO E VALUTAZIONE DEI VALORI

FASE 1 DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO REALE.

Si procede alla determinazione di tutti gli indici e i parametri di prestazione energetica riportati nella Tabella, effettuando gli appropriati calcoli per unità immobiliare nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di cui all'Allegato 3 del presente provvedimento, con riferimento alle caratteristiche proprie del sistema edificio/impianti oggetto di verifica.

FASE 2 DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO DI RIFERIMENTO

Si procede quindi alla determinazione di tutti gli indici e i parametri di prestazione energetica riportati nella Tabella, effettuando gli appropriati calcoli nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di cui all'Allegato 3 del presente provvedimento, con riferimento ad un edificio di riferimento avente caratteristiche termo-fisiche e di rendimento impiantistico il cui valore è predeterminato sulla base delle seguenti indicazioni

2.1 Parametri relativi all'involucro dell'edificio di riferimento

Per la determinazione degli indici di prestazione energetica dell'edificio di riferimento si utilizzano i valori di trasmittanza termica dei componenti dell'involucro indicati nelle tabelle seguenti.

I valori sono indicizzati sulla base della zona climatica.

Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra:

Zona climatica	U (W/m ² K)
D	0,29

Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno e gli ambienti non climatizzati:

Trasmittanza termica U delle opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra:

Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati:

Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti:

Trasmittanze termiche lineiche relative alle dimensioni interne (Ψ_{int}) e alle dimensioni esterne (Ψ_{est})

	$\Psi_{\text{int}} [\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$			$\Psi_{\text{est}} [\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}]$		
Zona climatica	D	E	F	D	E	F
Tipologie di ponti termici						

Aggancio balcone	0,44	0,40	0,39	0,32	0,29	0,29
Davanzale serramento	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10	0,11
Spalla serramento	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Architrave serramento	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Cassonetto serramento	0,21	0,22	0,23	0,21	0,22	0,23

Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non riscaldati, si assume come trasmittanza il valore della pertinente tabella, diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella corrispondente tabella riportata nella norma UNI TS 11300-1, in forma tabellare.

Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori delle pertinenti tabelle sono da considerarsi come trasmittanza equivalente incluso l'effetto del terreno e devono essere confrontati con i valori della trasmittanza termica equivalente calcolati in base alle UNI EN ISO 13370.

I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle si considerano comprensivi dell'effetto dei ponti termici diversi da quelli riportati nella Tabella relativa alle trasmittanze termiche lineiche. Le lunghezze dei ponti termici da utilizzarsi nel calcolo dell'edificio di riferimento sono pari a quelle dell'edificio reale.

Per le strutture opache verso l'esterno si considera il coefficiente di assorbimento solare dell'edificio reale. Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione solare dell'edificio reale.

Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione globale di energia solare attraverso i componenti finestrati ggl+sh riportato in Tabella, in presenza di una schermatura mobile.

Valore del fattore di trasmissione solare totale ggl.sh per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud:

Zona climatica	ggl.sh
Tutte le zone	0,35

2.2 Parametri relativi agli impianti tecnici dell'edificio di riferimento

Per la determinazione degli indici di prestazione energetica dell'edificio di riferimento si utilizzano i valori di rendimento delle diverse tipologie impiantistiche indicati nelle tabelle seguenti. Si considerano solo gli impianti necessari alla fornitura dei servizi energetici previsti nell'edificio reale.

Efficienze medie η_u dei sottosistemi di utilizzazione (emissione/erogazione, regolazione, distribuzione e dell'eventuale accumulo) dell'edificio di riferimento per i servizi di H, C, W. I valori sono comprensivi dell'effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria. Nel calcolo dell'edificio di riferimento è sufficiente considerare l'energia elettrica ausiliaria pari a zero, in quanto il fabbisogno degli ausiliari è già considerato forfaitariamente nei rendimenti indicati:

Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione η_u :	H	C	W
Distribuzione idronica	0,81	0,81	0,70
Distribuzione aeraulica	0,83	0,83	-
Distribuzione mista	0,82	0,82	-

Efficienze medie η_{gn} dei sottosistemi di generazione dell'edificio di riferimento per la produzione di energia termica per i servizi di H, C, W e per la produzione di energia elettrica in situ. I valori sono comprensivi dell'effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria. Nel calcolo dell'edificio di riferimento è sufficiente considerare l'energia elettrica ausiliaria pari a zero, in quanto il fabbisogno degli ausiliari è già considerato forfaitariamente nei rendimenti indicati.

Nel calcolo dell'edificio di riferimento, i valori indicati in tabella devono essere utilizzati:

- a) per la determinazione del combustibile in ingresso ad un generatore, qualora l'energia in uscita dal generatore (energia prodotta) sia calcolata in passaggi di calcolo precedenti (ad es. caldaia);
- b) per calcolare l'energia in uscita dal generatore a partire dall'energia in ingresso nota (ad esempio per il solare termico l'energia irradiata sulla superficie di apertura dei pannelli), nei casi in cui l'energia in uscita non sia nota.

Per le pompe di calore e le macchine frigorifere sono indicati i valori del COP e EER.

Sottosistemi di generazione:	Produzione di energia termica			Produzione di energia elettrica in situ
	H	C	W	
Generatore a combustibile liquido	0,82	-	0,80	-
Generatore a combustibile gassoso	0,95	-	0,85	-
Generatore a combustibile solido	0,72	-	0,70	-
Generatore a biomassa solida	0,72	-	0,65	-
Generatore a biomassa liquida	0,82	-	0,75	-
Pompa di calore a compressione di vapore con motore elettrico	3,00	(*)	2,50	-
Macchina frigorifera a compressione di vapore con motore elettrico	-	2,50	-	-
Pompa di calore ad assorbimento	1,20	-	1,10	-
Macchina frigorifera a fiamma indiretta	-	$0,60 * \eta_{gn}$ (**)	-	-
Macchina frigorifera a fiamma diretta	-	0.60	-	-
Pompa di calore a compressione di vapore a motore endotermico	1,15	1,00	1,05	-
Cogeneratore	0,55	-	0,55	0,25
Riscaldamento con resistenza elettrica	1,00	-	-	-
Teleriscaldamento	0,97	-	-	-
Teleraffrescamento	-	0,97	-	-
Solare termico	0,30	-	0,3	-
Solare fotovoltaico	-	-	-	0,1
Minieolico e mini-idroelettrico	-	-	-	(**)

NOTA: Per i combustibili tutti i dati fanno riferimento al potere calorifico inferiore
 (*) Per pompe di calore che prevedono la funzione di raffrescamento di considera lo stesso valore delle macchine frigorifere della stessa tipologia
 (**) si assume l'efficienza media del sistema installato nell'edificio reale.

L'edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione di energia elettrica dell'edificio reale.

2.3 Fabbisogni energetici di illuminazione dell'edificio di riferimento

Nelle more della definizione di specifici parametri tecnici per gli impianti di illuminazione dell'edificio di riferimento:

- il calcolo del fabbisogno di energia elettrica per illuminazione è effettuato secondo la normativa tecnica (UNI EN 15193) e sulla base delle indicazioni contenute nella UNI/TS 11300-2;
- per l'edificio di riferimento si considerano gli stessi parametri (occupazione, sfruttamento nella luce naturale) dell'edificio reale e la presenza di sistemi automatici di regolazione di classe B di cui alla norma EN ISO 52120-1.

2.4 Fabbisogni energetici di ventilazione dell'edificio di riferimento

In presenza di impianti di ventilazione meccanica, nell'edificio di riferimento si considerano le medesime portate d'aria dell'edificio reale.

Nell'edificio di riferimento si assumono i fabbisogni specifici di energia elettrica per la ventilazione riportati nella Tabella seguente:

Fabbisogno energetico dei ventilatori installati per m3 di aria movimentata

Tipologia di impianto	E_{ve} [Wh/m ³]
Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione	0,25
Ventilazione meccanica a semplice flusso per immissione con filtrazione	0,30
Ventilazione meccanica a doppio flusso senza recupero	0,35
Ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero	0,50
UTA: rispetto dei regolamenti di settore emanati dalla Commissione in attuazione della direttiva 2009/125/CE e 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, assumendo la portata e la prevalenza dell'edificio reale.	

2.5 Altri parametri dell'edificio di riferimento

Per i dati di input e i parametri non definiti per l'edificio di riferimento, si utilizzano i valori dell'edificio reale con riferimento alle misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde.

FASE 3 RAFFRONTO E VALUTAZIONE DEI VALORI

Si procede quindi al raffronto tra i valori dei parametri calcolati per l'edificio reale e i medesimi parametri calcolati per l'edificio di riferimento. Il requisito si intende soddisfatto se sono verificate positivamente entrambe le seguenti condizioni:

3.1 Parametri di rendimento

I rendimenti per i servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria, calcolate come rapporto tra fabbisogno di energia termica utile del servizio e il corrispondente fabbisogno di energia primaria totale, dell'edificio reale devono risultare superiori ai valori dei corrispondenti rendimenti indicati per l'edificio di riferimento ($\eta_{H,limite}$, $\eta_{W,limite}$, e $\eta_{C,limite}$).

Nel caso dei servizi di climatizzazione invernale e climatizzazione estiva, al numeratore del rapporto vi è il fabbisogno di energia termica utile ideale dell'edificio reale, per riscaldamento o raffrescamento, calcolato con la ventilazione di riferimento così come da UNI/TS 11300-1.

3.2 Indici di prestazione energetica

Gli indici $EP_{H,nd}$, $EP_{C,nd}$ e $EP_{gl,tot}$ dell'edificio reale devono risultare inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l'edificio di riferimento ($EP_{H,nd,limite}$, $EP_{C,nd,limite}$ e $EP_{gl,tot,limite}$).

Ai fini della verifica che l'indice $EP_{gl,tot}$ sia inferiore all'indice $EP_{gl,tot,limite}$, il progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all'Allegato 3, determina entrambi i predetti indici di prestazione con l'utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale.

B.3 CONTROLLO DEGLI APPORTI DI ENERGIA TERMICA IN REGIME ESTIVO

1. Il requisito si intende soddisfatto se sono rispettate tutte le condizioni previste ai seguenti punti B.3.1, B.3.2 e B.3.3.

B.3.1 PROTEZIONE DELLE CHIUSURE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE

B.3.1.a) ADOZIONE DI SCHERMI PER LE CHIUSURE TRASPARENTI (SERRAMENTI)

1. Si dovranno adottare soluzioni che garantiscano la schermatura delle aperture e/o dei serramenti verticali, che risultano esposti all'irraggiamento solare deducibile ad esempio dalle assonometrie solari, così come dei serramenti orizzontali o inclinati (se delimitanti una zona termica) mediante sistemi schermanti fissi (aggetti, brise-soleil, balconi, porticati, frangisole fissi, etc.) o la installazione di schermi flessibili (ante mobili oscuranti, frangisole mobili, chiusure avvolgibili, tende esterne, etc.) dei quali sia assicurata la presenza e manutenzione.
2. Il requisito è espresso come percentuale della superficie schermata rispetto alla superficie di ciascuna apertura e/o serramento rivolto verso sud e verso ovest. Tale percentuale deve essere superiore al 50%. La verifica del requisito deve essere effettuata con riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare incidente alle ore 13.00 ed alle ore 15.00 del 25 luglio.
3. Nel caso di adozione di sistemi schermanti fissi e non regolabili, deve essere comunque garantito il rispetto del requisito di illuminazione naturale (fattore medio di luce diurna), quando pertinente.
4. Il requisito può non essere applicato alle aperture e/o serramenti che risultino non esposti alla radiazione solare (perché protetti, ad esempio, da ombre portate da altri edifici o parti dell'organismo edilizio), così come nel caso di componenti vetrate utilizzate nell'ambito di sistemi di captazione dell'energia solare (serre, etc.) appositamente progettati per tale scopo, purché ne sia garantito il corretto funzionamento in regime estivo, al fine di evitare fenomeni di eccessivo surriscaldamento.
5. In via subordinata, il requisito si intende soddisfatto se vengono adottate vetrate dotate di sistemi filtranti, con caratteristiche di controllo del fattore solare (g) conforme alle prescrizioni riportate nel successivo punto b).
6. Gli effetti positivi che si ottengono con l'adozione di sistemi schermanti o filtranti possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, quali ad esempio le barriere vegetali, che permettano di ottenere analoghi livelli di protezione delle strutture dall'irraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta, a corredo della relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto, una adeguata documentazione che ne attesti l'equivalenza con le predette disposizioni.

B.3.1.b) FATTORE SOLARE (g) DEL VETRO NEL CASO DI CHIUSURE TRASPARENTI NON PROTETTE DA SISTEMI DI OMBREGGIAMENTO

1. Il progettista dovrà valutare puntualmente e documentare l'efficacia dei sistemi filtranti delle superfici vetrate, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare: è obbligatorio garantire la riduzione dell'apporto di calore per irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate mediante il controllo del fattore solare (g) delle vetrate non protette da sistemi di ombreggiamento, così come in tutti i casi di superfici vetrate orizzontali o inclinate.
2. Il Fattore Solare (g) si riferisce al fattore di trasmissione dell'energia solare totale, determinato sulla base delle vigenti norme tecniche di settore. Il valore del Fattore Solare (g), esprime in maniera adimensionale le caratteristiche dell'elemento trasparente di trasmettere calore verso l'ambiente interno. Maggiore è il valore del Fattore Solare (g), maggiore è la quantità di energia raggiante trasmessa verso l'interno.
3. Nel caso di edifici con un rapporto tra superficie delle chiusure trasparenti e delle chiusure opache superiore al 50%, il requisito si intende soddisfatto in presenza di superfici vetrate con fattore solare (g) minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto.
4. Nel caso di edifici con un rapporto tra superficie delle chiusure trasparenti e delle chiusure opache inferiore al 50%, il requisito si intende soddisfatto quando il valore limite del fattore solare (g) della componente vetrata dei serramenti esterni (finestre, porte-finestre, luci fisse) verticali, orizzontali ed inclinati, risulti inferiore o uguale ai valori riportati nella seguente tabella:

Tabella: fattore solare (g) della componente vetrata degli infissi esterni

Tipo di chiusura	Fattore di trasmissione g
orizzontale o inclinata superiore	0,5
verticale	0,6

5. Il requisito non si applica:

- a) nel caso di componenti vetrate (verticali, inclinate o orizzontali) utilizzate nell'ambito di sistemi di captazione dell'energia solare (serre, etc.) appositamente progettati per tale scopo, purché ne sia garantito il corretto

funzionamento in regime estivo, al fine di evitare fenomeni di eccessivo surriscaldamento (effetto serra);

b) nel caso di componenti vetrate di cui sia garantita la schermatura, come indicato al precedente punto B.3.1.a);

c) nel caso di componenti vetrate che risultino non esposte alla radiazione solare (per orientamento o perché protette, ad esempio, da ombre portate da altri edifici o parti dell'organismo edilizio). La relativa verifica deve essere effettuata con riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare incidente alle ore 13.00 ed alle ore 15.00 del 25 luglio e debitamente documentata.

6. In ogni caso, deve essere comunque garantito il rispetto il requisito di illuminazione naturale (fattore medio di luce diurna), quando pertinente.

B.3.2 CONTROLLO DELL'AREA SOLARE EQUIVALENTE ESTIVA

1. Il parametro $A_{sol,est}/A_{sup,utile}$, deve risultare inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella seguente, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, e per gli edifici di tutte le altre categorie;

Valore massimo ammissibile del rapporto tra area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e l'area della superficie utile

Categoria edificio	Valore $A_{sol,est}/A_{sup,utile}$
Categoria E.1 fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1 (3)	$\leq 0,030$
Tutti gli altri edifici	$\leq 0,040$

2. La verifica si effettua calcolando l'area equivalente estiva $A_{sol,est}$ dell'edificio come sommatoria delle aree equivalenti estive di ogni componente vetrato k:

$$A_{sol,est} = \sum_k F_{sh,ob} \times g_{gl+sh} \times (1 - F_F) \times A_{w,p} \times F_{sol,est} \quad [m^2]$$

dove:

$F_{sh,ob}$ è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l'area di captazione solare effettiva della superficie vetrata k-esima, riferito al mese di luglio.

g_{gl+sh} è la trasmittanza di energia solare totale della finestra, calcolata nel mese di luglio quando la schermatura solare è utilizzata;

F_F è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l'area proiettata del telaio e l'area proiettata totale del componente finestrato;

$A_{w,p}$ è l'area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra);

$F_{sol,est}$ è il fattore di correzione per l'irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra l'irradianza media nel mese di luglio sull'esposizione considerata, e l'irradianza media annuale sul piano orizzontale.

B.3.3 PROTEZIONE DELLE CHIUSURE OPACHE

1. Al fine limitare gli apporti termici dovuti alla radiazione solare incidente sulle chiusure opache, durante il regime estivo, il progettista verifica, a eccezione degli edifici classificati nelle categorie E.6 ed E.8, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s , sia maggiore o uguale a 290 W/m^2 :

a) relativamente a tutte le chiusure (pareti esterne) verticali opache con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti:

- che il valore della massa superficiale M_s , sia superiore a 230 kg/m^2 ;
- che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE , sia inferiore a $0,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$;

b) relativamente a tutte le chiusure opache orizzontali ed inclinate (coperture), che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE , sia inferiore a $0,18 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

2. Qualora il progettista ritenga di raggiungere i medesimi effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache di cui al comma 1 con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare, produce adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attestino l'equivalenza con le citate disposizioni.

B.4 ALLACCIAMENTO A RETI DI TELERISCALDAMENTO / TELERAFFRESCAMENTO

1. Nel caso della presenza, a una distanza inferiore a metri 1.000 dall'edificio oggetto del progetto, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ovvero di progetti di teleriscaldamento approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, in presenza di valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatoria la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche, necessarie al collegamento alle predette reti. In ogni caso, la soluzione prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto. Ai fini delle predette valutazioni il fornitore del servizio, su semplice richiesta dell'interessato, è tenuto a dichiarare il costo annuale, comprensivo di imposte e quote fisse, della fornitura dell'energia termica richiesta per un uso standard dell'edificio.

B.5 ADOZIONE DI SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

1. Gli impianti di climatizzazione invernale di nuova installazione, o installati in occasione della sostituzione del generatore di calore, devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. Tali sistemi devono essere assistiti da compensazione climatica; la compensazione climatica può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile. Tali differenti impedimenti devono essere debitamente documentati nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto.

2. Ad esclusione degli interventi di ampliamento serviti mediante estensione dei sistemi tecnici pre-esistenti, di cui alla categoria 1, punto iii lett. b) dell'art. 1, deve essere prevista l'installazione di sistemi di misurazione intelligente dell'energia consumata, conformemente a quanto previsto all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102.

3. Nel caso di edifici di nuova costruzione di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) dell'Atto, devono essere adottati sistemi di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (BACS) che garantiscano prestazioni:

- pari alla classe B o superiore come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, per gli edifici ad uso non residenziale;

- pari alla classe C come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, per gli edifici ad uso residenziale.

4. Per gli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione importante di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) punto i) dell'Atto, gli obblighi di cui al comma 3 sono limitati ai sistemi tecnici interessati dall'intervento.

5. Per gli ampliamenti di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) dell'Atto, gli obblighi di cui al comma 3 si applicano solamente nel caso che i servizi energetici necessari per l'ampliamento realizzato siano forniti mediante sistemi tecnici appositamente installati, indipendenti da quelli dell'edificio pre-esistente.

6. I nuovi edifici, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare.

7. Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica.

B.6 CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

1. Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell'Allegato 1 è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva, qualora quest'ultima fosse prevista. È possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un'analogha o migliore prestazione energetica riferita all'intero edificio mediante l'utilizzo di una diversa tipologia d'impianto.

2. È obbligatorio il collegamento ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. È possibile derogare a tale obbligo nel caso di installazione di generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

B.7 PRODUZIONE E UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER)

1. Il requisito si riferisce all'obbligo di prevedere nella progettazione energetica di un intervento edilizio l'adozione di impianti o sistemi tecnici di produzione di energia mediante sfruttamento da fonti rinnovabili (autoproduzione). Il requisito si applica esclusivamente:

- a) agli edifici di nuova costruzione;

- b) agli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione rilevante, ovvero edifici aventi superficie utile superiore

a 1000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;

c) agli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione importante di primo livello.

2. Il requisito si intende soddisfatto se sono rispettati i livelli di produzione di energia da FER indicati ai successivi punti B.7.1 per quanto riguarda la copertura del fabbisogno di energia termica dell'edificio (autoconsumo), e B.7.2 per quanto riguarda la produzione di energia elettrica.

3. Sono altresì previste nei punti seguenti modalità e condizioni alternative di soddisfacimento del requisito.

3. bis. L'obbligo di cui al comma 2 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui ai successivi punti B.7.1 e B.7.2. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.

4. Fatti salvi i casi di alimentazione tramite le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento e le condizioni alternative di soddisfacimento del requisito, gli impianti a fonti rinnovabili installati per adempiere agli obblighi di cui alla presente sezione sono realizzati all'interno o sugli edifici ovvero nelle loro pertinenze.

Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

B.7.1 APPORTO DI ENERGIA TERMICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

1. È fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica dell'edificio.

2. A tal fine, l'impianto termico e/o l'impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili:

a) nel caso di edifici di nuova costruzione e di interventi di ristrutturazione rilevante, della copertura del 80% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 80% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

b) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

3. I limiti di cui al precedente comma 2 sono:

- ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti;
- incrementati del 10% per gli edifici pubblici nel caso di cui alla lett. a);
- maggiorati di 5 punti percentuali per gli edifici pubblici nel caso di cui alla lett. b).

4. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica A (ovvero A1, A2, A3 o A4).

In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o architettonicamente integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 0,25.

5. Gli obblighi di cui al presente punto B.7.1 si intendono soddisfatti anche con il rispetto delle seguenti condizioni alternative:

a) mediante il collegamento ad una rete di teleriscaldamento, così come definito dell'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purché il teleriscaldamento copra l'intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l'intero fabbisogno energia termica per raffrescamento;

b) ad eccezione degli interventi per i quali occorre rispettare i requisiti di cui al requisito B.8, con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in B.7.4.

B.7.2 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

1. Nei casi di cui al punto B.7, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell'edificio.

2. A tale fine è obbligatoria l'installazione sopra o all'interno del fabbricato o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con una potenza elettrica installata, misurata in kW, non inferiore a P secondo la seguente formula:

$$P = S_q \times K$$

dove:

k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;

Sq è la superficie coperta del fabbricato misurata in m². Nel calcolo della superficie Sq non si tengono in considerazione le pertinenze sulle quali tuttavia è consentita l'installazione degli impianti. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

3. I limiti di cui al precedente punto 2 sono:

- ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti;
- incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

4. In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

5. Gli obblighi di cui al punto B.7.2 si intendono soddisfatti anche con il rispetto delle seguenti condizioni alternative:

- a) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi;
- b) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in B.7.4, o con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU), come definito in Allegato 1, alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento.
- c) mediante la partecipazione, in quote equivalenti, a comunità energetiche rinnovabili situate nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo purché sia coperta la potenza elettrica P di cui al precedente comma 2.

B.7.3 CONDIZIONI APPLICATIVE

1. Le modalità attraverso cui viene assicurato il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti B.7.1. e B.7.2 devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto: in mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile.

2. Il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti B.7.1. e B.7.2 è altresì condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo, fatte salve le disposizioni seguenti.

3. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità tecnica o economica di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui ai precedenti punti B.7.1. e B.7.2 devono essere evidenziate dal progettista nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto, e dettagliate esaminando tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

4. Le disposizioni di cui alle sezioni B.7.1 e B.7.2, si applicano agli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso comunque denominati, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, limitatamente ai casi in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, il rispetto delle prescrizioni non implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste all'art. 8 comma 18.

5. Gli obblighi di cui alle sezioni B.7.1 e B.7.2 non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente punto B.7, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione.

7. Nei casi di impossibilità tecnica o di non convenienza economica di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 8 comma 18, è fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria ($EP_{H,C,W,nren}$), inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite ($EP_{H,C,W,nren,limite}$) calcolato secondo quanto previsto al successivo comma 8 in relazione ai servizi effettivamente presenti nell'edificio di progetto.

8. Ai fini della determinazione del valore di $EP_{H,C,W,nren,limite}$ di cui alle sezioni B.7.1 e B.7.2 si determina il valore di $EP_{H,C,W,nren,rif,standard}$, per l'edificio di riferimento secondo quanto previsto nella sezione B.2, adottando le tecnologie e le efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione fornite di cui alle tabelle di cui alla Sezione B.2 punto 2.2 del presente allegato e delle efficienze medie stagionali sull'utilizzo dell'energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione

di cui alla seguente tabella.

Efficienza sull'utilizzo dell'energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione

Servizio	Efficienza
Climatizzazione invernale	1,54
Climatizzazione estiva	1,28
Produzione di acqua calda sanitaria	1,28

Nota: i valori delle efficienze per i servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e per la produzione di ACS tengono già conto del fattore di conversione dell'energia primaria non rinnovabile.

9. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai precedenti punti B.7.1 comma 5 lettera a) e B.7.2, comma 5 lettera a) e c) sono definite dai Comuni, singoli o associati, nell'ambito degli strumenti di pianificazione di propria competenza.

10. In particolare, i Comuni provvedono:

a) ad individuare le parti del territorio per le quali si prevede la realizzazione di infrastrutture energetiche a rete a servizio del sistema insediativo;

b) ad attivare le procedure attraverso cui selezionare, anche con modalità concorsuali, le proposte di intervento più idonee a realizzare le infrastrutture e gli impianti di cui alle precedenti lettere a), di interesse pubblico e della comunità locale, nel rispetto della disciplina urbanistica e territoriale vigente, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, pubblicità e perseguimento dell'interesse pubblico. Alle procedure possono prendere parte i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi.

11. I piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono prevedere che le disposizioni di cui ai punti B.7.1 e B.7.2 siano soddisfatte, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

12. Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, nel caso di intervento che riguardi le parti opache dell'involucro edilizio, ai fini della sicurezza in caso di incendi si applicano le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

13. Fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione del rischio sismico, per gli edifici di nuova costruzione per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti è obbligatoria la "Valutazione di sicurezza" di cui al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018.

B.7.4 CARATTERISTICHE MINIME DELLE UNITÀ DI MICROCOGENERAZIONE

1. Nei casi di cui ai precedenti punti B.7.1 comma 5 lettera b) e B.7.2, comma 5 lettera b), qualora cioè venga prevista l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in alternativa rispetto alla installazione di impianti di produzione di energia da FER, tali unità di cogenerazione devono avere le seguenti caratteristiche minime:

B.7.4.1 POTENZA DELLE UNITÀ DI COGENERAZIONE

1. Per potenza delle unità di cogenerazione s'intende la potenza nominale effettiva ovvero espressa al netto del consumo degli organi ausiliari interni alla/alle unità costituenti la sezione cogenerativa stessa.

B.7.4.2 RENDIMENTO ENERGETICO MINIMO DELLE UNITÀ DI MICRO-COGENERAZIONE

1. Il rendimento energetico delle unità di microcogenerazione è espresso dall'indice di risparmio di energia primaria PES, come definito dal DM 4 agosto 2011. Ai fini dell'impiego di unità di micro-cogenerazione nell'ambito dei casi di cui ai precedenti punti B.7.1 punto 5 lettera b) e B.7.2, punto 5 lettera b), l'indice di risparmio di energia primaria PES misurato nelle condizioni di esercizio (ovvero alle temperature medie di ritorno di progetto) deve risultare:

$$PES > 0,20$$

L'indice PES si calcola mediante applicazione della seguente formula:

$$PES = \left[1 - \frac{1}{\frac{CHPH\eta}{RefH\eta} + \frac{CHPE\eta}{RefE\eta}} \right]$$

dove:

- PES: indice di risparmio di energia primaria (Primary Energy Saving);
- CHP H η : rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come la quantità annua di calore utile (Q_{CG,ter,out,an}) divisa per l'energia contenuta nell'intero combustibile di alimentazione impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica da cogenerazione (Q_{CG,p,in,an});
- CHP E η : rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come energia elettrica netta annua da cogenerazione (Q_{CG,el,out,an}) divisa per l'energia contenuta nell'intero combustibile di alimentazione impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica da cogenerazione (Q_{CG,p,in,an});
- Ref H η : rendimento termico di riferimento, di cui al DM 4 settembre 2011;
- Ref E η : rendimento elettrico di riferimento, di cui al DM 4 settembre 2011.

2. Il progettista dovrà inserire nella relazione di cui all'art. 8 comma 2 il calcolo dell'indice PES atteso a preventivo su base annua, per la determinazione del quale:

- devono essere considerate ed esplicitate le condizioni di esercizio (ovvero le temperature medie di ritorno di progetto) in funzione della tipologia di impianto;
- devono essere utilizzate le metodologie di calcolo di cui alla norma UNI TS 11300-4 e relativi allegati – i dati relativi alle curve prestazionali devono essere rilevati secondo norma UNI ISO 3046;
- deve essere adottata l'ipotesi di cessione totale in rete dell'energia elettrica prodotta, a meno che non siano resi disponibili i dati relativi alla frazione attesa di autoconsumo dell'energia elettrica generata.

B.7.4.3 RENDIMENTO ENERGETICO MINIMO PER LA COGENERAZIONE E LA PICCOLA COGENERAZIONE

1. Il rendimento energetico minimo richiesto per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica $\geq$ di 50 kW è definito dalle condizioni di rendimento imposte per la CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento).

B.7.4.4 MISURA E VERIFICA A CONSUNTIVO DELL'INDICE PES PER LE TECNOLOGIE DI COGENERAZIONE E MICRO COGENERAZIONE CON POSSIBILITÀ DI MODULAZIONE DEL CARICO E/O DI DISSIPAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA

1. Nel caso che all'interno della sezione cogenerativa siano presenti uno o più motori che abbiano la possibilità di variare il proprio fattore di carico modulando la potenza in uscita e/o abbiano la possibilità di dissipare tutta o parte dell'energia termica prodotta, sono da installarsi inderogabilmente appositi misuratori dell'energia elettrica e termica prodotta in cogenerazione e del combustibile consumato. Tali misuratori dovranno essere conformi alle specifiche di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di recepimento della direttiva 2004/22/CE.

2. Con cadenza annuale ovvero entro il 31 marzo di ogni anno è necessario procedere alla valutazione dell'indice di risparmio di energia primaria PES della sezione cogenerativa ed alla verifica del rispetto dei limiti di cui al punto B.7.4.2., con le modalità previste dalle disposizioni in materia di verifica ed ispezione degli impianti termici: la relazione sul rendimento energetico dell'impianto, calcolato in base ai valori totali delle energie utili generate e del consumo di combustibile ricavati dalla lettura dei misuratori sopra indicati, deve essere conservata dal responsabile di impianto e messa a disposizione delle autorità competenti per le opportune verifiche.

B.7.4.5 MISURA E VERIFICA A CONSUNTIVO DELL'INDICE PES PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE E MICRO-COGENERAZIONE COSTITUITI DA UNITÀ DI COGENERAZIONE FUNZIONANTI ESCLUSIVAMENTE A PUNTO FISSO, OVVERO SENZA POSSIBILITÀ DI MODULAZIONE DEL CARICO E/O DI DISSIPAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA

1. Qualora la sezione cogenerativa sia costituita esclusivamente da uno o più unità funzionanti esclusivamente in condizioni nominali (ossia senza la possibilità di variare il proprio fattore di carico modulando la potenza in uscita) e senza possibilità di dissipare tutta o parte dell'energia termica recuperata, la verifica a consuntivo dell'indice PES può essere effettuata sulla base di asseverazione dei dati di targa delle unità rilasciata dal fabbricante delle stesse.

2. La condizione necessaria per poter espletare la verifica a consuntivo come sopra indicato è che nell'impianto sia presente almeno una apparecchiatura che contabilizza la misura di una grandezza complessiva dell'impianto (sia essa il combustibile entrante, o l'energia elettrica, ovvero l'energia termica uscente).

B.7.4.6 LIMITI ALLE EMISSIONI DEGLI INQUINANTI IN ATMOSFERA

1. Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile < 50 kW_{el} (micro-cogenerazione) vengono considerati i seguenti limiti per le emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti:

- CO [mg/Nm³ con 5% O₂] : < 50
- NO_x [mg/Nm³ con 5% O₂] : < 250

2. Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile ≥ 50 kW_{el} (piccola cogenerazione e cogenerazione) vengono considerati i seguenti limiti per le emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti:

- CO [mg/MJ fuel con 15% O₂] : < 20
- NO_x [mg/ MJ fuel con 15% O₂] : < 60

3. I valori di cui sopra devono essere ricavati alla potenza nominale e alle normali condizioni di esercizio degli impianti di cogenerazione.

4. Devono in ogni caso essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla vigente normativa nazionale, regionale per le diverse tipologie di combustibile. I piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono prevedere valori più contenuti delle emissioni di inquinanti in atmosfera, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria relativi a materiale particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

B.8 REQUISITI DEGLI EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO

1. Le caratteristiche di "edificio a energia quasi zero" sono riconosciute a tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per i quali risultino verificate le seguenti condizioni:

- a) sono rispettati tutti i requisiti previsti al precedente punto B.1.1, B.2, B.3.2;
- b) per gli edifici di nuova costruzione e di interventi di ristrutturazione rilevante, sono rispettati gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui al precedente punto B.7;
- c) per gli edifici esistenti, sono rispettati gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui al precedente punto B.7; la quota di integrazione delle fonti rinnovabili di cui al punto B.7.1 è ridotta del 25% rispetto a quella prevista per le nuove costruzioni.

2. Ai fini della definizione di edificio a energia quasi zero:

- a) la quota da fonti rinnovabili di cui ai precedenti punti B.7.1 e B.7.2, deve essere valutata:
 - i. per intero edificio qualora i singoli servizi energetici di climatizzazione estiva ed invernale e produzione di acqua calda sanitaria di tutte le unità immobiliari siano soddisfatti esclusivamente da impianti termici centralizzati;
 - ii. per singola unità immobiliare qualora i singoli servizi energetici siano soddisfatti solo o anche da impianti a servizio, in maniera esclusiva, di singole unità immobiliari.
- b) la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonte rinnovabile di cui al punto B.7.2, comma 2, è da applicarsi all'intero edificio.

B.9 INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

B.9.1 DOTAZIONE MINIMA DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI PER I SOLI EDIFICI DOTATI DI POSTI AUTO

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici.

1.1 negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello dotati di parcheggio con più di dieci posti auto situato all'interno o in adiacenza dell'edificio, si applicano i seguenti requisiti:

- a) nel caso di parcheggi con posti auto ad accesso pubblico (es. parcheggi di supermercati, centri commerciali, aeroporti, ecc.) compresi nel campo di applicazione di cui all'art. 3, commi 6 e 7, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella tabella successiva, nei casi ivi previsti.

Edifici non residenziali con parcheggio situato all'interno o adiacente (posti auto ad accesso pubblico)	N. posti auto	Obblighi previsti	
		N. minimo di punti di ricarica	N. minimo di punti di ricarica
		Tipologia A P _n ≥ 7,4 kW e con almeno 32 A per ogni singola fase	Tipologia B punti di ricarica in corrente continua P _n ≥ 50 kW
EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE	11 - 20	2	-
	21 - 100	2 per ogni 20 posti auto	-
	101 - 250	2 per ogni 50 posti auto	1
	251 - 500		2
	501 - 1000		3
	>1000		4
	>10	Per almeno 1 posto auto su 5 <i>realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto mediante tubi corrugati di diametro d</i>	
EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI esclusivamente nei	11 - 20	1	-
	21 - 100	1 per ogni 20 posti auto	-
		Canalizzazione interna alle strutture murarie	d ≥ 25 mm
		Canalizzazione interrata	d ≥ 90 mm

seguenti casi: a) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; b) il parcheggio è adiacente all'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.	101 - 250	1 per ogni 50 posti auto	-
	251 - 500		1
	501 - 1000		2
	>1000		3
	>10	Per almeno 1 posto auto su 5 <i>realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto mediante tubi corrugati di diametro d</i>	
		Canalizzazione interna alle strutture murarie	$d \geq 25 \text{ mm}$
		Canalizzazione interrata	$d \geq 90 \text{ mm}$

b) nel caso di parcheggi con posti auto ad accesso privato (es. parcheggi aziendali per dipendenti, per flotte ecc.) compresi nel campo di applicazione di cui all'art. 3, commi 6 e 7, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella tabella successiva, nei casi ivi previsti.

Edifici non residenziali con parcheggio situato all'interno o adiacente (posti auto ad accesso privato)	N. posti auto	Obblighi previsti	
		N. minimo di punti di ricarica	N. minimo di punti di ricarica
		Tipologia A Pn $\geq 7,4 \text{ kW}$ e con almeno 32A per ogni singola fase	Tipologia B punti di ricarica in corrente continua Pn $\geq 50 \text{ kW}$
EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE	11 - 20	3	-
	21 - 100	3 per ogni 20 posti auto	-
	101 - 500	3 per ogni 50 posti auto	1
	501 - 1000		2
	>1000		3
	>10	Per almeno 1 posto auto su 5 <i>realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto mediante tubi corrugati di diametro d</i>	
		Canalizzazione interna alle strutture murarie	$d \geq 25 \text{ mm}$
		Canalizzazione interrata	$d \geq 90 \text{ mm}$
EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI esclusivamente nei seguenti casi: a) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; b) il parcheggio è adiacente all'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche	11 - 20	2	-
	21 - 100	2 per ogni 20 posti auto	-
	101 - 500	2 per ogni 50 posti auto	-
	501 - 1000		1
	>1000		2
	>10	Per almeno 1 posto auto su 5 <i>realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto mediante tubi corrugati di diametro d</i>	
		Canalizzazione interna alle strutture murarie	$d \geq 25 \text{ mm}$

del parcheggio.		Canalizzazione interrata	$d \geq 90 \text{ mm}$
-----------------	--	--------------------------	------------------------

1.2 negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, dotati di parcheggio con più di dieci posti auto situato all'interno o in adiacenza dell'edificio, si applicano i requisiti di cui alla seguente tabella, nei casi ivi previsti.

Edifici residenziali con parcheggio situato all'interno o adiacente	N. posti auto	Obblighi previsti	
NUOVA COSTRUZIONE			
EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI esclusivamente nei seguenti casi:		$d \geq 25 \text{ mm}$	Canalizzazione interna alle strutture murarie
a) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; b) il parcheggio è adiacente all'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.	>10	Per tutti i posti auto <i>realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto elettrico mediante tubi corrugati di diametro d</i>	
		$d \geq 90 \text{ mm}$	Canalizzazione interrata

Le infrastrutture di canalizzazioni di cui al punto 1.2 devono essere realizzate con tubi corrugati conformi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici civili.

Gli obblighi di cui al punto 1.1 sono applicati nel rispetto dei seguenti principi generali:

- le canalizzazioni necessarie a consentire la realizzazione dell'impianto elettrico per alimentare dispositivi di ricarica al servizio di ciascun posto auto devono essere realizzate con tubi corrugati conformi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici civili e con diametri minimi pari a quelli previsti nelle relative tabelle;
- gli obblighi previsti si intendono assolti anche qualora:
 - in luogo di 10 punti di Tipologia A venga installato un sistema di carica di Tipologia B;
 - in luogo di 2 sistemi di Tipologia B venga installato un sistema di carica ultraveloce con potenza almeno pari o superiore a 150 kW;
 - in luogo di 4 sistemi di tipologia B venga installato un sistema di carica ultraveloce con potenza almeno pari o superiore a 350 kW;
 - solo per edifici con posti auto ad accesso privato: in luogo di un sistema di carica di Tipologia B vengano installati 10 punti di Tipologia A;
- le infrastrutture di ricarica installate devono essere in grado di fornire servizi di tipo V1G / "smart charging", ovvero V2G nel caso i veicoli possano erogare servizi alla rete attraverso le infrastrutture di ricarica;
- in presenza di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici devono essere utilizzati materiali, adottate soluzioni progettuali ed accorgimenti tecnici che limitino la probabilità di innesco dell'incendio e la successiva propagazione dello stesso anche all'interno dell'opera da costruzione e ad altre limitrofe;
- l'installazione di tali infrastrutture deve garantire la sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di manutenzione nonché la sicurezza dei soccorritori;
- per le sole infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico, ciascun gestore sarà tenuto a trasmettere alla Piattaforma Unica Nazionale, prevista nell'ambito del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica – PNIRE, le informazioni definite a seguito dello sviluppo della stessa piattaforma, previsto dal decreto di attuazione dell'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge del 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, secondo modalità e obblighi definiti nell'ambito del predetto decreto attuativo.

2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano:

- per gli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;

- b) per gli interventi per i quali, siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;
- c) qualora le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
- d) qualora il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;
- e) per gli edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

SEZIONE C. - REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO

1. Le disposizioni della presente Sezione C) si applicano agli interventi di cui alla categoria 3 dell'art. 1 del presente Allegato, aventi destinazione d'uso appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.
2. Per tali tipologie di intervento, e per la sola porzione dell'involucro dell'edificio interessata ai lavori di riqualificazione energetica o risultante dall'ampliamento, si applicano i requisiti seguenti.

C.1 CONTROLLO DELLE PERDITE PER TRASMISSIONE

1. Il requisito si intende rispettato se sono contemporaneamente soddisfatte le condizioni di cui ai seguenti punti C.1.1 e C.1.2.

C.1.1 TRASMITTANZA TERMICA COMPENSIVA DEI PONTI TERMICI

1. Il valore della trasmittanza termica compensiva dei ponti termici non deve essere superiore alla trasmittanza termica limite compensiva dei ponti termici.

Per i calcoli funzionali alle verifiche di cui al presente paragrafo, si utilizzano le misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde.

2. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica compensiva dei ponti termici, si calcola la trasmittanza termica compensiva dei ponti termici come:

$$\frac{\sum A \cdot U + \sum \psi \cdot L}{\sum A}$$

dove:

- A è l'area di intervento [m²];
- U è la trasmittanza di progetto della sezione corrente [W/m²K];
- L è la lunghezza del ponte termico [m];
- Ψ è la trasmittanza termica lineica di progetto (da valutare in accordo con le indicazioni della UNI/TS 1300-1) [W/mK]

Si calcola la trasmittanza termica limite compensiva dei ponti termici come:

$$\frac{\sum A \cdot U_{lim} + \sum \psi_{tab} \cdot L}{\sum A}$$

dove

- A è l'area di intervento [m²];
- U_{lim} è la trasmittanza limite della sezione corrente che si ricava dalle tabelle di cui alla successiva Sezione D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4;
- L è la lunghezza del ponte termico [m];
- Ψ_{tab} è il coefficiente lineico di trasmissione riportato nelle tabelle seguenti [W/mK].

Sono considerati all'interno del calcolo unicamente i ponti termici presenti nelle tabelle seguenti. Le tipologie di ponti termici ivi non comprese non devono essere conteggiate né per il calcolo della trasmittanza termica di progetto né per il calcolo della trasmittanza termica limite.

Coefficiente lineico di trasmissione - Isolante sul lato esterno

Zona climatica	$\Psi_{\text{int}} [\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}]$			$\Psi_{\text{est}} [\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}]$		
	D	E	F	D	E	F
Tipologie di ponti termici						
Pilastro	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02
Solaio interpiano	0,15	0,13	0,12	0,02	0,02	0,01
Aggancio balcone	0,59	0,58	0,58	0,46	0,47	0,48
Angolo	0,18	0,16	0,15	-0,08	-0,08	-0,07
Parete interna	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
Copertura	0,51	0,51	0,51	0,25	0,28	0,29
Angolo convesso	-0,21	-0,19	-0,18	0,05	0,04	0,04
Davanzale serramento	0,42	0,42	0,43	0,42	0,42	0,43
Spalla serramento	0,24	0,25	0,26	0,24	0,25	0,26
Architrave serramento	0,38	0,39	0,39	0,38	0,39	0,39
Balcone sezione su serramento	1,16	1,17	1,18	1,05	1,06	1,08

Coefficiente lineico di trasmissione - Isolante sul lato interno

Zona climatica	$\Psi_{\text{int}} [\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}]$			$\Psi_{\text{est}} [\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}]$		
	D	E	F	D	E	F
Tipologie di ponti termici						
Pilastro	0,06	0,05	0,04	0,06	0,05	0,04
Solaio interpiano	0,65	0,64	0,63	0,49	0,49	0,49
Aggancio balcone	0,67	0,66	0,66	0,51	0,52	0,53
Angolo	0,06	0,05	0,04	-0,25	-0,24	-0,23
Parete interna	0,11	0,11	0,11	0,07	0,07	0,08
Copertura	0,06	0,05	0,05	-0,25	-0,24	-0,23
Angolo convesso	-0,08	-0,07	-0,07	0,23	0,22	0,20
Davanzale serramento	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Spalla serramento	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Architrave serramento	0,15	0,16	0,14	0,15	0,16	0,14
Balcone sezione su serramento	1,33	1,32	1,32	1,21	1,21	1,22

Coefficiente lineico di trasmissione - Isolante in intercapedine

Zona climatica	$\Psi_{int} [W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}]$			$\Psi_{est} [W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}]$		
	D	E	F	D	E	F
Tipologie di ponti termici						
Pilastro	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Solaio interpiano	0,76	0,76	0,76	0,58	0,58	0,58
Aggancio balcone	0,70	0,70	0,70	0,53	0,53	0,53
Angolo	0,46	0,46	0,46	0,18	0,18	0,18
Parete interna	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Copertura	0,57	0,57	0,57	-0,10	-0,10	-0,10
Angolo convesso	0,26	0,26	0,26	0,54	0,54	0,54
Davanzale serramento	0,45	0,45	0,46	0,45	0,45	0,46
Spalla serramento	0,20	0,21	0,21	0,20	0,21	0,21
Architrave serramento	0,42	0,43	0,42	0,42	0,43	0,42
Balcone sezione su serramento	1,26	1,22	1,20	1,13	1,11	1,10

C.1.2 TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI

1. I valori di trasmittanza termica dei componenti edilizi oggetto di intervento sono inferiori di quelli previsti per gli interventi di riqualificazione energetica, indicati nelle tabelle di cui alla successiva Sezione D, requisito D.1.

C.2 REQUISITI DEGLI IMPIANTI

1. Per gli impianti oggetto di intervento devono essere rispettati i relativi requisiti previsti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla successiva Sezione D, requisiti D.2 - D.4 - D.5, D.6, fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate.

C.3 INTEGRAZIONE FER

1. Per gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello, è fatto obbligo prevedere nella progettazione energetica, l'adozione di impianti o sistemi tecnici di produzione di energia mediante sfruttamento da fonti rinnovabili (autoproduzione).

2. Il requisito si intende soddisfatto se sono rispettati i livelli di produzione di energia da FER indicati ai successivi punti C.3.1 per quanto riguarda la copertura del fabbisogno di energia termica dell'edificio (autoconsumo), e C.3.2 per quanto riguarda la produzione di energia elettrica.

3. L'obbligo di cui al comma 2 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui ai successivi punti C.3.1 e C.3.2. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.

4. Fatti salvi i casi di alimentazione tramite le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, gli impianti a fonti rinnovabili installati per adempiere agli obblighi di cui alla presente sezione sono realizzati all'interno o sugli edifici ovvero nelle loro pertinenze.

Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

5. Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti su tetti a falda, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

C.3.1 APPORTO DI ENERGIA TERMICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

1. Il requisito, si intende soddisfatto se garantisce la copertura:
 - a) del 50% dei fabbisogni di energia primaria previsto per la produzione di acqua calda sanitaria, nel caso di intervento di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti.
 Il requisito non si applica nel caso di edifici esistenti il cui consumo standard di acqua calda sanitaria sia inferiore a 40 litri/giorno.
 La copertura può non essere garantita qualora l'installazione dei necessari sistemi tecnici risulti non praticabile o non efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi devono essere individuate soluzioni alternative efficienti in termini di costi, da motivare nella relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 2, dell'Atto.
 - b) del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
2. Il limite di cui al precedente comma 1, lett b) è:
 - ridotto del 50% per gli edifici situati nei centri storici come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - maggiorato di 5 punti percentuali per gli edifici pubblici;
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica A (ovvero A1, A2, A3 o A4).
4. Gli obblighi di cui al presente punto C.3.1 si intendono soddisfatti anche con il rispetto delle seguenti condizioni alternative:
 - a) mediante il collegamento ad una rete di teleriscaldamento, così come definito dell'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purché il teleriscaldamento copra l'intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l'intero fabbisogno energia termica per raffrescamento;
 - b) ad eccezione degli interventi per i quali occorre rispettare i requisiti di cui al requisito B.8 con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in B.7.4.

C.3.2 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

1. Nei casi di cui al punto C.3, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell'edificio.
2. A tale fine è obbligatoria l'installazione sopra o all'interno del fabbricato o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con potenza elettrica installata, misurata in kW, non inferiore a P secondo la seguente formula:

$$P = S_q \times K$$

dove

- k è uguale a 0,025;
 - S_q è la superficie coperta del fabbricato misurata in m^2 . Nel calcolo della superficie S_q non si tengono in considerazione le pertinenze sulle quali tuttavia è consentita l'installazione degli impianti. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.
3. Il limite di cui al precedente punto 2 è:
 - ridotto del 50% per gli edifici situati nei centri storici come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - incrementato del 10% per gli edifici pubblici.
 4. Gli obblighi di cui al punto C.3.2 si intendono soddisfatti anche con il rispetto delle seguenti condizioni alternative:
 - a) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi.
 - b) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in B.7.4, o con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU), come definito in Allegato 1, alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento.

- c) mediante la partecipazione, in quote equivalenti, a comunità energetiche rinnovabili situate nel territorio del Comune dove è ubicato l'edificio medesimo purché sia coperta la potenza elettrica P di cui al precedente comma 2.

C.3.3 CONDIZIONI APPLICATIVE

1. Per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, nel caso di intervento che riguardi parti opache dell'involucro edilizio, ai fini della sicurezza in caso di incendi si applicano le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.
2. Fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione del rischio sismico, per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti è obbligatoria la "Valutazione di sicurezza" di cui al paragrafo 8.2.3 delle Norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018.
3. Gli edifici e gli impianti non di processo devono essere progettati per assicurare, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale unitamente al benessere termo-igrometrico e la qualità dell'aria interna.
4. Nei casi di intervento di ristrutturazione di secondo livello, l'impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica di ottemperare agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili deve essere evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 2 del presente Atto. Tale relazione deve dettagliare la non fattibilità di tutte le opzioni tecnologiche disponibili. Nei casi in cui la suddetta relazione non sia dovuta, il progettista deve comunicare tali informazioni al Comune, secondo le modalità individuate dal Comune stesso.

C.4. INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI PER I SOLI EDIFICI DOTATI DI POSTI AUTO

1. Devono essere rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:
 - 1.1 negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, dotati di parcheggio situato all'interno o in adiacenza dell'edificio, si distinguono le seguenti casistiche:

- a) nel caso di edifici dotati di parcheggi con posti auto ad accesso pubblico (es. parcheggi di supermercati, centri commerciali, aeroporti, ecc.) compresi nel campo di applicazione di cui all'art. 3, commi 6 e 7, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella tabella successiva, nei casi ivi previsti.

Edifici non residenziali con parcheggio situato all'interno o adiacente (posti auto ad accesso pubblico)	N. posti auto	Obblighi previsti		
		N. minimo di punti di ricarica	N. minimo di punti di ricarica	
		Tipologia A Pn ≥7,4 kW e con almeno 32 A per ogni singola fase	Tipologia B punti di ricarica in corrente continua Pn ≥ 50 kW	
EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI esclusivamente nei seguenti casi: a) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; b) il parcheggio è adiacente all'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.	11 - 20	1	-	
	21 - 100	1 per ogni 20 posti auto	-	
	101 - 250	1 per ogni 50 posti auto	-	
	251 - 500		1	
	501 - 1000		2	
	>1000		3	
	>10	Per almeno 1 posto auto su 5 <i>realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto mediante tubi corrugati di diametro d</i>		
		Canalizzazione interna alle strutture murarie		<i>d ≥ 25 mm</i>
		Canalizzazione interrata		<i>d ≥ 90 mm</i>

- b) nel caso di parcheggi con posti auto ad accesso privato (es. parcheggi aziendali per dipendenti, per flotte ecc.) compresi nel campo di applicazione di cui all'art. 3, commi 6 e 7, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella tabella successiva, nei casi ivi previsti.

Edifici non residenziali con parcheggio situato all'interno o adiacente (posti auto ad accesso privato)	N. posti auto	Obblighi previsti	
		N. minimo di punti di ricarica	N. minimo di punti di ricarica
		Tipologia A P _n ≥ 7,4 kW e con almeno 32 A per ogni singola fase	Tipologia B punti di ricarica in corrente continua P _n ≥ 50 kW
EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI esclusivamente nei seguenti casi: a) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; b) il parcheggio è adiacente all'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.	11 - 20	2	-
	21 - 100	2 per ogni 20 posti auto	-
	101 - 500	2 per ogni 50 posti auto	-
	501 - 1000		1
	>1000		2
	>10	Per almeno 1 posto auto su 5 <i>realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto mediante tubi corrugati di diametro d</i>	
		Canalizzazione interna alle strutture murarie	$d \geq 25 \text{ mm}$
		Canalizzazione interrata	$d \geq 90 \text{ mm}$

1.2 negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, dotati di parcheggio con più di dieci posti auto situato all'interno o in adiacenza dell'edificio, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella tabella successiva, nei casi ivi previsti.

Edifici residenziali con parcheggio situato all'interno o adiacente	N. posti auto	Obblighi previsti		
EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI esclusivamente nei seguenti casi: c) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; d) il parcheggio è adiacente all'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.	>10	Per tutti i posti auto <i>realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l'impianto elettrico mediante tubi corrugati di diametro d</i>	$d \geq 25 \text{ mm}$	Canalizzazione interna alle strutture murarie
			$d \geq 90 \text{ mm}$	Canalizzazione interrata

Le infrastrutture di canalizzazioni di cui al punto 1.2 devono essere realizzate con tubi corrugati conformi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici civili.

Gli obblighi di cui al punto 1.1 sono applicati nel rispetto dei seguenti principi generali:

- le canalizzazioni necessarie a consentire la realizzazione dell'impianto elettrico per alimentare dispositivi di ricarica al servizio di ciascun posto auto devono essere realizzate con tubi corrugati conformi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici civili e con diametri minimi pari a quelli previsti nelle relative tabelle;
- gli obblighi previsti si intendono assolti anche qualora:
 - in luogo di 10 punti di Tipologia A venga installato un sistema di carica di Tipologia B;
 - in luogo di 2 sistemi di Tipologia B venga installato un sistema di carica ultraveloce con potenza almeno

- iii. pari o superiore a 150 kW;
in luogo di 4 sistemi di tipologia B venga installato un sistema di carica ultraveloce con potenza almeno pari o superiore a 350 kW;
 - iv. solo per edifici con posti auto ad accesso privato: in luogo di un sistema di carica di Tipologia B vengano installati 10 punti di Tipologia A;
- c) le infrastrutture di ricarica installate devono essere in grado di fornire servizi di tipo V1G / "smart charging", ovvero V2G nel caso i veicoli possano erogare servizi alla rete attraverso le infrastrutture di ricarica;
- d) in presenza di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici devono essere utilizzati materiali, adottate soluzioni progettuali ed accorgimenti tecnici che limitino la probabilità di innesco dell'incendio e la successiva propagazione dello stesso anche all'interno dell'opera da costruzione e ad altre limitrofe;
- e) l'installazione di tali infrastrutture deve garantire la sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di manutenzione nonché la sicurezza dei soccorritori;
- f) per le sole infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico, ciascun gestore sarà tenuto a trasmettere alla Piattaforma Unica Nazionale, prevista nell'ambito del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica – PNIRE, le informazioni definite a seguito dello sviluppo della stessa piattaforma, previsto dal decreto di attuazione dell'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge del 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, secondo modalità e obblighi definiti nell'ambito del predetto decreto attuativo.
2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano:
- a) per gli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
 - b) per gli interventi per i quali, siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;
 - c) qualora le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
 - d) qualora il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;
 - e) per gli edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

SEZIONE D. - REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

1. Le disposizioni della presente Sezione D. si applicano agli edifici esistenti sottoposti a interventi di riqualificazione energetica di cui alla categoria 4 dell'art. 1 del presente Allegato, aventi destinazione d'uso appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

D.1 CONTROLLO DELLE PERDITE PER TRASMISSIONE

1. Il requisito si intende soddisfatto se i valori di trasmittanza termica in sezione corrente U_{sc} dei componenti dell'involucro oggetto di intervento sono inferiori o uguale a quelli indicati nelle tabelle di cui ai seguenti punti D.1.1, D.1.2, D.1.3 e D.1.4, e sono rispettate le condizioni di cui ai successivi punti D.1.5 e D.1.6. I valori tabellari sono indicizzati sulla base della zona climatica e della decorrenza a partire dalla quale devono essere applicati.

Per i calcoli funzionali alle verifiche di cui al presente paragrafo, si utilizzano le misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde.

La verifica della trasmittanza per le strutture opache va condotta per tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente dall'orientamento, dallo spessore e dalla stratigrafia delle diverse porzioni, secondo le tipologie indicate dalle tabelle di cui ai punti D.1.1, D.1.2, D.1.3.

Ciascun ponte termico tra diverse tipologie di strutture opache va attribuito equamente a ciascuna delle due strutture incidenti che collega.

D.1.1 TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI: CHIUSURE OPACHE VERTICALI

1. Il valore della trasmittanza termica in sezione corrente (U_{sc}) per le chiusure opache verticali (pareti delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, e verso locali non climatizzati) deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella seguente:

Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l'esterno soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m^2K)
D	0,32
E	0,28
F	0,26

D.1.2 TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI: CHIUSURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE SUPERIORI

1. Ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica in sezione corrente (U_{sc}) per le strutture opache orizzontali o inclinate superiori (coperture), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, deve essere inferiore o uguale a quello riportato, in funzione della fascia climatica di riferimento, nella seguente tabella:

Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m^2K)
D	0,26
E	0,24
F	0,22

D.1.3 TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI: CHIUSURE OPACHE ORIZZONTALI INFERIORI

1. Ad eccezione per la categoria E.8, il valore della trasmittanza termica in sezione corrente (U_{sc}) per le strutture opache orizzontali inferiori (strutture di pavimento), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, deve essere inferiore o uguale a quello riportato, in funzione della fascia climatica di riferimento, nella seguente tabella:

Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m^2K)
D	0,32
E	0,29
F	0,28

D.1.4 TRASMITTANZA TERMICA E FATTORE DI TRASMISSIONE SOLARE DELLE CHIUSURE TRASPARENTI

1. Ad eccezione per la categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, comprensive degli infissi e non tenendo conto della componente oscurante, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella seguente:

Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti verso l'esterno, e verso ambienti non riscaldati soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m^2K)
D	1,80
E	1,40
F	1,00

2. Inoltre, sempre ad eccezione per la categoria E.8, per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, il valore del fattore di trasmissione solare totale (g_{gl+sh}) della componente finestrata, calcolato ai sensi delle norme tecniche di riferimento (UNI EN ISO 52022-1, UNI EN ISO 52022-3 e UNI EN 14501), deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella seguente.

Valore del fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud in presenza di una schermatura mobile

Zona climatica	g_{gl+sh}
Tutte le zone	0,35

Ai fini del soddisfacimento di tale requisito, nel calcolo è possibile tener conto di qualsiasi tipologia di schermatura, cioè anche dell'eventuale contributo delle chiusure oscuranti oltre che delle schermature mobili.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione di secondo livello e di riqualificazione energetica, ai fini dell'ottemperanza del requisito, la trasmittanza delle chiusure trasparenti/opache può essere valutata ai sensi delle metodologie di prova o di calcolo. In particolare, per quanto concerne i serramenti soggetti alla norma di prodotto UNI EN 14351-1 la trasmittanza termica può essere valutata ai sensi della norma UNI EN ISO 10077-1 con il metodo del serramento campione/normalizzato e con le relative regole di estensione dei risultati previsti dalla UNI EN 14351-1 stessa. Per la valutazione della trasmittanza termica delle porte industriali, commerciali e da garage sono di riferimento le norme UNI EN 13241-1, UNI EN 12428, UNI EN ISO 10077-1 ed UNI EN ISO 10077-2. Per la valutazione della trasmittanza termica delle porte pedonali motorizzate (automatiche) sono di riferimento le norme UNI EN 16361, UNI EN ISO 12567-1, UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2.

D.1.5 TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI: PARETI DI SEPARAZIONE

1. Ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere inferiore o uguale a $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali, e inclinate, ed inferiore a $2,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ nel caso di chiusure trasparenti comprensive di infissi.
2. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, sempreché questi siano adiacenti ad ambienti a temperatura controllata o climatizzati. I limiti di cui sopra possono essere omessi qualora tali ambienti risultino aerati tramite aperture permanenti rivolte verso l'esterno.

D.1.6 CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media ponderata della rispettiva facciata.
2. Nel caso di strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non climatizzati, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura moltiplicata per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1, in forma tabellare.
3. Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza equivalente delle strutture tenendo conto dell'effetto del terreno calcolata secondo UNI EN ISO 13370.
4. I valori di trasmittanza delle tabelle di cui ai punti D.1.1, D.1.2, e D.1.3 si considerano comprensive dei ponti termici all'interno delle strutture oggetto di riqualificazione (ad esempio ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione.
5. In caso di interventi di riqualificazione energetica dell'involucro opaco che prevedano l'isolamento termico dell'interno dell'involucro edilizio o l'isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze delle tabelle di cui ai punti D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4, sono incrementati del 30%.
6. Per gli edifici dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare residenziale o assimilata, in caso di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o l'installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, al rispetto dei requisiti di cui ai punti D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4 si aggiunge l'obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore, quest'ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.
7. Per tutti gli edifici la verifica del rispetto delle prescrizioni sopra richiamate può essere omessa nel caso si proceda alla verifica, per l'intero edificio oggetto di intervento, delle prescrizioni di cui alla precedente Sezione B requisito B.2.

D.2 CONFIGURAZIONE IMPIANTI TERMICI

1. Nel caso di sostituzione del generatore di calore, nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione dell'impianto esistente di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compresa la trasformazione dell'impianto centralizzato mediante il distacco anche di un solo utente/condomino, è fatto obbligo di realizzare preliminarmente una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto, sulla base dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:
 - a) impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
 - b) impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
 - c) le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
 - d) impianto centralizzato di cogenerazione;
 - e) stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;
 - f) per gli edifici non residenziali l'installazione di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 5120-1 e successive modifiche o integrazioni.
2. Nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti, nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell'Allegato 1 è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva, qualora quest'ultima fosse prevista. È possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un'analoga o migliore prestazione energetica riferita all'intero edificio mediante l'utilizzo di una diversa tipologia d'impianto.
3. Per impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013, nel caso di sostituzione del generatore di calore o di ristrutturazione dell'impianto esistente, o nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti è obbligatorio il collegamento ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

4. È possibile derogare a quanto stabilito dal precedente comma 3 nei casi in cui:
- a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 3, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
 - b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
 - c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
 - d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi a condensazione;
 - e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
5. Per accedere alle deroghe di cui al comma 4, è obbligatorio:
- i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore al valore limite calcolato con la formula $(90 + 2 \log P_n)$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW;
 - ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
 - iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore al valore limite calcolato con la formula $(90 + 3 \log P_n)$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.
 - iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.

D.3 INTEGRAZIONE FER

1. Per gli interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, ove tecnicamente economicamente e funzionalmente fattibili, è fatto obbligo prevedere nella progettazione energetica, l'adozione di impianti o sistemi tecnici di produzione di energia mediante sfruttamento da fonti rinnovabili (autoproduzione).
2. Il requisito si intende soddisfatto se sono rispettati i livelli di produzione di energia da FER indicati ai successivi punti D.3.1 per quanto riguarda la copertura del fabbisogno di energia termica dell'edificio (autoconsumo), e D.3.2 per quanto riguarda la produzione di energia elettrica.
3. L'obbligo di cui al comma 2 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui ai successivi punti D.3.1 e D.3.2. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.
4. Fatti salvi i casi di alimentazione tramite le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento e le condizioni alternative di soddisfacimento del requisito, gli impianti a fonti rinnovabili installati per adempiere agli obblighi di cui alla presente sezione sono realizzati all'interno o sugli edifici ovvero nelle loro pertinenze.

Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

5. Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti su tetti a falda, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

D.3.1 APPORTO DI ENERGIA TERMICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

1. Il requisito, si intende soddisfatto se garantisce la copertura:
- a) del 50% dei fabbisogni di energia primaria previsto per la produzione di acqua calda sanitaria.
- Il requisito non si applica nel caso di edifici esistenti il cui consumo standard di acqua calda sanitaria sia inferiore a 40 litri/giorno.
- La copertura può non essere garantita qualora l'installazione dei necessari sistemi tecnici risulti non praticabile o non efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi devono essere individuate soluzioni alternative efficienti in termini di costi, da motivare nella relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 2, dell'Atto.
- b) del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

2. I limiti di cui al precedente comma 1, lett b) è:

- ridotto del 50% per gli edifici situati nei centri storici come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti;
- maggiorato di cinque punti percentuali per gli edifici pubblici.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica A (ovvero A1, A2, A3 o A4).

4. Gli obblighi di cui al presente punto D.3.1 si intendono soddisfatti anche con il rispetto delle seguenti condizioni alternative:

- a) mediante il collegamento ad una rete di teleriscaldamento, così come definito dell'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purché il teleriscaldamento copra l'intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l'intero fabbisogno energia termica per raffrescamento;
- b) ad eccezione degli interventi per i quali occorre rispettare i requisiti di cui al requisito B.8 con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in B.7.4.

D.3.2 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

1. Nei casi di cui al punto D.3, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell'edificio, attraverso l'installazione sopra o all'interno del fabbricato o nelle relative pertinenze, di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio.

2. A tale fine, in caso di edifici esistenti, la potenza elettrica, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

$$P = S_q \times 0.025$$

dove:

S_q è la superficie coperta del fabbricato misurata in m²

3. Il limite di cui al precedente punto 2 è:

- ridotto del 50% per gli edifici situati nei centri storici come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti;
- incrementato del 10% per gli edifici pubblici.

4. Gli obblighi di cui al punto D.3.2 si intendono soddisfatti anche con il rispetto delle seguenti condizioni alternative:

- a) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi;
- b) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in B.7.4, o con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU), come definito in Allegato 1, alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento.
- c) mediante la partecipazione, in quote equivalenti, a comunità energetiche rinnovabili situate nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo purché sia coperta la potenza elettrica P di cui al precedente comma 2.

D.3.3 CONDIZIONI APPLICATIVE

1. Gli edifici e gli impianti non di processo devono essere progettati per assicurare, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale unitamente al benessere termo-igrometrico e la qualità dell'aria interna.

2. Nei casi di intervento di ristrutturazione di un impianto termico, l'impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica di ottemperare agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili deve essere evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 2 del presente Atto. Tale relazione deve dettagliare la non fattibilità di tutte le opzioni tecnologiche disponibili. Nei casi in cui la suddetta relazione non sia dovuta, il progettista deve comunicare tali informazioni al Comune, secondo le modalità individuate dal Comune stesso.

D.4 REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEI SISTEMI DI GENERAZIONE

D.4.1 RENDIMENTO DEI GENERATORI DI CALORE A COMBUSTIBILE LIQUIDO E GASSOSO

1. Il rendimento di generazione utile minimo, riferito al potere calorifico inferiore, per caldaie a combustibile liquido e gassoso è pari a $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.
2. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni suddette, in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più utenze e sia di tipo collettivo ramificato, si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) installazione di caldaie che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $85 + 3 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
 - b) in alternativa alla lettera a), installazione di apparecchio avente efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente (η_s) in conformità al Regolamento UE n. 813/2013;
 - c) predisposizione di una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del comma 1, da allegare al libretto di impianto di cui alla DGR 1578/2014 e successive modificazioni.

D.4.2 RENDIMENTO DELLE POMPE DI CALORE E MACCHINE FRIGORIFERE

1. Per le pompe di calore e macchine frigorifere, sono rispettati i requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign (Regolamento 2017/1369/UE e successive modificazioni), stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione.
2. La prestazione delle apparecchiature deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità ai regolamenti sopra citati e alle norme tecniche applicabili.

D.5 REQUISITI DEGLI IMPIANTI

D.5.1 REQUISITI DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della Direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2017/1369, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito:
 - a) calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico di riscaldamento e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite al punto B.2.2.2 per l'edificio di riferimento;
 - b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica;
 - c) nel caso degli impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.
2. Nel caso di sostituzione del generatore di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al precedente punto 1 lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
 - i. i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un rendimento termico utile nominale indicato nel precedente punto D.4.1, fino all'entrata in vigore di requisiti minimi di maggiore efficienza definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della Direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2017/1369;
 - ii. le nuove pompe di calore, rispettino i requisiti riportati nel punto precedente D.4.2;
 - iii. nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831-1:2018;
 - iv. nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

D.5.2 REQUISITI DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della Direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2017/1369, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori, si applica quanto previsto di seguito:
 - a. calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite al punto B.2.b.2 per l'edificio di riferimento;
 - b. installazione, ove tecnicamente possibile, di sistemi di regolazione per singolo ambiente e di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.
2. Nel caso di sostituzione di macchine frigorifere, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
 - i. le nuove macchine frigorifere elettriche o a gas, rispettano i requisiti riportati nel precedente punto D.4.2;

- ii. nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.
3. Nel caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW, la relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto può essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. 37/2008.

D.5.3 REQUISITI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IDRICO-SANITARI

1. Nel caso di nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della Direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2017/1369, si procede al calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto tecnologico idrico-sanitario e alla verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite al punto B.2.2.2 per l'edificio di riferimento
2. Nel caso di sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione dell'acqua calda sanitaria negli impianti esistenti di cui al precedente punto, devono essere rispettati i requisiti minimi definiti ai precedenti punti D.4.1 e D.4.2., fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari suddetti, le precedenti indicazioni non si applicano nel caso di installazione o sostituzione di scaldacqua unifamiliari.

D.5.4 REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

1. Per tutte le categorie di edifici, con l'esclusione della categoria E.1, fatta eccezione dei collegi, conventi case di pena caserme, nonché della categoria E.1 (3) in caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono avere i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della Direttiva 2009/125/CE e dal Regolamento (UE) 2017/1369. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

D.5.5 REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE

1. In caso di sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono avere i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della Direttiva 2009/125/CE e dal Regolamento (UE) 2017/1369. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

D.6 ADOZIONE DI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

1. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico o di sostituzione del generatore di calore:

- a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;
- b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria la installazione di sistemi per la contabilizzazione diretta del calore e la termoregolazione per singola unità immobiliare, ove tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto;
- c) nei casi in cui la installazione di sistemi di contabilizzazione diretta di cui al punto b) non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, si ricorre all'installazione di sistemi di contabilizzazione indiretta tramite dispositivi (ripartitori) applicati a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
- d) a seguito della installazione dei sistemi e dei dispositivi di cui ai precedenti punti b) e c), la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, se realizzata in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione

di detti dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali che alla data del 1° ottobre 2015 risultino già dotati dei dispositivi di cui ai precedenti punti b) e c), ove si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

2. Negli impianti termici per la climatizzazione invernale di nuova installazione, aventi potenza termica nominale del generatore maggiore di 35 kW è obbligatoria l'installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore del volume di acqua di reintegro per l'impianto di riscaldamento. Le letture dei contatori installati dovranno essere riportate sul libretto di impianto.

3. Negli edifici esistenti in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare, a condizione che la loro installazione garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di rimborso inferiore a 6 anni o qualora non sia tecnicamente realizzabile. La mancata installazione di tali sistemi per effetto delle condizioni suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 2 dell'Atto.

4. Gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo di Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o integrazioni, a condizione che la loro installazione garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di rimborso inferiore a 6 anni o qualora non sia tecnicamente realizzabile. La mancata installazione di tali sistemi per effetto delle condizioni suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 2 dell'Atto.

D.7 INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

1. Per favorire la diffusione della mobilità elettrica, negli edifici esistenti non residenziali dotati di più di venti posti auto è installato almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

1.1 negli edifici non residenziali dotati di parcheggio situato all'interno o in adiacenza dell'edificio, si applicano i seguenti requisiti:

a) nel caso di edifici dotati di parcheggi con posti auto ad accesso pubblico (es. parcheggi di supermercati, centri commerciali, aeroporti, ecc.) compresi nel campo di applicazione di cui all'art. 3, commi 6 e 7, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella tabella successiva, nei casi ivi previsti.

Edifici non residenziali con parcheggio situato all'interno o adiacente (posti auto ad accesso pubblico)	N. posti auto	Obblighi previsti	
		N. minimo di punti di ricarica	N. minimo di punti di ricarica
		Tipologia A Pn $\geq 7,4$ kW e con almeno 32 A per ogni singola fase	Tipologia B punti di ricarica in corrente continua Pn ≥ 50 kW
TUTTI GLI EDIFICI NON RESIDENZIALI ESISTENTI, ANCHE SE NON SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE , con la seguente declinazione: a) il 50%, arrotondato per difetto, dei valori indicati nelle colonne di appartenenza; b) entro il 01/01/2030 il 100% dei valori indicati nelle colonne di appartenenza.	21 - 100	2 per ogni 20 posti auto	-
	101 - 250	2 per ogni 50 posti auto	1
	251 - 500		2
	501 - 1000		3
	>1000		4

b) nel caso di parcheggi con posti auto ad accesso privato (es. parcheggi aziendali per dipendenti, per flotte ecc.) compresi nel campo di applicazione di cui all'art. 3, commi 6 e 7, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella tabella successiva, nei casi ivi previsti.

Edifici non residenziali con parcheggio situato all'interno o adiacente (posti auto ad accesso privato)	N. posti auto	Obblighi previsti	
		N. minimo di punti di ricarica	N. minimo di punti di ricarica
		Tipologia A Pn $\geq 7,4$ kW e con almeno 32 A per ogni singola fase	Tipologia B punti di ricarica in corrente continua Pn ≥ 50

			kW
TUTTI GLI EDIFICI NON RESIDENZIALI ESISTENTI, ANCHE SE NON SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE, con la seguente declinazione: a) il 50%, arrotondato per difetto, dei valori indicati nelle colonne di appartenenza; b) entro il 01/01/2030 il 100% dei valori indicati nelle colonne di appartenenza.	21 - 100	3 per ogni 20 posti auto	-
	101 - 500	3 per ogni 50 posti auto	1
	501 - 1000		2
	>1000		3

Gli obblighi di cui al punto 1.1 sono applicati nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) le canalizzazioni necessarie a consentire la realizzazione dell'impianto elettrico per alimentare dispositivi di ricarica al servizio di ciascun posto auto devono essere realizzate con tubi corrugati conformi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici civili e con diametri minimi pari a quelli previsti nelle relative tabelle;
- b) gli obblighi previsti si intendono assolti anche qualora:
 - i. in luogo di 10 punti di Tipologia A venga installato un sistema di carica di Tipologia B;
 - ii. in luogo di 2 sistemi di Tipologia B venga installato un sistema di carica ultraveloce con potenza almeno pari o superiore a 150 kW;
 - iii. in luogo di 4 sistemi di tipologia B venga installato un sistema di carica ultraveloce con potenza almeno pari o superiore a 350 kW;
 - iv. solo per edifici con posti auto ad accesso privato: in luogo di un sistema di carica di Tipologia B vengano installati 10 punti di Tipologia A.
- c) le infrastrutture di ricarica installate devono essere in grado di fornire servizi di tipo V1G / "smart charging", ovvero V2G nel caso i veicoli possano erogare servizi alla rete attraverso le infrastrutture di ricarica;
- d) in presenza di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici devono essere utilizzati materiali, adottate soluzioni progettuali ed accorgimenti tecnici che limitino la probabilità di innesco dell'incendio e la successiva propagazione dello stesso anche all'interno dell'opera da costruzione e ad altre limitrofe;
- e) l'installazione di tali infrastrutture deve garantire la sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di manutenzione nonché la sicurezza dei soccorritori;
- f) per le sole infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico, ciascun gestore sarà tenuto a trasmettere alla Piattaforma Unica Nazionale, prevista nell'ambito del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica – PNIRE, le informazioni definite a seguito dello sviluppo della stessa piattaforma, previsto dal decreto di attuazione dell'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge del 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, secondo modalità e obblighi definiti nell'ambito del predetto decreto attuativo.

2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano:

- a) per gli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
- b) qualora le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
- c) per gli edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

SEZIONE E. - QUADRO DI SINTESI

Al fine di semplificare l'applicazione del presente atto, nelle Tabelle che seguono sono riportati:

- l'abaco dei requisiti;

- il riepilogo dei requisiti e delle verifiche da eseguire in funzione della tipologia e del livello di intervento.

ABACO DEI REQUISITI E DELLE SPECIFICHE

SEZ		CO D	REQUISITO	COD	SPECIFICHE
A	A.1	Controllo della condensazione			
		A.2	Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo		
		A.3	Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici		
		A.4	Requisiti degli impianti	A.4.1	Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili
				A.4.2	Requisiti delle unità di microcogenerazione
				A.4.3	Requisiti per impianti di sollevamento
		A.5	Requisiti degli impianti per il riconoscimento quota FER	A.5.1	Impianti alimentati da biomasse combustibili
				A.5.2	Pompe di calore
		A.6	Sistemi alternativi ad alta efficienza		
	B	B.1	Controllo delle perdite per trasmissione	B.1.1	Coefficiente globale di scambio termico
				B.1.2	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione
		B.2	Prestazione energetica globale e parziale		
		B.3	Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo	B.3.1	Protezione delle chiusure esposte all'irraggiamento solare
				B.3.2	Controllo dell'area solare equivalente estiva
				B.3.3	Protezione delle chiusure opache
		B.4	Allacciamento a reti di teleriscaldamento / teleraffrescamento		

	B.5	Adozione di sistemi di regolazione e controllo		
	B.6	Configurazione impianti termici		
	B.7	Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER)	B.7.1	Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili
			B.7.2	Produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili
			B.7.3	Condizioni applicative
			B.7.4	Caratteristiche minime delle unità di microcogenerazione
B.8	Requisiti degli Edifici ad energia quasi zero			
B.9	Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici	B.9.1	Dotazione minima di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici	
C	C.1	Controllo delle perdite per trasmissione	C.1.1	Coefficiente globale di scambio termico
			C.1.2	Trasmittanza termica dei componenti edilizi
	C.2	Requisiti degli impianti		
	C.3	Integrazione FER	C.3.1	Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili
			C.3.2	Produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili
	C.4	Integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici per i soli edifici dotati di posti auto		
D	D.1	Controllo delle perdite per trasmissione	D.1.1	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache verticali
			D.1.2	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache orizzontali o inclinate superiori
			D.1.3	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache orizzontali inferiori
			D.1.4	Trasmittanza termica e fattore di trasmissione solare delle chiusure trasparenti
			D.1.5	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione
			D.1.6	Condizioni particolari
	D.2	Configurazione impianti termici		

	D.3	Integrazione FER	D.3.1	Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili
			D.3.2	Produzione di energia elettrica fonti energetiche rinnovabili
	D.4	Requisiti di efficienza energetica dei sistemi di generazione	D.4.1	Rendimento dei generatori di calore a combustibile liquido e gassoso
			D.4.2	Rendimento delle pompe di calore e macchine frigorifere
	D.5	Requisiti degli impianti	D.5.1	Requisiti degli impianti termici di climatizzazione invernale
			D.5.2	Requisiti degli impianti termici di climatizzazione estiva
			D.5.3	Requisiti degli impianti tecnologici idrico-sanitari
			D.5.4	Requisiti degli impianti di illuminazione
			D.5.5	Requisiti degli impianti di ventilazione
	D.6	Adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione		
	D.7	Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici		

REQUISITI E DELLE VERIFICHE DA ESEGUIRE IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA E DEL LIVELLO DI INTERVENTO

CATEGORIA E TIPOLOGIA DI INTERVENTO (AMBITO APPLICAZIONE)	DESCRIZIONE LIVELLI DI INTERVENTO	REQUISITI E SPECIFICHE FABBRICATO	REQUISITI E SPECIFICHE EDIFICIO	REQUISITI E SPECIFICHE RICARICA VE	FER
					REQUISITI E SPECIFICHE FER D.Lgs 199/2021 agg. con D.Lgs 5/2026
1 EDIFICI NUOVI (art.3, comma 2, lett. a)	Edifici di nuova costruzione o oggetto di demolizione e ricostruzione	A.1 Controllo della condensazione A.2 Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo B.1.1 Coefficiente globale di scambio termico (H'T) B.1.2 Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione B.2 Prestazione energetica globale e parziale (verifica con Ed. riferimento: EPH,nd; EPC,nd) B.3.1 Protezione delle chiusure esposte all'irraggiamento solare (% schermature; fattore g) B.3.2 Controllo dell'area solare equivalente estiva (Asol,est/Asup,utile) B.3.3 Protezione delle chiusure opache (Ms; YIE)	A.3 Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici A.4 Requisiti degli impianti (A.4.1, A.4.2, A.4.3) A.6 Sistemi alternativi ad alta efficienza B.2 Prestazione energetica globale e parziale (verifica con Ed. riferimento: EPgl,tot; ηH [-]; ηW, ηC) B.4 Teleriscaldamento/teleraffrescamento B.5 Adozione di sistemi di regolazione e controllo (sistemi regolazione e controllo; BACS) B.6 Configurazione impianto termico B.8 Requisiti NZEB	B.9.1 Dotazione minima per la ricarica dei veicoli elettrici	A.5 Requisiti degli impianti per il riconoscimento quota FER (A.5.1 - biomassa, A.5.2 - PdC) B.7 Produzione e utilizzo FER (aggiornato con Art. 26, c.1; Art. 26, c.2)

CATEGORIA E TIPOLOGIA DI INTERVENTO (AMBITO APPLICAZIONE)		DESCRIZIONE LIVELLI DI INTERVENTO	REQUISITI E SPECIFICHE FABBRICATO	REQUISITI E SPECIFICHE EDIFICIO	REQUISITI E SPECIFICHE RICARICA VE	FER
						REQUISITI E SPECIFICHE FER D.Lgs 199/2021 agg. con D.Lgs 5/2026
1 A	AMPLIAMENT O MAGGIORE DEL 15% O COMUNQUE SUPERIORE A 500 m ³ (art.3 comma 3 lett. a) - IMPIANTI NUOVI	Realizzazione di nuovi volumi climatizzati (anche attraverso la trasformazione di volumi esistenti) con un volume lordo superiore al 15% di quello esistente, o comunque superiore a 500 m ³ , con nuovi impianti.	A.1 Controllo della condensazione A.2 Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo B.1.1 Coefficiente globale di scambio termico (H'T) B.1.2 Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione B.2 Prestazione energetica globale e parziale (verifica con Ed. riferimento: EPH,nd; EPC,nd) B.3.1 Protezione delle chiusure esposte all'irraggiamento solare (% <i>schermature; fattore g</i>) B.3.2 Controllo dell'area solare equivalente estiva (<i>Asol,est/Asup,utile</i>) B.3.3 Protezione delle chiusure opache (<i>Ms; YIE</i>)	A.3 Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici A.4 Requisiti degli impianti (A.4.1, A.4.2, A.4.3) A.6 Sistemi alternativi ad alta efficienza B.2 Prestazione energetica globale e parziale (verifica con Ed. riferimento: EPgl,tot; ηH [-]; ηW, ηC) B.4 Teleriscaldamento/t eleraffrescamento B.5 Adozione di sistemi di regolazione e controllo (sistemi regolazione e controllo; BACS) B.6 Configurazione impianto termico	B.9.1 (Dotazione minima per la ricarica dei veicoli elettrici) <i>nel caso di realizzazione ex novo o incremento di posti auto, qualora il numero complessivo di posti auto presenti totali (esistenti + nuove realizzazioni) raggiunga i limiti previsti</i>	A.5 Requisiti degli impianti per il riconoscimento quota FER (A.5.1 - biomassa, A.5.2 - PdC) B.7 Produzione e utilizzo FER (aggiornato con Art. 26, c.1; Art. 26, c.2)
1 B	AMPLIAMENT O MAGGIORE DEL 15% O COMUNQUE SUPERIORE A 500 m ³ (art.3 comma 3 lett. a) - collegato ad IMPIANTO ESISTENTE	Realizzazione di nuovi volumi climatizzati (anche attraverso la trasformazione di volumi esistenti) con un volume lordo superiore al 15% di quello esistente, o comunque superiore a 500 m ³ , collegato ad impianto esistente.	A.1 Controllo della condensazione A.2 Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo B.1.1 Coefficiente globale di scambio termico (H'T) B.3.1 Protezione delle chiusure esposte all'irraggiamento solare (% <i>schermature; fattore g</i>) B.3.2 Controllo dell'area solare equivalente estiva (<i>Asol,est/Asup,utile</i>)	A.3 Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici A.4 Requisiti degli impianti (A.4.1, A.4.2, A.4.3) A.6 Sistemi alternativi ad alta efficienza B.4 Teleriscaldamento/t eleraffrescamento B.5 Adozione di sistemi di regolazione e controllo (sistemi regolazione e controllo; BACS) B.6 Configurazione impianto termico	B.9.1 (Dotazione minima per la ricarica dei veicoli elettrici) <i>nel caso di realizzazione ex novo o incremento di posti auto, qualora il numero complessivo di posti auto presenti totali (esistenti + nuove realizzazioni) raggiunga i limiti previsti</i>	A.5 Requisiti degli impianti per il riconoscimento quota FER (A.5.1 - biomassa, A.5.2 - PdC)

CATEGORIA E TIPOLOGIA DI INTERVENTO (AMBITO APPLICAZIONE)		DESCRIZIONE LIVELLI DI INTERVENTO	REQUISITI E SPECIFICHE FABBRICATO	REQUISITI E SPECIFICHE EDIFICIO	REQUISITI E SPECIFICHE RICARICA VE	FER
						REQUISITI E SPECIFICHE FER D.Lgs 199/2021 agg. con D.Lgs 5/2026
1 C	AMPLIAMENTO MAGGIORE DEL 15% O COMUNQUE SUPERIORE A 500 m3 (art.3 comma 3 lett. a) - e contestuale ristrutturazione importante o riqualificazione e energetica	Realizzazione di nuovi volumi climatizzati (anche attraverso la trasformazione di volumi esistenti) con un volume lordo superiore al 15% di quello esistente, o comunque superiore a 500 m³ e contestuale ristrutturazione importante o riqualificazione energetica.	Rispetto dei requisiti previsti sia per la parte ampliata, sia per quella esistente ristrutturata o riqualificata, mantenendo distinte le verifiche e le relazioni di cui all'art. 8 del presente Atto.			
2	AMPLIAMENTO INFERIORE O UGUALE AL 15% o A 500 m3 (art.3 comma 3 lett. b)	Realizzazione di nuovi volumi climatizzati (anche attraverso la trasformazione di volumi esistenti) con un volume lordo inferiore o uguale al 15% di quello esistente, o comunque a 500 m³	Rispetto dei requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche a seconda che gli interventi insistano su una superficie di involucro superiore o inferiore al 25% della superficie disperdente, intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa la parte ampliata.			

CATEGORIA E TIPOLOGIA DI INTERVENTO (AMBITO APPLICAZIONE)		DESCRIZIONE LIVELLI DI INTERVENTO	REQUISITI E SPECIFICHE FABBRICATO	REQUISITI E SPECIFICHE EDIFICIO	REQUISITI E SPECIFICHE RICARICA VE	FER
						REQUISITI E SPECIFICHE FER D.Lgs 199/2021 agg. con D.Lgs 5/2026
3	RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI PRIMO LIVELLO (art.3 comma 2 lett. b) punto i)	Interventi sull'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) E CONTEMPORANEA ristrutturazione o nuova installazione dell'impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio	A.1 Controllo della condensazione A.2 Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo B.1.1 Coefficiente globale di scambio termico (H'T) B.1.2 Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione B.2 Prestazione energetica globale e parziale (verifica con Ed. riferimento: EPH,nd; EPC,nd) B.3.1 Protezione delle chiusure esposte all'irraggiamento solare (% <i>schermature</i>; <i>fattore g</i>) B.3.2 Controllo dell'area solare equivalente estiva (<i>Asol,est/Asup,utile</i>) B.3.3 Protezione delle chiusure opache (<i>Ms</i>; <i>YIE</i>)	A.3 Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici A.4 Requisiti degli impianti (A.4.1, A.4.2, A.4.3) A.6 Sistemi alternativi ad alta efficienza B.2 Prestazione energetica globale e parziale (verifica con Ed. riferimento: EPgl,tot; η_H [-]; η_W, η_C) B.4 Teleriscaldamento/teleraffrescamento B.5 Adozione di sistemi di regolazione e controllo (sistemi regolazione e controllo; BACS) B.6 Configurazione impianto termico	B.9.1 Dotazione minima per la ricarica dei veicoli elettrici	A.5 Requisiti degli impianti per il riconoscimento quota FER (A.5.1 - biomassa, A.5.2 - PdC) B.7 Produzione e utilizzo FER (aggiornato con D.Lgs 199/2021 agg. con D.Lgs 5/2026, All. III)

CATEGORIA E TIPOLOGIA DI INTERVENTO (AMBITO APPLICAZIONE)		DESCRIZIONE LIVELLI DI INTERVENTO	REQUISITI E SPECIFICHE FABBRICATO	REQUISITI E SPECIFICHE EDIFICIO	REQUISITI E SPECIFICHE RICARICA VE	FER
						REQUISITI E SPECIFICHE FER D.Lgs 199/2021 agg. con D.Lgs 5/2026
4	RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO (art.3 comma 2 lett. b) punto ii)	Interventi sull'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva, in qualunque modo denominati, SENZA interventi sull'impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva. Interventi sull'involucro edilizio con un'incidenza compresa tra il 25% e il 50% della superficie disperdente lorda complessiva, in qualunque modo denominati) E CONTEMPORANEA ristrutturazione o nuova installazione di impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.	A.1 Controllo della condensazione A.2 Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo C.1.1 Trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici C.1.2 Trasmittanza termica dei componenti edilizi (D.1)	A.3 Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici A.4 Requisiti degli impianti (A.4.1, A.4.2, A.4.3) A.6 Sistemi alternativi ad alta efficienza C.2 Requisiti degli impianti (se oggetto di intervento) D.2 Configurazione impianti termici (se oggetto di intervento) D.4 Requisiti di efficienza energetica dei sistemi di generazione (se oggetto di intervento) D.5 Requisiti degli impianti (se oggetto di intervento) D.6 Adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione (se oggetto di intervento)	C.4 Integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici per i soli edifici dotati di posti auto	A.5 Requisiti degli impianti per il riconoscimento quota FER (A.5.1 - biomassa, A.5.2 - PdC) C.3 Integrazione FER (aggiornato con D.Lgs 199/2021 agg. con D.Lgs 5/2026, All. III)
5	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (art.3 comma 2 lett. c)	Interventi sull'involucro edilizio con un'incidenza inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo). Interventi sugli impianti. SEGUONO ESEMPI	A.1 Controllo della condensazione A.2 Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo	A.3 Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici A.4 Requisiti degli impianti (A.4.1, A.4.2, A.4.3) A.6 Sistemi alternativi ad alta efficienza	D.7 Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (se edifici esistenti non residenziali con più di 20 posti auto)	A.5 Requisiti degli impianti per il riconoscimento quota FER (A.5.1 - biomassa, A.5.2 - PdC)
		Intervento su coperture piane o a falde (ad es: isolamento o impermeabilizzazioni)	D.1.2 Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache orizzontali o inclinate sup.			

CATEGORIA E TIPOLOGIA DI INTERVENTO (AMBITO APPLICAZIONE)	DESCRIZIONE LIVELLI DI INTERVENTO	REQUISITI E SPECIFICHE FABBRICATO	REQUISITI E SPECIFICHE EDIFICIO	REQUISITI E SPECIFICHE RICARICA VE	FER
					REQUISITI E SPECIFICHE FER D.Lgs 199/2021 agg. con D.Lgs 5/2026
		(coperture) D.1.6 Condizioni particolari			
	• Sostituzione di infissi	D.1.4 Trasmittanza termica e fattore di trasmissione solare delle chiusure trasparenti D.1.6 Condizioni particolari			
	• Intervento su pareti verticali esterne (ad esempio, rifacimento intonaco con un'incidenza compresa tra il 10% e il 25%) e contemporanea sostituzione di infissi ad essa integrate	D.1.1 Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache verticali D.1.4 Trasmittanza termica e fattore di trasmissione solare delle chiusure trasparenti D.1.6 Condizioni particolari			
	• Ristrutturazione (o nuova installazione) dell'impianto/i di riscaldamento, di raffrescamento e produzione dell'acqua calda sanitaria		D.2 Configurazione impianti termici D.5.1 Requisiti degli impianti termici di climatizzazione invernale D.5.2 Requisiti degli impianti termici di climatizzazione estiva D.5.3 Requisiti degli impianti tecnologici idrico-sanitari D.5.4 Requisiti degli impianti di illuminazione D.5.5 Requisiti degli impianti di ventilazione		D.3 Integrazione FER (aggiornato con D.Lgs 199/2021 agg. con D.Lgs 5/2026, All. III)
	• Sostituzione del solo generatore di calore e installazione di generatori di calore e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell'edificio.		D.4.1 Rendimento dei generatori di calore a combustibile liquido e gassoso D.4.2 Rendimento delle pompe di calore e macchine frigorifere		

CATEGORIA E TIPOLOGIA DI INTERVENTO (AMBITO APPLICAZIONE)		DESCRIZIONE LIVELLI DI INTERVENTO	REQUISITI E SPECIFICHE FABBRICATO	REQUISITI E SPECIFICHE EDIFICIO	REQUISITI E SPECIFICHE RICARICA VE	FER
						REQUISITI E SPECIFICHE FER D.Lgs 199/2021 agg. con D.Lgs 5/2026
6	Tutti gli edifici esistenti non residenziali, anche se non sottoposti a ristrutturazione				D.7 Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (se edifici esistenti non residenziali con più di 20 posti auto)	

ESCLUSI Nessun requisito da rispettare	Interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura) Rifacimento di porzioni di intonaco che interessano una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.
--	---

ALLEGATO 3 - METODI DI CALCOLO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA**ART. 1 FINALITÀ**

1. Il presente allegato definisce le metodologie di determinazione della prestazione energetica e i metodi di calcolo da utilizzare ai fini della verifica del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, di cui all'Allegato 2.
2. Le metodologie ed i metodi di calcolo di cui al comma 1 fanno riferimento alle norme tecniche di cui all'art 5 del presente Allegato.

ART. 2 METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone (ascensori e scale mobili).
2. La prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI in materia, riportata al successivo art. 5 comma 1 lett. a). Dette norme sono allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE.
3. Fermo restando quanto indicato ai commi 1 e 2, per la determinazione della prestazione energetica degli edifici si considerano le seguenti condizioni:
 - a) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola come energia primaria per singolo servizio energetico, con intervalli di calcolo mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia da fonte rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema. Il calcolo su base mensile si effettua con le metodologie previste dalle norme di cui al successivo art. 5 comma 1 lett. a) del presente Allegato;
 - b) si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia da fonte rinnovabile prodotta e utilizzata all'interno del confine del sistema con le condizioni di cui alla seguente lettera c);
 - c) è consentito tenere conto dell'energia da fonte rinnovabile o da cogenerazione prodotta nell'ambito del confine del sistema (in situ) alle seguenti condizioni:

- solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico (elettricità con elettricità, energia termica con energia termica, etc.);

- fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno o vettore energetico utilizzato per i servizi considerati nella prestazione energetica. L'eccedenza di energia rispetto al fabbisogno mensile, prodotto in situ che viene esportata non concorre alla prestazione energetica dell'edificio. In relazione alla cogenerazione, l'energia utilizzata dal cogeneratore viene allocata all'energia elettrica e termica prodotta dallo stesso secondo quanto segue. Indicando con a_w e a_q i fattori di allocazione all'energia elettrica e termica prodotta si ha che:

$$a_w = 1 - a_q \quad a_q = \frac{Q_{chp} \cdot \left(1 - \frac{T_0}{T_{chp}}\right)}{E_{el,pr} + Q_{chp} \cdot \left(1 - \frac{T_0}{T_{chp}}\right)}$$

dove:

Q_{chp} è il calore cogenerato dall'unità di cogenerazione, espresso in MWh;

T_0 è la media su base annuale della temperatura ambiente, espressa in K;

T_{chp} è la temperatura media del fluido distribuito a valle del cogeneratore, espressa in K;

$E_{el,pr}$ è l'energia elettrica prodotta dall'unità di cogenerazione, espressa in MWh.

- nel calcolo del fabbisogno energetico annuale globale di cui alla lettera b), l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, in eccedenza ed esportata in alcuni mesi, non può essere computata a copertura del fabbisogno nei mesi nei quali la produzione sia invece insufficiente.

- l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore con effetto Joule. A titolo di esempio indicativo ma non esaustivo, l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) può essere conteggiata per contribuire al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni energetici dell'edificio:

- in caso di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una caldaia, fino a copertura dei consumi di energia elettrica per gli ausiliari;

- in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all'utilizzo di tale macchina ad esclusione dell'energia assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione di calore utile per l'impianto;

- in caso di impianto di ventilazione meccanica controllata, fino alla copertura dei consumi relativi agli ausiliari

elettrici;

- nel settore non residenziale, fino a copertura dei consumi per l'illuminazione e per il servizio di trasporto di persone e cose negli edifici (ascensori, scale mobili e assimilabili);

- nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile centralizzati, ovvero che alimentano una pluralità di utenze, oppure nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile che contribuiscano per servizi diversi, per ogni intervallo di calcolo si attribuiscono quote di energia rinnovabile per ciascun servizio e per ciascuna unità immobiliare in proporzione ai rispettivi fabbisogni termici all'uscita dei sistemi di generazione ovvero ai rispettivi fabbisogni elettrici.

- d) ai fini delle verifiche progettuali del rispetto dei requisiti minimi, si effettua il calcolo sia dell'energia primaria totale che dell'energia primaria non rinnovabile, ottenute applicando all'energia consegnata ed esportata, esclusivamente per la cogenerazione in situ, i pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale $f_{P,tot}$ e in energia primaria non rinnovabile $f_{P,nren}$ di cui alla successiva lettera g).
- e) ai fini della classificazione degli edifici, si effettua il calcolo dell'energia primaria non rinnovabile, applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria non rinnovabile ($f_{P,nren}$), di cui alla Tabella della lettera g).
- f) il fattore di conversione in energia primaria totale $f_{P,tot}$ è pari a:

$$f_{P,tot} = f_{P,nren} + f_{P,ren}$$

dove:

$f_{P,nren}$: fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile

$f_{P,ren}$: fattore di conversione in energia primaria rinnovabile

- g) ai fini del soddisfacimento di quanto specificato alle lettere d) ed e), i fattori di conversione dell'energia elettrica esportata sono pari a quelli riportati nella tabella seguente, in funzione del vettore energetico utilizzato. In caso di utilizzo di vettori energetici diversi da quelli elencati nella Tabella, si utilizzano i fattori di conversione corrispondenti al vettore energetico più simile indicato in Tabella.

Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici

Vettore energetico	$f_{P,nren}$	$f_{P,ren}$	$f_{P,tot}$
Gas naturale ⁽¹⁾	1,05	0	1,05
GPL	1,05	0	1,05
Gasolio e Olio combustibile	1,07	0	1,07
Carbone	1,10	0	1,10
Biomasse solide ⁽²⁾	0,20	0,80	1,00
Biomasse liquide e gassose ⁽²⁾	0,40	0,60	1,00
Energia elettrica da rete ⁽³⁾	1,95	0,47	2,42
Teleriscaldamento ⁽⁴⁾	1,5	0	1,5
Rifiuti solidi urbani	0,2	0,2	0,4
Teleraffrescamento ⁽⁴⁾	0,5	0	0,5
Energia termica da collettori solari	0	1,00	1,00
Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico e mini-idraulico	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno – free cooling	0	1,00	1,00

Energia termica dall'ambiente esterno – pompa di calore	0	1,00	1,00
⁽¹⁾ I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. ⁽²⁾ Come definite dall'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ⁽³⁾ Fonte GSE. I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. ⁽⁴⁾ Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza, conformemente a quanto previsto al successivo punto 4.			

- Al fine di consentire il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari allacciate ad impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, i gestori si dotano di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio, di cui al precedente comma 3 lett. g). Tale certificazione è rilasciata, in conformità alla normativa tecnica vigente da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA di Mutuo riconoscimento per lo schema specifico.
- Negli impianti di teleriscaldamento utilizzanti sistemi cogenerativi, il fattore di conversione dell'energia termica prodotta da cogenerazione è calcolato sulla base di bilanci annui e norme tecniche applicabili, facendo riferimento al metodo di allocazione di cui di seguito. L'energia utilizzata dal cogeneratore viene allocata all'energia elettrica e termica prodotta dallo stesso secondo fattori di allocazione all'energia elettrica e termica prodotta si ha che:

$$a_w = 1 - a_q \quad a_q = \frac{Q_{chp} \cdot \left(1 - \frac{T_0}{T_{chp}}\right)}{E_{el,pr} + Q_{chp} \cdot \left(1 - \frac{T_0}{T_{chp}}\right)}$$

dove:

Q_{chp} è il calore cogenerato dall'unità di cogenerazione, espresso in MWh;
 T_0 è la media su base annuale della temperatura ambiente, espressa in K;
 T_{chp} è la temperatura media del fluido distribuito a valle del cogeneratore, espressa in K;
 $E_{el,pr}$ è l'energia elettrica prodotta dall'unità di cogenerazione, espressa in MWh.

- Il certificato di cui al comma 4 ha validità di due anni. Rimane salva la validità temporale degli attestati di prestazione energetica degli edifici già redatti. Il gestore della rete di teleriscaldamento o di tale raffrescamento rende disponibile, sul proprio sito internet, copia del certificato con i valori dei fattori di conversione.

ART. 3 METODI DI CALCOLO

- Ai fini della redazione della relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto, e dell'attestato di qualificazione energetica di cui all'art. 8 comma 9 dell'Atto, si adotta la metodologia di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato prevista dalle norme di riferimento di cui al successivo art. 5 comma 1 lett. a).
- La procedura di calcolo di progetto o calcolo standardizzato prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso relativi:
 - al clima e all'uso standard dell'edificio,
 - dalle caratteristiche dell'edificio, così come rilevabili, dal progetto energetico dell'edificio e dei relativi impianti energetici come progettati e/o realizzati.
- Nel caso di edifici di nuova costruzione i dati di ingresso relativi alle caratteristiche dell'edificio sono ottenuti secondo la normativa tecnica e dai dati e certificazioni forniti dai produttori degli impianti e/o dei dispositivi degli impianti energetici previsti nel progetto.
- Nel caso di edifici esistenti i dati di ingresso relativi alle caratteristiche dell'edificio sono ottenuti:
 - dalla documentazione tecnica di progetto, ai dati e certificazioni forniti dai produttori degli impianti e/o dei dispositivi degli impianti energetici,
 - mediante procedure di rilievo e diagnosi, supportate anche da indagini strumentali, sull'edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme, dalla letteratura tecnico-scientifica.
- Ai fini del presente Atto non possono essere adottate procedure o metodi di calcolo semplificati.

ART. 4 CARATTERISTICHE DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI

- Gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l'applicazione delle metodologie di cui al presente Allegato garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno

scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal CTI ai sensi di legge.

2. La garanzia è fornita attraverso una dichiarazione resa dal CTI, previa verifica del rispetto della condizione di cui al presente comma.
3. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui al comma 2, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore del software commerciale, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica avanzata dal predetto soggetto al CTI.

ART. 5 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

1. Le metodologie di determinazione della prestazione energetica e i metodi di calcolo da utilizzare ai fini della verifica del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, di cui all'Allegato 2 sono riportate nelle norme tecniche seguenti.

a) Norme quadro di riferimento per il calcolo della prestazione energetica

UNI/TS 11300-1	Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
UNI/TS 11300-2	Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione.
UNI/TS 11300-3	Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
UNI/TS 11300-4	Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
UNI/TS 11300 – 5	Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili.
UNI/TS 11300 – 6	Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.

b) Norme tecniche di supporto

UNI EN ISO 6946	Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo di calcolo.
UNI 10349-1	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici. Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata
UNI/TR 11328-1	Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Parte 1: Valutazione dell'energia raggianti ricevuta.
UNI EN 13789	Prestazione termica degli edifici – Coefficiente di perdita di calore per trasmissione e ventilazione – Metodo di calcolo.
UNI EN ISO 13786	Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo.
UNI EN ISO 13790	Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.
UNI EN ISO 10077-1	Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza termica – Parte 1: Generalità.
UNI EN ISO 10077-2	Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 2: Metodo numerico per i telai.
UNI EN ISO 12631	Prestazione termica delle facciate continue – Calcolo della trasmittanza termica.

UNI EN ISO 13370	Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il terreno – Metodi di calcolo.
UNI EN 12831-1	Impianti di riscaldamento negli edifici – Metodo di calcolo del carico termico di progetto - Parte 1: Carico termico per il riscaldamento degli ambienti, Modulo M3-3.
UNI EN 15193	Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione.
UNI EN ISO 10211	Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Calcoli dettagliati.
UNI EN ISO 14683	Ponti termici nelle costruzioni edili – Trasmissione termica lineare – Metodi semplificati e valori di progetto.
UNI EN ISO 13788	Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per l'edilizia. Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensa interstiziale – Metodo di calcolo.
UNI EN ISO 52022-1	Prestazione energetica degli edifici - Proprietà termiche, solari e luminose di componenti ed elementi edilizi - Parte 1: Metodo di calcolo semplificato delle caratteristiche luminose e solari per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.
UNI EN ISO 52022-3	Prestazione energetica degli edifici - Proprietà termiche, solari e luminose di componenti ed elementi edilizi - Parte 3: Metodo di calcolo dettagliato delle caratteristiche luminose e solari per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.
UNI EN ISO 52120-1	Prestazione energetica degli edifici - Contributo dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici - Parte 1: Quadro generale e procedure.
UNI EN 14501	Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo - Caratteristiche prestazionali e classificazione.
UNI EN 15026	Prestazione termoigrometrica dei componenti e degli elementi di edificio - Valutazione del trasferimento di umidità mediante una simulazione numerica
UNI/TR 11936	Materiali isolanti e finiture per edilizia- Linee guida per verificare la rispondenza al quadro normativo delle informazioni relative alle prestazioni tecniche

c) Banche dati

UNI 10351	Materiali da costruzione – Proprietà termoigrometriche - Procedura per la scelta dei valori di progetto.
UNI EN ISO 10456	Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche - Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto.
UNI 10355	Murature e solai – Valori di resistenza termica e metodo di calcolo.
UNI EN 1745	Muratura e prodotti per muratura – Metodi per determinare le proprietà termiche.
UNI/TR 11552	Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici. Parametri termofisici.
UNI EN 410	Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate.
UNI EN 673	Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica (valore U) – Metodo di calcolo.

2. Gli aggiornamenti delle norme tecniche riportate nel presente allegato o le eventuali norme sostitutive o integrative, subentrano o si aggiungono direttamente alle corrispondenti norme dell'elenco di cui al comma 1.

ALLEGATO 4 - SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA

Il presente Allegato riporta lo “schema di relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici” il cui utilizzo è disciplinato dall’art. 8 comma 2 dell’Atto.

Lo schema contiene le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prestazione energetica degli edifici da parte degli organismi pubblici competenti.

Allo scopo di facilitare l’utilizzo dello schema da parte dei soggetti interessati, esso viene proposto in due versioni, di cui:

- la prima è utilizzabile nel caso di:
 - a) edifici di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 2 lett. a) dell’Atto,
 - b) edifici esistenti oggetto di ristrutturazione importante di primo livello cui all’art. 3 comma 2 lett. b) punto i. dell’Atto;
 - c) interventi di ampliamento di edifici esistenti di cui all’art. 3 comma 3 lett a) dell’Atto,
 - d) edifici ad energia quasi zero di cui all’art. 7 dell’Atto;
- la seconda è utilizzabile nel caso di:
 - a) edifici esistenti oggetto di ristrutturazione importante di secondo livello cui all’art. 3 comma 2 lett. b) punto ii. dell’Atto;
 - b) edifici esistenti oggetto di riqualificazione energetica
 - c) interventi di ampliamento di edifici esistenti di cui all’art. 3 comma 3 lett b) dell’Atto.

Ciascuno schema di relazione è composto da una prima sezione, nella quale vengono evidenziate le condizioni di rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica applicabili allo specifico intervento edilizio, ed una seconda sezione, informativa, nella quale vengono riportati i principali dati utilizzati per il calcolo e la descrizione delle soluzioni progettuali adottate.

Una terza sezione riporta infine la dichiarazione di rispondenza.

Dopo i due modelli di schema di relazione tecnica viene riportato un quadro di sintesi, nel quale viene evidenziata la corrispondenza tra i requisiti minimi di prestazione energetica e i singoli paragrafi della relazione tecnica, attraverso la relativa numerazione.

Schema di relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici (art. 8 comma 2)

**EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO
– INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI PRIMO LIVELLO – AMPLIAMENTO**

SEZIONE PRIMA – VERIFICA DEI REQUISITI

1. RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI:

☐	NUOVA COSTRUZIONE (art.3 comma 2 lett. a)	Edifici di nuova costruzione o oggetto di demolizione e ricostruzione	
☐	RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI PRIMO LIVELLO (art.3 comma 2 lett. b) punto i)	☐ Interventi sull'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, in qualunque modo denominati E CONTEMPORANEA ristrutturazione o nuova installazione dell'impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio ☐ RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE: Intervento di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 mq	
☐	AMPLIAMENTO (art.3 comma 3 lett. a)	Nuovo volume climatizzato con un volume lordo superiore al 15% di quello esistente, o comunque superiore a 500 m ³ ☐ realizzato in adiacenza o sopraelevazione all'edificio esistente ☐ realizzato mediante mutamento di destinazione d'uso di locali esistenti	☐ connesso funzionalmente al volume pre-esistente ☐ costituisce una nuova unità immobiliare ☐ servito mediante l'estensione di sistemi tecnici pre-esistenti ☐ dotato di propri sistemi tecnici separati dal preesistente

DESCRIZIONE:

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere):

2. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di Provincia

Edificio pubblico o a uso pubblico: ☐ SI ☐ NO☐ L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai sensi dell'Allegato 1 ed ai fini dell'articolo 5, comma 15, del DPR n. 412/93 e dell'articolo 5, comma 4, lettera c) della L.R n.26/04

Ubicazione: vian.° Comune Provincia

(specificare l'ubicazione o, in alternativa, indicare che è da edificare nel terreno di cui si riportano gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale)

Sezione Foglio ... Particella/Mappale ... Subalterni

2.1 TITOLO ABILITATIVO (PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA, CILA)

n. del (data GG/MM/AAAA)

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 ed alla definizione di "edificio" del presente provvedimento.

Numero delle unità immobiliari: Categoria

*(per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie)***2.2 SOGGETTI COINVOLTI**☐ Committente/i :☐ Progettista/i dell'intervento e dell'isolamento termico dell'edificio☐ Progettista/i degli impianti energetici:☐ Direttore/i dei lavori dell'intervento e dell'isolamento termico dell'edificio☐ Direttore/i degli impianti energetici:**2.3 FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO O DEL COMPLESSO DI EDIFICI**

Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono descritte nei seguenti documenti, allegati alla presente relazione:

☐ Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali e individuazione dell'intervento☐ Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi e mobili di protezione solare☐ Parametri relativi all'edificio di progetto e di riferimento☐ Dati relativi agli impianti termici☐ Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari☐ Elaborati grafici relativi all'abaco delle strutture oggetto di intervento con indicazione del rispetto dei requisiti minimi richiesti☐ Progetto dell'impianto termico di climatizzazione invernale☐ Progetto dell'impianto termico di climatizzazione estiva (se previsto)☐ Schede con indicazione della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza☐ Altro:**2.4 EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB)**

Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono tali da poter classificare l'edificio come edificio ad energia quasi zero:

☐ SI'☐ NO

3. DATI GEOMETRICI E CLIMATICI DI PROGETTO

3.1 PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA'

Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93)		GG
Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti)		°C
Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma		°C

3.2 DATI GEOMETRICI E TEMPERATURE INTERNE DEL PROGETTO DELL'EDIFICIO (o del complesso di edifici e delle relative strutture)

Climatizzazione	invernale	estiva	u.m.
Volume lordo climatizzato dell'edificio, al lordo delle strutture (V)			m ³
Superficie esterna che delimita il volume climatizzato (S)			m ²
Rapporto di forma dell'edificio (S/V)			1/m
Superficie utile energetica dell'edificio (Su)			m ²
Valore di progetto della temperatura interna (θ_{int})			°C
Valore di progetto dell'umidità relativa interna (ϕ_{int})			%

(*) se presente

3.3 DETERMINAZIONE DEI VOLUMI EDILIZI

Descrizione dei criteri adottati per la determinazione dei volumi edilizi (cfr. art. 5 dell'Atto di coordinamento)

.....
.....
...

3.4 INFORMAZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI

Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m	☐ SI ☐ NO	se SI compilare la sezione 7
Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (BACS)	☐ SI ☐ NO	se SI compilare la sezione 12.3.6
Adozione di materiali ad elevata riflettanza per le coperture	☐ SI ☐ NO	se SI compilare la sezione 4.2
Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture	☐ SI ☐ NO	se NO documentare le ragioni tecniche che hanno portato alla non utilizzazione
Adozione di misuratori d'energia (Energy Meter)	☐ SI ☐ NO	se SI descrizione e caratteristiche principali
Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore	☐ SI ☐ NO	se NO riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo e definire quale sistema di contabilizzazione è stato utilizzato
Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo	☐ SI ☐ NO	
Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell'A.C.S.	☐ SI ☐ NO	

Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione	☐ SI ☐ NO	se SI compilare la sezione 8 se NO documentare le ragioni tecniche che hanno portato alla non utilizzazione
---	---	--

4. CONTROLLO DELLE PERDITE PER TRASMISSIONE

(Requisito All.2 Sezione B.1)

4.1 COEFFICIENTE GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO

(Requisito All.2 Sezione B.1.1)

Descrizione	Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (H'_{τ})		Verifica (barrare)
	Valore di progetto (W/m^2K)	Valore limite (W/m^2K)	
.....			☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

4.2 TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI: PARETI DI SEPARAZIONE

(Requisito All.2 Sezione B.1.2)

Elenco	Denominazione struttura	Trasmittanza termica U (W/m^2K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m^2K) valore limite	Verifica (barrare)
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

5. CONTROLLO DEGLI APPORTI DI ENERGIA TERMICA IN REGIME ESTIVO

5.1 ELEMENTI TECNICI DELL'INVOLUCRO STRUTTURE DI COPERTURA DEGLI EDIFICI

(Requisito All.2 Sezione A.2)

n.	Denominazione struttura	Valore riflettanza per le coperture	Valore limite riflettanza per le coperture	Verifica (barrare)
1				☐ NA* ☐ SI ☐ NO**
...				☐ NA* ☐ SI ☐ NO**

* N.A. (non applicabile)

** Se "NO" riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti

Tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture (se previste) ☐ SI ☐ NO*
Descrizione:

* Se "NO" riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti

5.2 PROTEZIONE DELLE CHIUSURE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE

(Requisito All.2 Sezione B.3.1)

5.2.1 Adozione di schermi per le chiusure trasparenti (serramenti)

(Requisito All.2 Sezione B.3.1.a)

Riportare la descrizione dei sistemi di schermatura per le chiusure trasparenti adottate

.....
.....

5.2.2 Fattore solare (g) del vetro

(Requisito All.2 Sezione B.3.1.b nel caso di chiusure trasparenti non protette da sistemi di ombreggiamento)

Valore del fattore di solare $g_{gl,sh}$ per componenti finestrati

n.	Denominazione struttura	Tipo di chiusura (Orizzontale o inclinata superiore / verticale)	fattore solare g_{gl} (-) edif. di progetto	fattore solare g_{gl} (-) relativo al solo vetro	Verifica (barrare)
.....					☐ NA* ☐ SI ☐ NO
.....					☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

5.3 CONTROLLO DELL'AREA SOLARE EQUIVALENTE ESTIVA

(Requisito All.2 Sezione B.3.2)

Descrizione	area solare equivalente estiva per unità di superficie utile ($A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$)		Verifica (barrare)
	Valore di progetto (-)	Valore limite (-)	
.....			☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

5.4 PROTEZIONE DELLE CHIUSURE OPACHE

(Requisito All.2 Sezione B.3.3)

Riportare la descrizione dei sistemi di schermatura per le chiusure opache adottate

Elenco	Denominazione struttura	Massa superficiale (kg/m ²)	Massa superficiale valore limite (kg/m ²)	Verifica (barrare)
.....				☐ NA* ☐ SI ☐ NO
.....				☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

(in alternativa, compilare la seguente tabella)

Elenco	Denominazione struttura	Trasmittanza termica periodica YIE (W/m ² K)	Trasmittanza termica periodica YIE valore limite (W/m ² K)	Verifica (barrare)
.....				☐ NA* ☐ SI ☐ NO
.....				☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

6. VALORI LIMITE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE*(Requisito All.2 Sezione B.2)*

Definizione	Simbolo	Unità di misura	Indici e parametri di prestazione energetica dell'edificio REALE (Requisito All.2 Sezione B.2)	Indici e parametri di prestazione energetica dell'edificio DI RIFERIMENTO (Requisito All.2 Sezione B.2)	Verifica (barrare)
indice di prestazione termica utile per riscaldamento per unità di superficie utile;	$EP_{H,nd}$	[kWh/m ²]			☐ NA* ☐ SI ☐ NO
efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale;	η_H	[-]			☐ NA* ☐ SI ☐ NO
efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria;	η_w	[-]			☐ NA* ☐ SI ☐ NO
indice di prestazione termica utile per il raffrescamento;	$EP_{C,nd}$	[kWh/m ²]			☐ NA* ☐ SI ☐ NO
efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva (compreso l'eventuale controllo dell'umidità)	η_c	[-]			☐ NA* ☐ SI ☐ NO
indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria totale ($EP_{gl,tot}$)	$EP_{gl} = EP_H + EP_w + EP_v + EP_C + EP_L$	[kWh/m ²]			☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

7. TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO

(Requisito All.2 Sezione B.4)

☐ **NON E' presente un impianto di teleriscaldamento a distanza inferiore a metri 1.000 dall'edificio**☐ **E' presente un impianto di teleriscaldamento a distanza inferiore a metri 1.000 dall'edificio***Se È PRESENTE descrivere le opere edili ed impiantistiche previste necessarie al collegamento alle reti.**Se non sono state predisposte opere, riportare la motivazione della soluzione prescelta*☐ (se pertinente) sono state predisposte le opere murarie impiantistiche necessaria al collegamento alle reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamenti presenti☐ è allegata alla presente relazione la certificazione di conformità UNI EN 15316 dell'impianto di teleriscaldamento

Certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria in energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio:

☐ SI ☐ NO

Se sì indicare il protocollo e i fattori di conversione

Valore nominale della potenza termica utile dello scambiatore di calore: kW

☐ (nel caso di impianti alimentati da cogenerazione) il fattore di conversione di energia termica prodotta da cogenerazione è pari a:

Descrizione opere edili ed impiantistiche

.....
.....
.....

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse da quelle sopra descritte, le prestazioni di dette macchine sono fornite utilizzando le caratteristiche fisiche della specifica apparecchiatura, e applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche

8. SISTEMI E DISPOSITIVI PER LA REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

8.1 ADOZIONE DI SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

(Requisito All.2 Sezione B.5)

Presenza sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola U.I.

☐ SI

☐ NO

Tipo di contabilizzazione:

☐ metodo diretto

☐ metodo indiretto

☐ l'impianto di climatizzazione invernale è dotato di un sistema per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche

☐ sono installati sistemi di misurazione intelligente dell'energia consumata conformemente a quanto previsto all'articolo 9 del Dlgs 102/2014 (ad esclusione degli ampliamenti serviti mediante estensione dei sistemi tecnici pre-esistenti)

Riportare la descrizione dei sistemi di regolazione e contabilizzazione degli impianti termici adottati

.....
.....

8.2 DOTAZIONE SISTEMI BACS

(Requisito All.2 Sezione B.5 comma 3)

Specifiche UNI EN ISO 5120-1	Classe di progetto	Classe minima richiesta	(verifica, barrare)
Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici			☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

** Specifiche:

- Per gli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione importante di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) punto i dell'Atto, gli obblighi di cui al comma 3 sono limitati ai sistemi tecnici interessati dall'intervento.

- Per gli ampliamenti di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) dell'Atto, gli obblighi di cui al comma 3 si applicano solamente nel caso che i servizi energetici necessari per l'ampliamento realizzato siano forniti mediante sistemi tecnici appositamente installati, indipendenti da quelli dell'edificio pre-esistente.

Riportare la descrizione dei dispositivi per la gestione ed il controllo degli edifici BACS previsti

.....
.....

8.3 CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO – EDIFICI PUBBLICI

(Requisito All.2 Sezione B.6)

Riportare la descrizione dell'impianto termico centralizzato per la climatizzazione invernale ed estiva (per gli edifici pubblici o ad uso pubblico)

.....

9. DOTAZIONE MINIMA DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

(Requisito All.2 Sezione B.7)

Ai sensi dell'art.8 comma 7-bis copia della presente sezione della Relazione Tecnica deve essere trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Ambito di applicazione del requisito:

- ☐ edifici di nuova costruzione
- ☐ edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione rilevante
- ☐ edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione importante di primo livello
- ☐ edificio non incluso nelle casistiche precedenti, pertanto IL PRESENTE REQUISITO NON SI APPLICA

9.1 DOTAZIONE MINIMA DI ENERGIA TERMICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

(Requisito All.2 Sezione B.7.1)

9.1.1 Impianti a fonti rinnovabili per la sola produzione di acqua calda sanitaria (produzione di energia termica da FER)

Descrizione impianto

.....

.....

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

Specifiche	valore	u.m.	Verifica (barrare) ☐ NA* ☐ SI ☐ NO
A - Fabbisogno di energia primaria annuo da fonti rinnovabili per la produzione di ACS		kWh	
B - Fabbisogno di energia primaria annuo per la produzione di ACS		kWh	
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo (A / B)		%	

* N.A. (non applicabile)

9.1.2 Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria il riscaldamento e il raffrescamento (produzione di energia termica da FER)

Descrizione impianto

.....

.....

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

Specifiche	valore	u.m.	Verifica (barrare) ☐ NA* ☐ SI ☐ NO
A - Fabbisogno di energia primaria annuo da fonti rinnovabili per la produzione di ACS, il riscaldamento e il raffrescamento		kWh	
B - Fabbisogno totale annuo di energia primaria, da fonti rinnovabili e non rinnovabili, per la produzione di ACS, il riscaldamento e il raffrescamento		kWh	
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo (A / B)		%	

* N.A. (non applicabile)

☐ i limiti, di cui ai punti precedenti, sono soddisfatti tramite impianti da fonti rinnovabili che NON producono esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica A (ovvero A1, A2, A3 o A4).

☐ i pannelli solari termici sono aderenti o architettonicamente integrati nei tetti medesimi.

9.1.3 Condizioni e sistemi alternativi/compensativi per il soddisfacimento del requisito

(Allegato 2 sezione B.7.1 punto 5)

Descrivere i sistemi compensativi adottati ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi di produzione di energia termica da FER

Descrizione impianto

.....
.....

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

9.1.4 Requisiti dei generatori di calore ai fini del riconoscimento della quota FER, nel caso di generatori ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI (compilare solo se presente)

(Allegato 2 sezione A.5.1)

a) Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili

☐ i valori del rendimento termico utile nominale, i limiti di emissione e le tipologie di biomasse combustibili, rispettano i valori limiti previsti nel caso di utilizzo di generatori a biomassa, come riportato nella successiva sezione 12 della presente relazione tecnica

b) Rispetto del valore di trasmittanza termica U delle strutture edilizie

☐ i valori di trasmittanza termica delle strutture edilizie opache e trasparenti rispettano i limiti previsti nel caso di utilizzo di generatori a biomassa, come riportato nel requisito D1-"Controllo perdite per trasmissione".

9.1.5 Requisiti dei generatori di calore ai fini del riconoscimento della quota FER, nel caso di POMPE DI CALORE (compilare se presente)

(Allegato 2 sezione A.5.2)

Pompa di calore (denominazione)	Tipologia di alimentazione (gas/elettrica)	Valore SCOP	Valore SPF	Valore SPF, limite per FER	Verifica (barrare)	ERES* (kWh/anno)
.....					☐ SI ☐ NO	
.....					☐ SI ☐ NO	

* ERES = Quantità di energia rinnovabile attribuibile alla pompa di calore, espresso in kWh/anno

☐ l'energia da pompa di calore È da considerarsi energia da fonti rinnovabili

☐ l'energia da pompa di calore NON È da considerarsi energia da fonti rinnovabili

9.2 DOTAZIONE MINIMA DI POTENZA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

(Requisito All.2 Sezione B.7.2)

9.2.1 Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica da FER

Descrizione impianto

.....

.....

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

Specifiche	valore	u.m.	Verifica (barrare)
Potenza elettrica da FER installata (se applicabile)		kW	☐ NA* ☐ SI ☐ NO
Potenza elettrica da FER valore limite minimo		kW	

* N.A. (non applicabile)

9.2.2 Condizioni e sistemi alternativi/compensativi per il soddisfacimento del requisito

(Allegato 2 sezione B.7.2 punto 5)

Descrivere i sistemi compensativi adottati ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi di produzione di energia elettrica da FER

Descrizione impianto

.....

.....

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

9.3 DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI IN RAPPORTO ALLA FATTIBILITÀ TECNICA O ECONOMICA (DA COMPILARE IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ TECNICA O ECONOMICA)

(Allegato 2 sezione B.7.3 comma 6)

Descrizione	Valore di progetto effettivamente raggiunto	u.m.	Verifica (barrare) ☐ NA* ☐ SI ☐ NO
Valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria ($EP_{H,C,W,nren}$),		kWh/m ² anno	
Valore di energia primaria non rinnovabile limite ($EP_{H,C,W,nren,limite}$) calcolato secondo quanto previsto allegato 2 Sezione B.7.3 comma 7		kWh/m ² anno	

* N.A. (non applicabile)

Descrivere le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità tecnica

.....

.....

10. DOTAZIONE MINIMA DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

(Requisito All.2 Sezione B.9)

Ambito di applicazione del requisito

☐ non residenziale con più di 10 posti auto ad accesso pubblico, situati all'interno o in adiacenza all'edificio;

Specifiche intervento	Numero posti auto	Numero previsto punti di ricarica		Numero minimo punti di ricarica		Verifica (barrare)
		Tipologia A	Tipologia B	Tipologia A	Tipologia B	
punti di ricarica	...	...	...	...	...	☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

Specifiche intervento	Numero posti auto	Numero posti con canalizzazioni		Verifica (barrare)
		Canalizzazione interna alle strutture murarie d ≥ 25 mm	Canalizzazione interrata d ≥ 90 mm	
infrastrutture di canalizzazione per ALMENO un posto auto ogni cinque, mediante tubi corrugati	...	...	...	☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

☐ non residenziale con più di 10 posti auto con posti auto ad accesso privato, situati all'interno o in adiacenza all'edificio;

Specifiche intervento	Numero posti auto	Numero previsto punti di ricarica		Numero minimo punti di ricarica		Verifica (barrare)
		Tipologia A	Tipologia B	Tipologia A	Tipologia B	

punti di ricarica	...	...	...	...	...	☐ NA* ☐ SI ☐ NO
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--

* N.A. (non applicabile)

Specifiche intervento	Numero posti auto	Numero posti con canalizzazioni		Verifica (barrare)
		Canalizzazione interna alle strutture murarie d ≥ 25 mm	Canalizzazione interrata d ≥ 90 mm	
infrastrutture di canalizzazione per ALMENO un posto auto ogni cinque, mediante tubi corrugati	...	...	...	☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

Gli obblighi previsti si intendono assolti anche qualora:

- ☐ in luogo di 10 punti di Tipologia A venga installato un sistema di carica di Tipologia B;
- ☐ in luogo di 2 sistemi di Tipologia B venga installato un sistema di carica ultraveloce con potenza almeno pari o superiore a 150 kW;
- ☐ in luogo di 4 sistemi di tipologia B venga installato un sistema di carica ultraveloce con potenza almeno pari o superiore a 350 kW;
- ☐ solo per edifici con posti auto ad accesso privato: in luogo di un sistema di carica di Tipologia B vengano installati 10 punti di Tipologia A.

☐ residenziali con più di 10 posti auto situati all'interno o in adiacenza all'edificio;

Specifiche intervento	Numero posti auto	Obblighi previsti per tutti i posti auto	Verifica (barrare)
Canalizzazione interna alle strutture murarie	...	d ≥ 25 mm	☐ NA* ☐ SI ☐ NO
Canalizzazione interrata	...	d ≥ 90 mm	☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

Le disposizioni non si applicano in quanto:

- ☐ l'edificio è di proprietà di piccole o medie imprese e, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
- ☐ è presente un microsistema isolato e ciò comporta problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e stabilità della rete locale;
- ☐ il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione supera il 7% del costo totale della ristrutturazione importante (riportare la descrizione in dettaglio);
- ☐ si tratta di edificio pubblico che già rispetta i requisiti comparabili ai sensi del Dlgs 257/2016.

Descrizione impianto
--

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

SEZIONE SECONDA – ALLEGATO INFORMATIVO**11. PARAMETRI RELATIVI AL FABBRICATO: EDIFICIO DI PROGETTO E DI RIFERIMENTO**

Riportare l'elenco delle chiusure opache e trasparenti oggetto di intervento, il valore di trasmittanza di progetto ed il rispetto del valore limite. Riportare in allegato la stratigrafia ed il calcolo delle trasmittanze e dei valori termofisici

11.1 DATI TERMOFISICI DEL FABBRICATO (Requisiti All.2 Sez.A.1)**11.1.1 Chiusure opache verticali**

n.	Denominazione struttura	(Requisiti All.2 Sez. B.2)	(Requisiti All.2 Sez.B.2)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
		Trasmittanza termica U (W/m ² K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m ² K) edif.di riferimento	Controllo della condensazione (UNI EN ISO 13788)
1				☐ NA* ☐ SI ☐ NO
...				☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

11.1.2 Chiusure opache orizzontali o inclinate superiori

n.	Denominazione struttura	(Requisiti All.2 Sez. B.2)	(Requisiti All.2 Sez.B.2)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
		Trasmittanza termica U (W/m ² K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m ² K) edif.di riferimento	Controllo della condensazione (UNI EN ISO 13788)
1				☐ NA* ☐ SI ☐ NO
...				☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

11.1.3 Chiusure opache orizzontali inferiori

n.	Denominazione struttura	(Requisiti All.2 Sez. B.2)	(Requisiti All.2 Sez.B.2)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
		Trasmittanza termica U (W/m ² K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m ² K) edif.di riferimento	Controllo della condensazione (UNI EN ISO 13788)
1				☐ NA* ☐ SI ☐ NO
...				☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

11.1.4 Chiusure trasparenti**a) Valore di trasmittanza termica**

n.	Denominazione struttura	(Requisiti All.2 Sez. B.2)	(Requisiti All.2 Sez.B.2)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
		Trasmittanza termica U (W/m ² K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m ² K) edif.di riferimento	Controllo della condensazione (UNI EN ISO 13788)
1				☐ NA* ☐ SI ☐ NO
...				☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

b) Valore del fattore di trasmissione solare totale $g_{gl,sh}$ per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud

n.	Denominazione struttura	(Requisiti All.2 Sez. B.2)	(Requisiti All.2 Sez.B.2)
		fattore di trasmissione solare totale $g_{gl.sh}$ (-) edif. di progetto	fattore di trasmissione solare totale $g_{gl.sh}$ (-) edif. di riferimento
1			
...			

* N.A. (non applicabile)

11.2 PARAMETRI RELATIVI AGLI IMPIANTI TECNICI

(Requisito All.2 Sezione B.2)

Riportare i valori di progetto ed i dati dell'edificio di riferimento. In Allegato riportare il progetto dell'impianto termico ed i relativi rendimenti

11.2.1 EFFICIENZE MEDIE η_u DEI SOTTOSISTEMI DI UTILIZZAZIONE

Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione η_u :	Dati di progetto			Edificio di riferimento			Verifica (barrare)
	H	C	W	H	C	W	
Distribuzione idronica							☐ NA* ☐ SI ☐ NO
Distribuzione aeraulica							☐ NA* ☐ SI ☐ NO
Distribuzione mista							☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

11.2.2 EFFICIENZE MEDIE η_{gn} DEI SOTTOSISTEMI DI GENERAZIONE

Sottosistemi di generazione:	Dati di progetto				Edificio di riferimento				Verifica (barrare)
	H	C	W	En.elettrica in situ	H	C	W	En.elettrica in situ	
(Riportare il tipo di generatore)									☐ NA* ☐ SI ☐ NO
.....									☐ NA* ☐ SI ☐ NO
.....									☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

11.2.3 FABBISOGNI ENERGETICI DI ILLUMINAZIONE

(Requisito All.2 Sezione B.2)

Riportare il rispetto dei requisiti minimi di illuminazione, ove pertinente

.....
.....

11.2.4 FABBISOGNI ENERGETICI DI VENTILAZIONE

(Requisito All.2 Sezione B.2)

Fabbisogno energetico dei ventilatori installati per m³ di aria movimentata

Fabbisogno energetico dei ventilatori installati per m ³ di aria movimentata:	Dati di progetto (E _{ve})		Edificio di riferimento (E _{ve})		Verifica (barrare)
		Wh/m ³		Wh/m ³	
.....					☐ NA* ☐ SI ☐ NO
.....					☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

Se sono presenti impianti di ventilazione meccanica, riportare in allegato la descrizione dei dispositivi

.....

11.2.5 ALTRI PARAMETRI DELL'EDIFICIO DI RIFERIMENTO

(Requisito All.2 Sezione B.2)

Riportare i dati di input e parametri relativi ai valori dell'edificio reale (se pertinenti) per i dati non definiti per l'edificio di riferimento

.....

12. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI**12.1 DESCRIZIONE IMPIANTO** (compilare per ogni impianto termico)

Impianto tecnologico destinato ai servizi di:

- ☐ climatizzazione invernale
- ☐ climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria
- ☐ sola produzione di acqua calda sanitaria
- ☐ climatizzazione estiva
- ☐ ventilazione meccanica

12.1.1 Configurazione impianto termico (tipologia)

- ☐ Impianto centralizzato ☐ Impianto autonomo

12.1.2 Descrizione dell'impianto:

Descrizione impianto (compresi i diversi sottosistemi)

.....

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

12.1.3 Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici

(Allegato 2 sezione A.3)

Da compilarsi nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore.

☐ in relazione alla qualità dell'acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione è applicato quanto previsto dalla norma UNI 8065, ed in ogni caso è previsto un trattamento di condizionamento chimico☐ è presente un filtro di sicurezza

12.2 SPECIFICHE DEI GENERATORI DI ENERGIA TERMICA (compilare per ogni generatore di energia termica)Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria ☐ SI ☐ NOInstallazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto ☐ SI ☐ NO**12.2.1 Generatori alimentati a combustibile liquido o gassoso (Caldaia/Generatore di aria calda)**

Specifiche	Descrizione/Valore	u.m.
Combustibile utilizzato*		
Fluido termovettore		
Valore nominale della potenza termica utile		kW
Rendimento termico utile al 100% P _n del generatore di calore (η_u)		%
Rendimento termico utile al 30% P _n del generatore di calore (η_u)		%

* Nel caso di generatori che utilizzino più di un combustibile indicare i tipi e le percentuali di utilizzo dei singoli combustibili

12.2.2 Pompe di calore

Specifiche	Descrizione/Valore	u.m.
Alimentazione	☐ elettrica ☐ a gas	
Tipo di pompa di calore (ambiente esterno/interno)	☐ aria/aria ☐ aria/acqua ☐ salamoia/aria ☐ salamoia/acqua ☐ acqua/aria ☐ acqua/acqua	
Potenza termica utile riscaldamento		kW
Potenza elettrica assorbita		kW
Coefficiente di prestazione (COP)		-
Indice di efficienza energetica (EER)		-

12.2.3 Generatori alimentati a biomasse combustibili

(Allegato 2 sezione A.4.1)

Specifiche	Descrizione/Valore	u.m.	Verifica (barrare) ☐ SI ☐ NO
Tipologia di generatore di calore alimentato a biomasse			
Valore del rendimento termico utile nominale*		%	
Valore limite del rendimento termico utile nominale (%)		%	
Norma di riferimento Allegato 2 sezione A.4.1 lett.a			

* è possibile riportare in allegato le Certificazioni e/o Dichiarazioni del produttore

☐ i limiti di emissione sono conformi all'Allegato IX della Parte Quinta del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e s.m.i., ovvero i limiti prefissati dai piani di qualità dell'aria (se previsti)

☐ il generatore utilizza biomasse combustibili rientranti tra quelli previsti dall'Allegato IX della Parte Quinta del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e s.m.i.

12.2.4 Teleriscaldamento \ Teleraffrescamento

☐ I dati dell'impianto di teleriscaldamento sono riportati al precedente punto 9 della presente relazione tecnica.

12.2.5 Impianti di micro - cogenerazione

(Allegato 2 sezione A.4.2 e B.7.4)

Descrivere le caratteristiche principale dell'impianto di microcogenerazione

.....
.....

Specifiche	Descrizione/Valore	u.m.	Verifica (barrare) ☐ SI ☐ NO
Denominazione unità di micro-cogenerazione			
Indice di risparmio di energia primaria PES*		-	
Indice di risparmio di energia primaria PES* Valore limite		-	
Riportare il riferimento normativo per il calcolo dell'Indice PES			

* il valore dell'indice PES deve essere calcolato conformemente:

- all'Allegato III del Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20;
- all'Allegato 3 del presente Atto in condizioni di esercizio (dal 1° gennaio 2015 il valore deve essere inferiore a 0);
- all'Allegato 2 Requisito B.7.4 del presente Atto.

(Riportare nella tabella il criterio di calcolo adottato)

Inoltre, si assevera che per il calcolo dell'indice PES (*riportare in allegato i calcoli*):

☐ tiene conto ed esplicita le condizioni di esercizio, ovvero le temperature medie di ritorno di progetto, in funzione della tipologia di impianto;

☐ è stato svolto secondo la norma UNITS 11300 parte 4 e relativi allegati

☐ i dati relativi alle curve prestazionali sono rilevati secondo norma UNI ISO 3046

12.3 SPECIFICHE RELATIVE AI SISTEMI DI REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

12.3.1 Tipo di conduzione prevista:

Tipo di conduzione invernale prevista:

- ☐ continua 24 ore
- ☐ continua con attenuazione notturna
- ☐ intermittente

Tipo di conduzione estiva prevista:

- ☐ continua 24 ore
- ☐ continua con attenuazione notturna
- ☐ intermittente

12.3.2 Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente

Descrizione sintetica delle funzioni

.....
.....

12.3.3 Sistema di gestione dell'impianto termico:

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)

☐ Centralina climatica, Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore

☐ Altro:

Descrizione sintetica delle funzioni

.....
.....

12.3.4 Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unità immobiliari (solo per impianti centralizzati)

Numero di apparecchi, Descrizione sintetica del dispositivo

.....
.....

12.3.5 Sistema di regolazione automatica della temperatura delle singole zone, o nei singoli locali, con caratteristiche di uso ed esposizione uniformi

- Numero di apparecchi

Descrizione sintetica delle funzioni

.....
.....

- Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore

Descrizione sintetica delle funzioni

.....
.....

12.3.6 Dotazione sistemi BACS (se presenti)

Descrizione sintetica dei dispositivi

.....
.....

12.4 SISTEMA DI EMISSIONE

Elenco	Descrizione*	Tipo	Potenza termica nominale (W)	Potenza elettrica nominale (W)
				
				

* Specificare bocchette/pannelli radianti/ radiatori/ strisce radianti/ termoconvettori/ travi fredde/ ventilconvettori/ altro

Descrizione sintetica dei dispositivi

.....
.....

12.5 CONDOTTI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Descrizione e caratteristiche principali

(indicare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento)

.....
.....

12.6 SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA

(tipo di trattamento)

.....
.....

12.7 SPECIFICHE DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

(tipologia, conduttività termica, spessore)

.....
.....

12.8 SCHEMI FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI TERMICI

In allegato inserire schema unifilare degli impianti termici con specificato:

- il posizionamento e la potenza dei terminali di erogazione;
- il posizionamento e tipo dei generatori;
- il posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione,
- il posizionamento e tipo degli elementi di controllo;
- il posizionamento e tipo degli elementi di sicurezza.

Descrizione sintetica

.....
.....

12.9 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato

.....
.....

connessione impianto (specificare grid connected/ stand alone):	
tipo moduli (specificare silicio monocristallino/ silicio policristallino/ film sottile/ altro):	
tipo installazione (specificare integrati/ parzialmente integrati/ altro):	
tipo supporto (specificare supporto metallico/su pensilina/parete esterna verticale/ altro):	
inclinazione (°) e orientamento:	

12.10 IMPIANTI SOLARI TERMICI

Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato

.....
.....

tipo collettore (specificare non vetrato/ vetrato/ sottovuoto/ altro):	
--	-------

tipo installazione (specificare integrati/ parzialmente integrati/ altro):	
tipo supporto (specificare su supporto metallico/su pensilina/parete esterna verticale/ altro):	
inclinazione (°) e orientamento:	
capacità accumulo/scambiatore:	
Impianto integrazione (specificare tipo e alimentazione):	
Potenza installata e percentuale di copertura del fabbisogno annuo:	

12.11 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato

.....
.....

12.12 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (compilare se presente)

(Allegato 2 sezione A.4.3)

Descrivere le caratteristiche principale degli impianti di sollevamento

.....
.....

☐ Gli ascensori e le scale mobili (ivi compresi i marciapiedi mobili), sono dotati di specifica scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice

12.13 SISTEMI ALTERNATIVI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

(Allegato 2 Sezione A.6)

Descrivere le caratteristiche dei sistemi alternativi ad alta efficienza energetica (se presenti)

.....
.....

Valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi ad alta efficienza se disponibili

.....
.....

12.14 ALTRI IMPIANTI

Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante importanza funzionali e schemi funzionali in allegato

.....
.....

12.15 CONSUNTIVO ENERGIA

Energia consegnata o fornita (E _{del}):		kWh/anno
---	-------	----------

Energia rinnovabile (EPgl,ren):		kWh/anno
Energia esportata (Eexp):		kWh/anno
Energia rinnovabile in situ:		kWh/anno
Fabbisogno annuale globale di energia primaria (EPgl,tot):		kWh/anno

13. INFORMATIVA PER IL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

(ove applicabile quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato)

Ai sensi dell'art.8 comma 17 della DGR 967/2015 e smi il progettista dichiara di aver documentato e trasmesso al proprietario dell'edificio i risultati relativi all'analisi della prestazione energetica globale della parte modificata e, se dal caso, dell'intero sistema modificato.

In particolare, l'intervento:

☐ comporta la modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, pertanto, **è necessario il rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica** (nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione importante) **o revisione dell'attestato di prestazione energetica, se presente;**

☐ non comporta una modifica della classe energetica, pertanto, non è necessario il rilascio di un nuovo o revisione dell'attestato di prestazione energetica.

SEZIONE TERZA – DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto, iscritto al numero del (albo, ordine o collegio professionale) della Provincia di essendo a conoscenza delle sanzioni previste assevera sotto la propria personale responsabilità che l'intervento da realizzare

- è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'art. 3 della DGR 967/2015 e s.m.i.;
- è conforme ai requisiti di prestazione energetica di cui all'Allegato 2 applicabili;

dichiara inoltre che:

- a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle vigenti disposizioni in materia di prestazione energetica
- b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.
- c) il/i Direttore/i dei lavori per l'edificio e/o gli impianti termici (ove applicabile) è/sono:
- d) (ove applicabile) il Soggetto Certificatore incaricato è: n. accreditamento:

Data

Timbro e Firma (del progettista)

QUADRO DI SINTESI – CORRISPONDENZA REQUISITI/RELAZIONE TECNICA

Al fine di semplificare l'applicazione del presente decreto, nella seguente tabella è riportato l'abaco dei requisiti e il corrispondente riferimento della relazione tecnica

SEZ	COD	REQUISITO	COD	SPECIFICHE	SCHEMA RELAZIONE TECNICA 1	APPLICABILE
A	A.1	Controllo della condensazione			11.1	☐ SI ☐ NO
	A.2	Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo			5.1	☐ SI ☐ NO
	A.3	Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici			12.1.3	☐ SI ☐ NO
	A.4	Requisiti degli impianti	A.4.1	Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili	12.2.3	☐ SI ☐ NO
			A.4.2	Requisiti delle unità di microcogenerazione	12.2.5	☐ SI ☐ NO
			A.4.3	Requisiti per impianti di sollevamento	12.12	☐ SI ☐ NO
	A.5	Requisiti degli impianti per il riconoscimento quota FER	A.5.1	Impianti alimentati da biomasse combustibili	9.1.4	☐ SI ☐ NO
			A.5.2	Pompe di calore	9.1.5	☐ SI ☐ NO
	A.6	Sistemi alternativi ad alta efficienza			12.13	☐ SI ☐ NO
B	B.1	Controllo delle perdite per trasmissione	B.1.1	Coefficiente globale di scambio termico	4.1	☐ SI ☐ NO
			B.1.2	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione	4.2	☐ SI ☐ NO
	B.2	Prestazione energetica globale e parziale			6 - 11.1 - 11.2	☐ SI ☐ NO
	B.3	Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo	B.3.1	Protezione delle chiusure esposte all'irraggiamento solare	5.2	☐ SI ☐ NO
			B.3.2	Controllo dell'area solare equivalente estiva	5.3	☐ SI ☐ NO
			B.3.3	Protezione delle chiusure opache	5.4	☐ SI ☐ NO
	B.4	Allacciamento a reti di teleriscaldamento /teleraffrescamento			7	☐ SI ☐ NO
	B.5	Adozione di sistemi di regolazione e controllo			8.1 - 8.2	☐ SI ☐ NO
	B.6	Configurazione impianti termici			8.3 - 12	☐ SI ☐ NO
	B.7	Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER)	B.7.1	Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili	9.1	☐ SI ☐ NO
			B.7.2	Produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili	9.2	☐ SI ☐ NO
			B.7.3	Condizioni applicative	9.3	☐ SI ☐ NO
			B.7.4	Caratteristiche minime delle unità di microcogenerazione	12.2.5	☐ SI ☐ NO
	B.8	Requisiti degli Edifici ad energia quasi zero			2.4	☐ SI ☐ NO
	B.9	Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici	B.9.1	Dotazione minima di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici	10	☐ SI ☐ NO

Mediante l'utilizzo della colonna riportante l'applicabilità dei singoli requisiti in relazione alla tipologia di intervento prevista (vedi Allegato 2 dell'Atto), la tabella sopra riportata può essere efficacemente utilizzata come lista di controllo.

Schema di relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici (art. 8 comma 2)

**INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI:
RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO – AMPLIAMENTO – RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA**

SEZIONE PRIMA – VERIFICA DEI REQUISITI

Lo schema di relazione tecnica nel seguito descritto contiene le informazioni minime necessarie per accertare l'osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti.

1. RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI:

1.1 Progetto per la realizzazione di intervento di RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO E ASSIMILATI

☐	RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO (art.3 comma 2 lett. b) punto ii)	☐ Interventi sull'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva, in qualunque modo denominati, SENZA interventi sull'impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva. ☐ Interventi sull'involucro edilizio con un'incidenza compresa tra il 25% e il 50% compreso della superficie disperdente lorda complessiva, in qualunque modo denominati, E CONTEMPORANEA ristrutturazione o nuova installazione di impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.	
☐	AMPLIAMENTO (art.3 comma 3, lett. b)	Nuovo volume climatizzato con un volume lordo inferiore o uguale al 15% di quello esistente, o comunque inferiore o uguale a 500 m ³ ☐ realizzato in adiacenza o sopraelevazione all'edificio esistente ☐ realizzato mediante mutamento di destinazione d'uso di locali esistenti	☐ connesso funzionalmente al volume pre-esistente ☐ costituisce una nuova unità immobiliare ☐ servito mediante l'estensione di sistemi tecnici pre-esistenti ☐ dotato di propri sistemi tecnici separati dal preesistente

(specificare il tipo di opere)

DESCRIZIONE:

.....

1.2 Progetto per la realizzazione di intervento di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (art.3 comma 2 lett. c)

□	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (art.3 comma 2, lett. c) Interventi sull'involucro edilizio con un'incidenza inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo). Interventi sugli impianti.	Descrizione intervento	Sezione della relazione tecnica da compilare
		□ Intervento su coperture piane o a falde (ad es: isolamento o impermeabilizzazione)	4.1.4 ; 4.2
		□ Intervento di sostituzione di infissi	4.1.6
		□ Intervento su pareti verticali esterne (ad esempio, rifacimento intonaco con un'incidenza superiore al 10%)	4.1.3
		□ Intervento su pareti di separazione	4.1.2
		□ Intervento su chiusure opache orizzontali inferiori	4.1.5
		□ Nuovo impianto termico in edifici esistenti con potenza del generatore maggiore o uguale a 100 kW	5.1 ; 6 ; 7.1 ; 7.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5 ; 7.6 ; 8
		□ Ristrutturazione impianto termico in edifici esistenti con potenza del generatore maggiore o uguale a 100 kW	5.1 ; 6 ; 7.1 ; 7.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5 ; 7.6 ; 8
		□ Sostituzione del generatore di calore impianto termico in edifici esistenti con potenza del generatore maggiore o uguale a 100 kW	5.1 ; 7.2 ; 7.4 ; 7.6 ; 8
		□ Nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici pubblici o ad uso pubblico	5.2 ; 6 ; 7.1 ; 7.1 ; 7.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5 ; 7.6 ; 8
		□ Nuovo impianto termico in edifici esistenti	5.3 ; 6 ; 7.1 ; 7.1 ; 7.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5 ; 7.6 ; 8
		□ Ristrutturazione impianto termico in edifici esistenti	5.3 ; 6 ; 7.1 ; 7.1 ; 7.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5 ; 7.6 ; 8
		□ Sostituzione del generatore di calore impianto termico in edifici esistenti	5.3 ; 6 ; 7.1 ; 7.1 ; 7.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5 ; 7.6 ; 8
		□ Nuova installazione o ristrutturazione di impianto tecnologico idrico sanitario	6 ; 7.5 ; 7.6 ; 8
		□ Impianto alimentato da biomasse combustibili	6.2
		□ Altro:.....	

(specificare il tipo di opere)

DESCRIZIONE:

.....

.....

2. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di Provincia

Edificio pubblico o a uso pubblico: ☐ SI ☐ NO☐ L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai sensi dell'Allegato 1 ed ai fini dell'articolo 5, comma 15, del DPR n. 412/93 e dell'articolo 5, comma 4, lettera c) della L.R n.26/04

Ubicazione: vian.° Comune Provincia

*(specificare l'ubicazione o, in alternativa, indicare che è da edificare nel terreno di cui si riportano gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale)***2.1 TITOLO ABILITATIVO (PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA, CILA) PREVISTO / NON PREVISTO**

n. del (data GG/MM/AAAA)

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 ed alla definizione di "edificio" del presente provvedimento.

Numero delle unità immobiliari: Categoria

(per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie)

Sezione Foglio ... Particella/Mappale ... Subalterni

2.2 SOGGETTI COINVOLTI☐ Committente/i :☐ Progettista/i dell'intervento e dell'isolamento termico dell'edificio☐ Progettista/i degli impianti energetici:☐ Direttore/i dei lavori dell'intervento e dell'isolamento termico dell'edificio☐ Direttore/i degli impianti energetici:**2.3 FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO O DEL COMPLESSO DI EDIFICI**

Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono descritte nei seguenti documenti, allegati alla presente relazione:

☐ Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali e individuazione dell'intervento☐ Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi e mobili di protezione solare☐ Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari☐ Elaborati grafici relativi all'abaco delle strutture oggetto di intervento con indicazione del rispetto dei requisiti minimi richiesti☐ Progetto dell'impianto termico di climatizzazione invernale☐ Progetto dell'impianto termico di climatizzazione estiva (se previsto)☐ Schede con indicazione della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza☐ Altro:

3. DATI GEOMETRICI E CLIMATICI DI PROGETTO**3.1 PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA'**

Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93)		GG
Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti)		°C
Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma		°C

3.2 DATI GEOMETRICI E TEMPERATURE INTERNE DEL PROGETTO DELL'EDIFICIO (o del complesso di edifici e delle relative strutture)

Climatizzazione	invernale	estiva	u.m.
Volume lordo climatizzato dell'edificio, al lordo delle strutture (V)			m ³
Superficie esterna che delimita il volume climatizzato (S)			m ²
Rapporto di forma dell'edificio (S/V)			1/m
Superficie utile energetica dell'edificio (Su)			m ²
Valore di progetto della temperatura interna (θ_{int})			°C
Valore di progetto dell'umidità relativa interna (ϕ_{int})			%

(*) se presente

3.3 DETERMINAZIONE DEI VOLUMI EDILIZI

Descrizione dei criteri adottati per la determinazione dei volumi edilizi in relazione a quanto previsto all'art.5 dell'Atto

.....
.....

3.4 INFORMAZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI

Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m	☐ SI ☐ NO	se SI compilare la sezione 10.2
Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici BACS	☐ SI ☐ NO	se SI compilare le sezioni 9.2 e 11.3.5
Adozione di materiali ad elevata riflettanza solare per le coperture	☐ SI ☐ NO	se SI compilare la sezione 4.2
Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture	☐ SI ☐ NO	se NO, documentare le ragioni tecniche che hanno portato alla non utilizzazione
Adozione di misuratori d'energia (Energy Meter)	☐ SI ☐ NO	Se SI descrizione e caratteristiche principali
Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore	☐ SI ☐ NO	Se NO riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo e definire quale sistema di contabilizzazione è stato utilizzato
Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo	☐ SI ☐ NO	
Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell'ACS	☐ SI ☐ NO	

Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione	☐ SI ☐ NO	se SI compilare la sezione 9.1 e 9.2 Se NO documentare le ragioni tecniche che hanno portato alla non utilizzazione
---	---	--

4. PARAMETRI RELATIVI AL FABBRICATO: CHIUSURE OPACHE E TRASPARENTI DELL'EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (SE PREVISTI) E VALORI LIMITE

Riportare l'elenco delle chiusure opache e trasparenti oggetto di intervento, il valore di trasmittanza di progetto ed il rispetto del valore limite

Riportare in allegato la stratigrafia ed il calcolo delle trasmittanze e dei valori termofisici

Compilare solo le parti oggetto di intervento, in caso di interventi parziali i limiti sono riferiti alle sole parti oggetto di intervento

4.1 CONTROLLO DELLE PERDITE PER TRASMISSIONE (COMPILARE SOLO SE OGGETTO DI INTERVENTO)

(Requisiti All.2 Sezione C.1 e Sezione D.1)

4.1.1 Trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici

(compilare solo per interventi di RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO - Requisito All.2 Sezione C.1.1)

n.	Denominazione struttura	Trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici		Verifica (barrare)
		Valore di progetto (W/m ² K)	Valore limite (W/m ² K)	
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

4.1.2 Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione

(compilare SIA per interventi di RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO - Requisito All.2 Sezione C.1.2 SIA nel caso di interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Requisito All.2 Sezione D.1.5)

n.	Denominazione struttura	Trasmittanza termica U (W/m ² K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m ² K) valore limite	Verifica (barrare)
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

4.1.3 Chiusure opache verticali

n.	Denominazione struttura	Trasmittanza termica U _{sc} (W/m ² K) di progetto	(Requisiti All.2 Sez.C.1.2 o Sez.D.1.1)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
		Trasmittanza termica U _{sc} (W/m ² K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m ² K) valore limite	Controllo della condensazione (UNI EN ISO 13788)
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

4.1.4 Chiusure opache orizzontali o inclinate superiori

n.	Denominazione struttura	Trasmittanza termica U_{sc} (W/m ² K) di progetto	(Requisiti All.2 Sez.C.1.2 o Sez.D.1.2)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
			Trasmittanza termica U (W/m ² K) valore limite	Controllo della condensazione (UNI EN ISO 13788)
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

4.1.5 Chiusure opache orizzontali inferiori

n.	Denominazione struttura	Trasmittanza termica U_{sc} (W/m ² K) di progetto	(Requisiti All.2 Sez.C.1.2 o Sez.D.1.3)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
			Trasmittanza termica U (W/m ² K) valore limite	Controllo della condensazione (UNI EN ISO 13788)
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

4.1.6 Chiusure trasparenti**a) Valori di Trasmittanza termica**

n.	Denominazione struttura	Trasmittanza termica U (W/m ² K) di progetto	(Requisiti All.2 Sez.C.1.2 o Sez.D.1.4)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
			Trasmittanza termica U (W/m ² K) valore limite	Controllo della condensazione (UNI EN ISO 13788)
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO

b) Fattore solare

Elenco	Denominazione struttura	(Requisiti All.2 Sez.D.1.4)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)	Verifica (barrare)
		trasmissione solare totale $g_{gl,sh}$ di progetto	trasmissione solare totale $g_{gl,sh}$ valore limite	
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

4.1.7 Condizioni particolari (compilare solo se necessario) (Requisiti All.2 Sezione D.1.6)

Descrizione:
.....
.....

4.2 CONTROLLO DEGLI APPORTI DI ENERGIA TERMICA IN REGIME ESTIVO*(Requisito All.2 Sezione A.2)*

Elementi tecnici dell'involucro: strutture di copertura degli edifici

n.	Denominazione struttura	Valore riflettanza solare per le coperture	Valore limite riflettanza solare per le coperture	Verifica (barrare)
...				☐ NA* ☐ SI ☐ NO**
...				☐ NA* ☐ SI ☐ NO**

* N.A. (non applicabile)

** Se "NO" riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti

Tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture (se previste) ☐ SI ☐ NO*
Descrizione:

* Se "NO" riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti

5. CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO*(Requisito All.2 Sezione D.2)***5.1 OBBLIGO DIAGNOSI ENERGETICA***(Requisito All.2 Sezione D.2 punto 1)***Ambito di applicazione dell'intervento:**☐ NUOVA INSTALLAZIONE impianti termici, in edifici esistenti, con potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW☐ RISTRUTTURAZIONE impianti termici, in edifici esistenti, con potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW☐ SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE, in edifici esistenti, con potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW☐ l'intervento NON RIENTRA tra gli ambiti sopra individuati, pertanto è escluso dal rispetto del presente requisito☐ Si allega la diagnosi energetica conforme a quanto previsto nell'Allegato 2 Sezione D.2 del presente atto**5.2 OBBLIGO IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI PER EDIFICI PUBBLICI O A USO PUBBLICO***(Requisito All.2 Sezione D.2 punto 2)***Ambito di applicazione dell'intervento:**☐ NUOVA INSTALLAZIONE impianti termici in edifici pubblici o ad uso pubblico☐ RISTRUTTURAZIONE impianti termici in edifici pubblici o ad uso pubblico☐ l'intervento NON RIENTRA tra gli ambiti sopra individuati, pertanto è escluso dal rispetto del presente requisito

Si assevera che

☐ L'edificio è dotato di un impianto termico centralizzato per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva (se prevista)

5.3 OBBLIGO DI COLLEGAMENTO A SISTEMI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DA COMBUSTIONE PER IMPIANTI INSTALLATI SUCCESSIVAMENTE AL 31 AGOSTO 2013

(Requisito All.2 Sezione D.2 punto 3, 4 e 5)

Ambito di applicazione dell'intervento:

- ☐ NUOVA INSTALLAZIONE di impianto termico in edifici esistenti
- ☐ RISTRUTTURAZIONE di impianto termico in edifici esistenti
- ☐ SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE in edifici esistenti
- ☐ l'intervento NON RIENTRA tra gli ambiti sopra individuati, pertanto è escluso dal rispetto del presente requisito

Si assevera che

- ☐ Il collegamento ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione prevede lo sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

6. DOTAZIONE MINIMA DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Ai sensi dell'art.8 comma 7-bis copia della presente sezione della Relazione Tecnica deve essere trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Ambito di applicazione del requisito:

- ☐ edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione importante di secondo livello [Requisito All.2 Sezione C.3]
- ☐ edifici esistenti soggetti ad interventi di riqualificazione energetica [Requisito All.2 Sezione D.3]
- ☐ edificio non incluso nelle casistiche precedenti, pertanto IL PRESENTE REQUISITO NON SI APPLICA

6.1 DOTAZIONE MINIMA DI ENERGIA TERMICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

(Requisito All.2 Sezione C.3.1, Sezione D.3.1)

6.1.1 Impianti a fonti rinnovabili per produzione di acqua calda sanitaria

Descrizione impianto
.....
.....

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

Specifiche	valore	u.m.	Verifica (barrare) ☐ NA* ☐ SI ☐ NO
A - Fabbisogno di energia primaria annuo da fonti rinnovabili per la produzione di ACS		kWh	
B - Fabbisogno di energia primaria annuo per la produzione di ACS		kWh	
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo (A / B)		%	

* N.A. (non applicabile)

Ambito di applicazione dell'intervento (Requisito All.2 Sezione D.3.1):

- ☐ nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti
- ☐ ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
- ☐ IL REQUISITO NON SI APPLICA in quanto consumo standard di acqua calda sanitaria dell'edificio esistente è minore di 40 litri/giorno

6.1.2 Impianti a fonti rinnovabili per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva

Descrizione impianto
.....
.....

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

Specifiche	valore	u.m.	Verifica (barrare) ☐ NA* ☐ SI ☐ NO
A - Fabbisogno di energia primaria annuo da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento		kWh	
B - Fabbisogno totale annuo di energia primaria, da fonti rinnovabili e non rinnovabili, per il riscaldamento e il raffrescamento		kWh	
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo (A / B)		%	

* N.A. (non applicabile)

☐ i limiti, di cui ai punti precedenti, sono soddisfatti tramite impianti da fonti rinnovabili che NON producono esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica A (ovvero A1, A2, A3 o A4).

☐ i pannelli solari termici sono aderenti o architettonicamente integrati nei tetti medesimi.

6.1.3 Condizioni e sistemi alternativi per il soddisfacimento del requisito

(Allegato 2 sezione C.3.1 punto 4, sezione D.3.1 punto 4)

Descrivere i sistemi alternativi adottati ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi

Descrizione impianto
.....
.....

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

6.1.4 Condizioni di impossibilità tecnica o mancata convenienza economica

(Allegato 2 sezione C.3.3 punto 4; D.3.3 punto 2)

Descrivere le condizioni di impossibilità tecnica o mancata convenienza economica. Dettagliare la non fattibilità di tutte le opzioni tecnologiche disponibili.

.....
.....

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

6.1.5 Requisiti dei generatori di calore ai fini del riconoscimento della quota FER, nel caso di generatori ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI (compilare solo se presente)

(Allegato 2 sezione A.5.1)

a) Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili

☐ i valori del rendimento termico utile nominale, i limiti di emissione e le tipologie di biomasse combustibili, rispettano i valori limiti previsti nel caso di utilizzo di generatori a biomassa, come riportato nella successiva sezione 12 della presente relazione tecnica

b) Rispetto del valore di trasmittanza termica U delle strutture edilizie

☐ i valori di trasmittanza termica delle strutture edilizie opache e trasparenti rispettano i limiti previsti nel caso di utilizzo di generatori a biomassa, come riportato alla precedente sezione 4.1 della presente relazione tecnica.

6.1.6 Requisiti dei generatori di calore ai fini del riconoscimento della quota FER, nel caso di POMPE DI CALORE (compilare se presente)

(Allegato 2 sezione A.5.2)

Pompa di calore (denominazione)	Tipologia di alimentazione (gas/elettrica)	Valore SCOP	Valore SPF	Valore SPF, limite per FER	Verifica (barrare)	ERES* (kWh/anno)
.....					☐ SI ☐ NO	
.....					☐ SI ☐ NO	

* ERES = Quantità di energia rinnovabile attribuibile alla pompa di calore, espresso in kWh/anno

☐ l'energia da pompa di calore E' da considerarsi energia da fonti rinnovabili

☐ l'energia da pompa di calore NON E' da considerarsi energia da fonti rinnovabili

6.2 DOTAZIONE MINIMA DI POTENZA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

(Requisito All.2 Sezione C.3.2, Sezione D.3.2)

6.2.1 Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica da FER

Descrizione impianto
.....
.....

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

Specifiche	valore	u.m.	Verifica (barrare)
Potenza elettrica da FER installata (se applicabile)		kW	☐ NA* ☐ SI ☐ NO
Potenza elettrica da FER valore limite minimo		kW	

* N.A. (non applicabile)

6.2.2 Condizioni e sistemi alternativi per il soddisfacimento del requisito

(Allegato 2, Sezione C.3.2 punto 4, Sezione D.3.2 punto 4)

Descrivere i sistemi compensativi adottati ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi di produzione di energia elettrica da FER

Descrizione impianto
.....
.....

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

6.2.3 Condizioni di impossibilità tecnica o mancata convenienza economica

(Allegato 2 sezione C.3.3 punto 4; D.3.3 punto 2)

Descrivere le condizioni di impossibilità tecnica o mancata convenienza economica. Dettagliare la non fattibilità di tutte le opzioni tecnologiche disponibili.

.....

.....
(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

7. REQUISITI DEGLI IMPIANTI

(Requisito All.2 D.5).

7.1 REQUISITI IMPIANTO TERMICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

(Requisito All.2 Sezione D.5.1)

(da compilare solo nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione del generatore di calore)

7.1.1 Efficienze medie η_u dei sottosistemi di utilizzazione, dati di progetto e valore limite.

Riportare i valori di progetto ed i valori limite. In Allegato riportare il progetto dell'impianto termico ed i relativi rendimenti

Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione η_u :	Dati di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
Distribuzione idronica			☐ NA* ☐ SI ☐ NO
Distribuzione aeraulica			☐ NA* ☐ SI ☐ NO
Distribuzione mista			☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

7.1.2 Efficienze medie η_{gn} dei sottosistemi di generazione, dati di progetto e valore limite.

Sottosistemi di generazione: (Riportare il tipo di generatore)	Dati di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
.....			☐ NA* ☐ SI ☐ NO
.....			☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

☐ è installato un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistito da compensazione climatica

☐ (nel caso di impianti a servizio di più unità immobiliari) è installato un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

(Riportare in allegato la descrizione del sistema adottato)

.....
.....

7.2 REQUISITI DEL GENERATORE DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

(da compilare solo nel caso di sostituzione del generatore di calore)

7.2.1 Rendimento dei generatori di calore a combustibile liquido o gassoso

(Requisito All.2 Sezione D.4.1)

Elenco	Denominazione generatore	Rendimento di generazione utile minimo riferito al potere calorifico inferiore (η_u)		Verifica (barrare)
		Valore di progetto	Valore limite	
...				☐ NA* ☐ SI ☐ NO
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

☐ il nuovo generatore ha una potenza nominale del focolare inferiore al valore preesistente aumentato del 10%

☐ il nuovo generatore ha potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento di potenza: in allegato si riporta la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831

☐ sono presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare (da compilare nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale)

7.2.2 Rendimento delle pompe di calore e macchine frigorifere (se oggetto di intervento)

(Requisito All.2 Sezione D.4.2)

n	Denom.	Tipo	Valore COP			Valore EER		
			Valore di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)	Valore di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
...					☐ NA* ☐ SI ☐ NO			☐ NA* ☐ SI ☐ NO
...					☐ NA* ☐ SI ☐ NO			☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

7.3 REQUISITI IMPIANTO TERMICO PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

(Requisito All.2 Sezione D.5.2)

Da compilare solo nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione del generatore

Efficienze medie η_u dei sottosistemi di utilizzazione, dati di progetto e valore limite

Riportare i valori di progetto ed i valori limite. In Allegato riportare il progetto dell'impianto termico ed i relativi rendimenti

Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione η_u :	Dati di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
Distribuzione idronica			☐ NA* ☐ SI ☐ NO
Distribuzione aeraulica			☐ NA* ☐ SI ☐ NO
Distribuzione mista			☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

Efficienze medie η_{gn} dei sottosistemi di generazione, dati di progetto e valore limite

Sottosistemi di generazione:	Dati di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
(Riportare il tipo di generatore)			
.....			☐ NA* ☐ SI ☐ NO
.....			☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

☐ è installato un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistito da compensazione climatica

7.4 REQUISITI DEL GENERATORE PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

(Requisito All.2 Sezione D.4.2)

da compilare solo nel caso di sostituzione del generatore

Rendimento delle pompe di calore e macchine frigorifere (se oggetto di intervento)

n.	Denom.	Tipo	Valore COP			Valore EER		
			Valore di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)	Valore di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
...					☐ NA* ☐ SI ☐ NO			☐ NA* ☐ SI ☐ NO
...					☐ NA* ☐ SI ☐ NO			☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

☐ sono presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare (da compilare nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale)

7.5 REQUISITI IMPIANTO TECNOLOGICO IDRICO-SANITARIO

(Requisito All.2 Sezione D.5.3)

Da compilare solo nel caso di nuova installazione di impianti tecnologico idrico-sanitario in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione del generatore di calore

Efficienze medie η_u dei sottosistemi di utilizzazione, dati di progetto e valore limite

Riportare i valori di progetto ed i valori limite. In Allegato riportare il progetto dell'impianto termico ed i relativi rendimenti

Efficienza globale media stagionale dell'impianto tecnologico η_u :	Dati di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
Distribuzione idronica			☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

Efficienze medie η_{gn} dei sottosistemi di generazione, dati di progetto e valore limite

Sottosistemi di generazione: (Riportare il tipo di generatore)	Dati di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
.....			☐ NA* ☐ SI ☐ NO
.....			☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

☐ è installato un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistito da compensazione climatica

7.6 REQUISITI DEL GENERATORE DI CALORE PER L'IMPIANTO TECNOLOGICO IDRICO-SANITARIO

(Requisito All.2 Sezione D.5.3)

Da compilare solo nel caso di sostituzione del generatore di calore

7.6.1 Rendimento dei generatori di calore a combustibile liquido o gassoso

(Requisito All.2 Sezione D.4.1)

Elenco	Denominazione generatore	Rendimento di generazione utile minimo riferito al potere calorifico inferiore (η_u)		Verifica (barrare)
		Valore di progetto	Valore limite	
...				☐ NA* ☐ SI ☐ NO
				☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

☐ il nuovo generatore ha una potenza nominale del focolare inferiore al valore preesistente aumentato del 10%☐ il nuovo generatore ha potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento di potenza: in allegato si riporta la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831☐ generatore sono presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare (da compilare nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale)**7.6.2 Rendimento delle pompe di calore e macchine frigorifere (se oggetto di intervento)**

(Requisito All.2 Sezione D.4.2)

n.	Denom.	Tipo	Valore COP			Valore EER		
			Valore di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)	Valore di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
...					☐ NA* ☐ SI ☐ NO			☐ NA* ☐ SI ☐ NO
...					☐ NA* ☐ SI ☐ NO			☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

7.7 REQUISITI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

(Requisito All.2 Sezione D.5.4)

Da compilare, nelle more della emanazione di specifiche prescrizioni in merito, per tutte le categorie di edifici, con l'esclusione della categoria E.1, fatta eccezione dei collegi, conventi case di pena caserme, nonché della categoria E.1 (3) in caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione

☐ i nuovi apparecchi devono avere i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi hanno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

(in allegato riportare la descrizione dei dispositivi)

7.8 REQUISITI IMPIANTO DI VENTILAZIONE

(Requisito All.2 Sezione D.5.5)

Da compilare in caso di sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione

☐ i nuovi apparecchi rispettano i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/Ce e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi hanno le caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

(in allegato riportare la descrizione dei dispositivi)

7.9 ADOZIONE DI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

(Requisito All.2 Sezione D.6)

Da compilare in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico o di sostituzione del generatore di calore.

(da compilare nel caso di rete di teleriscaldamento o di un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici)

☐ in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete (o al punto di fornitura) è installato un servizio di contatore di fornitura di calore

☐ è installato un sistema per la contabilizzazione diretta del calore e la termoregolazione per singola unità immobiliare

☐ non è tecnicamente possibile installare i sistemi di contabilizzazione diretta (descrivere gli eventuali impedimenti di natura tecnica)

☐ è installato un sistema per la contabilizzazione indiretta del calore tramite dispositivi (ripartitori) applicati a ciascun radiatore posto all'interno di ciascuna unità immobiliare, secondo quanto previsto dalla UNI EN 834;

☐ la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria si basa sugli effettivi prelievi volontari, secondo quanto previsto dalla UNI 10200 e successivi aggiornamenti

☐ è installato un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e un contatore del volume di acqua di reintegro per l'impianto di riscaldamento (Nel caso di impianto termico di nuova installazione con potenza termica nominale del generatore maggiore di 35 kW)

Descrizione del sistema di termoregolazione o eventuali impedimenti

.....

7.10 INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

(Requisito All.2 Sezione C.4, Sezione D.7)

Ambito di applicazione del requisito

☐ non residenziale ad accesso pubblico, posti auto situati all'interno o in adiacenza all'edificio;

Specifiche intervento	Numero posti auto	Numero previsto punti di ricarica		Numero minimo punti di ricarica		Verifica (barrare)
		Tipologia A	Tipologia B	Tipologia A	Tipologia B	
Ristrutturazione importante di secondo livello (con più di 10 posti auto)	...	...	...	...	...	☐ NA* ☐ SI ☐ NO
Tutti gli edifici anche se non sottoposti a ristrutturazione (con più di 20 posti auto)	...	...	...	...	...	☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

Specifiche intervento	Numero posti auto	Numero posti con canalizzazioni		Verifica (barrare)
		Canalizzazione interna alle strutture murarie d ≥ 25 mm	Canalizzazione interrata d ≥ 90 mm	
infrastrutture di canalizzazione per ALMENO un posto auto ogni cinque, mediante tubi corrugati	...	...	...	☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

☐ non residenziale ad accesso privato, posti auto situati all'interno o in adiacenza all'edificio;

Specifiche intervento	Numero posti auto	Numero previsto punti di ricarica		Numero minimo punti di ricarica		Verifica (barrare)
		Tipologia A	Tipologia B	Tipologia A	Tipologia B	
Ristrutturazione importante di secondo livello (con più di 10 posti auto)	...	...	...	...	...	☐ NA* ☐ SI ☐ NO
Tutti gli edifici anche se non sottoposti a ristrutturazione (con più di 20 posti auto)	...	...	...	...	...	☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

Specifiche intervento	Numero posti auto	Numero posti con canalizzazioni		Verifica (barrare)
		Canalizzazione interna alle strutture murarie $d \geq 25 \text{ mm}$	Canalizzazione interrata $d \geq 90 \text{ mm}$	
infrastrutture di canalizzazione per ALMENO un posto auto ogni cinque, mediante tubi corrugati	...	...	...	☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

Gli obblighi previsti si intendono assolti anche qualora:

- ☐ in luogo di 10 punti di Tipologia A venga installato un sistema di carica di Tipologia B;
- ☐ in luogo di 2 sistemi di Tipologia B venga installato un sistema di carica ultraveloce con potenza almeno pari o superiore a 150 kW;
- ☐ in luogo di 4 sistemi di tipologia B venga installato un sistema di carica ultraveloce con potenza almeno pari o superiore a 350 kW;
- ☐ solo per edifici con posti auto ad accesso privato: in luogo di un sistema di carica di Tipologia B vengano installati 10 punti di Tipologia A.

☐ residenziali, posti auto situati all'interno o in adiacenza all'edificio;

Specifiche intervento	Numero posti auto	Obblighi previsti per tutti i posti auto	Verifica (barrare)
Ristrutturazione importante di secondo livello (con più di 10 posti auto)	...	Canalizzazione interna alle strutture murarie $d \geq 25 \text{ mm}$	☐ NA* ☐ SI ☐ NO
Tutti gli edifici anche se non sottoposti a ristrutturazione (con più di 20 posti auto)	...	Canalizzazione interrata $d \geq 90 \text{ mm}$	☐ NA* ☐ SI ☐ NO

* N.A. (non applicabile)

Le disposizioni non si applicano in quanto:

☐ l'edificio è di proprietà di piccole o medie imprese e, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;

☐ è presente un microsistema isolato e ciò comporta problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e stabilità della rete locale;

☐ il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione supera il 7% del costo totale della ristrutturazione importante (riportare la descrizione in dettaglio);

☐ si tratta di edificio pubblico che già rispetta i requisiti comparabili ai sensi del Dlgs 257/2016.

Descrizione impianto
.....
.....

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

SEZIONE SECONDA – ALLEGATO INFORMATIVO

8. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI

Compilare solo le sezioni oggetto di intervento

8.1 DESCRIZIONE IMPIANTO (compilare per ogni impianto termico)

Impianto tecnologico destinato ai servizi di:

- ☐ climatizzazione invernale
- ☐ climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria
- ☐ sola produzione di acqua calda sanitaria
- ☐ climatizzazione estiva
- ☐ ventilazione meccanica

8.1.1 Configurazione impianto termico (tipologia)

☐ Impianto centralizzato ☐ Impianto autonomo

8.1.2 Descrizione dell'impianto:

Descrizione impianto (compresi i diversi sottosistemi)

.....

.....

.....

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

8.1.3 Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici

(Allegato 2 sezione A.3)

Da compilarsi nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore.

☐ in relazione alla qualità dell'acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione è applicato quanto previsto dalla norma UNI 8065, ed in ogni caso è previsto un trattamento di condizionamento chimico

☐ è presente un filtro di sicurezza

8.2 SPECIFICHE DEI GENERATORI DI ENERGIA TERMICA

(Da compilare per ogni generatore di energia termica anche nel caso di sola sostituzione del generatore di calore)

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria ☐ SI ☐ NO

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto ☐ SI ☐ NO

8.2.1 Generatori alimentati a combustibile liquido o gassoso (Caldaia/Generatore di aria calda)

Specifiche	Descrizione / Valore	u.m.
Combustibile utilizzato*		
Fluido termovettore		
Valore nominale della potenza termica utile		kW
Rendimento termico utile al 100% P _n del generatore di calore (η_u)		%
Rendimento termico utile al 30% P _n del generatore di calore (η_u)		%

* Nel caso di generatori che utilizzino più di un combustibile indicare i tipi e le percentuali di utilizzo dei singoli combustibili

8.2.2 Pompe di calore

Specifiche	Descrizione / Valore	u.m.
Alimentazione	☐ elettrica ☐ a gas	
Tipo di pompa di calore (ambiente esterno/interno)	☐ aria/aria ☐ aria/acqua ☐ salamoia/aria ☐ salamoia/acqua ☐ acqua/aria ☐ acqua/acqua	
Potenza termica utile riscaldamento		kW
Potenza elettrica assorbita		kW
Coefficiente di prestazione (COP)		-
Indice di efficienza energetica (EER)		-

8.2.3 Generatori alimentati a biomasse combustibili

(Allegato 2 sezione A.4.1)

Specifiche	Descrizione / Valore	u.m.	Verifica (barrare) ☐ SI ☐ NO
Tipologia di generatore di calore alimentato a biomasse			
Valore del rendimento termico utile nominale*		%	
Valore limite del rendimento termico utile nominale (%)		%	
Norma di riferimento Allegato 2 sezione A.4.1 lett.a			

* è possibile riportare in allegato le Certificazioni e/o Dichiarazioni del produttore

☐ i limiti di emissione sono conformi all'Allegato IX della Parte Quinta del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e s.m.i., ovvero i limiti prefissati dai piani di qualità dell'aria (se previsti)

☐ il generatore utilizza biomasse combustibili rientranti tra quelli previsti dall'Allegato IX della Parte Quinta del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e s.m.i.

8.2.4 Impianti di micro - cogenerazione

(Allegato 2 sezione A.4.2)

Descrivere le caratteristiche principale dell'impianto di microcogenerazione

.....
.....

Specifiche	Descrizione / Valore	u.m.	Verifica (barrare) ☐ SI ☐ NO
Denominazione unità di micro-cogenerazione			
Indice di risparmio di energia primaria PES*		-	
Indice di risparmio di energia primaria PES* Valore limite		-	
Riportare il riferimento normativo per il calcolo dell'Indice PES			

* il valore dell'indice PES deve essere calcolato conformemente:

- all'Allegato III del Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20;

- all'Allegato 3 del presente Atto in condizioni di esercizio (dal 1° gennaio 2015 il valore deve essere inferiore a 0);

- all'Allegato 2 Requisito B.7.4 del presente Atto.

(Riportare nella tabella il criterio di calcolo adottato)

Si assevera che per il calcolo dell'indice PES (*riportare in allegato i calcoli*):

☐ tiene conto ed esplicita le condizioni di esercizio, ovvero le temperature medie di ritorno di progetto, in funzione della tipologia di impianto;

☐ è stato svolto secondo la norma UNI/TS 11300 parte 4 e relativi allegati

☐ i dati relativi alle curve prestazionali sono rilevati secondo norma UNI ISO 3046

8.3 SPECIFICHE RELATIVE AI SISTEMI DI REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

8.3.1 Tipo di conduzione prevista:

Tipo di conduzione invernale prevista:

☐ continua 24 ore

☐ continua con attenuazione notturna

☐ intermittente

Tipo di conduzione estiva prevista:

☐ continua 24 ore

☐ continua con attenuazione notturna

☐ intermittente

8.3.2 Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente

Descrizione sintetica delle funzioni

.....
.....

8.3.3 Sistema di gestione dell'impianto termico:

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)

☐ Centralina climatica, Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore

☐ Altro:

Descrizione sintetica delle funzioni

.....
.....

8.3.4 Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unità immobiliari (solo per impianti centralizzati)

Numero di apparecchi, Descrizione sintetica del dispositivo

.....
.....

8.3.5 Sistema di regolazione automatica della temperatura delle singole zone, o nei singoli locali, con caratteristiche di uso ed esposizione uniformi

- Numero di apparecchi

Descrizione sintetica delle funzioni

.....
.....

- Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore

Descrizione sintetica delle funzioni

.....
.....

8.3.6 Dotazione sistemi BACS (se presenti)

Descrizione sintetica dei dispositivi

.....
.....

8.4 SISTEMA DI EMISSIONE

Elenco	Descrizione*	Tipo	Potenza termica nominale (W)	Potenza elettrica nominale (W)
				
				

* Specificare bocchette/pannelli radianti/ radiatori/ strisce radianti/ termoconvettori/ travi fredde/ ventilconvettori/ altro

Descrizione sintetica dei dispositivi

.....
.....

8.5 CONDOTTI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Descrizione e caratteristiche principali

(indicare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento)

.....
.....

8.6 SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA

(tipo di trattamento)

.....
.....

8.7 SPECIFICHE DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

(tipologia, conduttività termica, spessore)

.....
.....

8.8 SCHEMI FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI TERMICI

In allegato inserire schema unifilare degli impianti termici con specificato:

- il posizionamento e la potenza dei terminali di erogazione;

- il posizionamento e tipo dei generatori;
- il posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione,
- il posizionamento e tipo degli elementi di controllo;
- il posizionamento e tipo degli elementi di sicurezza.

Descrizione sintetica

.....
.....

8.9 IMPIANTO SOLARI TERMICI

Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato

.....
.....

tipo collettore (specificare non vetrato/ vetrato/ sottovuoto/ altro):	
tipo installazione (specificare integrati/ parzialmente integrati/ altro):	
tipo supporto (specificare su supporto metallico/su pensilina/parete esterna verticale/ altro):	
inclinazione (°) e orientamento:	
capacità accumulo/scambiatore:	
Impianto integrazione (specificare tipo e alimentazione):	
Potenza installata e percentuale di copertura del fabbisogno annuo:	

8.10 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (compilare se presente)

(Allegato 2 sezione A.4.3)

Descrivere le caratteristiche principale degli impianti di sollevamento

.....
.....

☐ Gli ascensori e le scale mobili (ivi compresi i marciapiedi mobili), sono dotati di specifica scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice

8.11 SISTEMI ALTERNATIVI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

(Allegato 2 Sezione A.6)

Descrivere le caratteristiche dei sistemi alternativi ad alta efficienza energetica (se presenti)

.....
.....

Valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi ad alta efficienza se disponibili

.....
.....

8.12 ALTRI IMPIANTI

Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante importanza funzionali e schemi funzionali in allegato

.....
.....

8.12 CONSUNTIVO ENERGIA (ove applicabile)

Energia consegnata o fornita (E _{del}):		kWh/anno
Energia rinnovabile (EP _{gl,ren}):		kWh/anno
Energia esportata (E _{exp}):		kWh/anno
Energia rinnovabile in situ:		kWh/anno
Fabbisogno annuale globale di energia primaria (EP _{gl,tot}):		kWh/anno

13. INFORMATIVA PER IL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

(ove applicabile quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato)

Ai sensi dell'art.8 comma 17 della DGR 967/2015 e smi il progettista dichiara di aver documentato e trasmetto al proprietario dell'edificio i risultati relativi all'analisi della prestazione energetica globale della parte modificata e, se dal caso, dell'intero sistema modificato.

In particolare, l'intervento:

☐ comporta la modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, pertanto **è necessaria la revisione dell'attestato di prestazione energetica, se presente;**

☐ non comporta una modifica della classe energetica, pertanto non è necessario il rilascio di un nuovo o revisione dell'attestato di prestazione energetica.

SEZIONE TERZA – DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto, iscritto al numero del (albo, ordine o collegio professionale) della Provincia di essendo a conoscenza delle sanzioni previste assevera sotto la propria personale responsabilità che l'intervento da realizzare

- è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'art. 3 della DGR 967/2015 e smi;
- è conforme ai requisiti di prestazione energetica di cui all'Allegato 2 applicabili;

dichiara inoltre che:

- a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle vigenti disposizioni in materia di prestazione energetica
- b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.
- c) il/i Direttore/i dei lavori per l'edificio e/o gli impianti termici (ove applicabile) è/sono:
- d) (ove applicabile) il Soggetto Certificatore incaricato è: n. accreditamento:

Data

Timbro e Firma (del progettista)

QUADRO DI SINTESI – CORRISPONDENZA REQUISITI/RELAZIONE TECNICA

Al fine di semplificare l'applicazione del presente decreto, nella seguente tabella è riportato l'abaco dei requisiti e il corrispondente riferimento della relazione tecnica

SEZ	COD	REQUISITO	COD	SPECIFICHE	SCHEMA RELAZIONE TECNICA 2	APPLICABILE
A	A.1	Controllo della condensazione			4.1	☐ SI ☐ NO
	A.2	Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo			4.2	☐ SI ☐ NO
	A.3	Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici			8.1.3	☐ SI ☐ NO
	A.4	Requisiti degli impianti	A.4.1	Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili	8.2.3	☐ SI ☐ NO
			A.4.2	Requisiti delle unità di microcogenerazione	8.2.4	☐ SI ☐ NO
			A.4.3	Requisiti per impianti di sollevamento	8.10	☐ SI ☐ NO
	A.5	Requisiti degli impianti per il riconoscimento quota FER	A.5.1	Impianti alimentati da biomasse combustibili	6.2	☐ SI ☐ NO
			A.5.2	Pompe di calore	6.3	☐ SI ☐ NO
	A.6	Sistemi alternativi ad alta efficienza		Sistemi alternativi ad alta efficienza	8.11	☐ SI ☐ NO
C	C.1	Controllo delle perdite per trasmissione	C.1.1	Trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici	4.1.1	☐ SI ☐ NO
			C.1.2	Trasmittanza termica dei componenti edilizi	da 4.1.2 a 4.1.6	☐ SI ☐ NO
	C.2	Requisiti degli impianti			5	☐ SI ☐ NO
	C.3	Integrazione FER	C.3.1	Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili	6.1	☐ SI ☐ NO
			C.3.2	Produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili	6.2	☐ SI ☐ NO
	C.4	Integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici per i soli edifici dotati di posti auto			7.10	☐ SI ☐ NO
D	D.1	Controllo delle perdite per trasmissione	D.1.1	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache verticali	4.1.3	☐ SI ☐ NO
			D.1.2	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache orizzontali o inclinate superiori	4.1.4	☐ SI ☐ NO
			D.1.3	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache orizzontali inferiori	4.1.5	☐ SI ☐ NO
			D.1.4	Trasmittanza termica e fattore di trasmissione solare delle chiusure trasparenti	4.1.6	☐ SI ☐ NO
			D.1.5	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione	4.1.2	☐ SI ☐ NO
			D.1.6	Condizioni particolari	4.1.7	☐ SI ☐ NO

	D.2	Configurazione impianti termici			5	☐ SI ☐ NO
	D.3	Integrazione FER	D.3.1	Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili	6.1	☐ SI ☐ NO
			D.3.2	Produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili	6.2	☐ SI ☐ NO
	D.4	Requisiti di efficienza energetica dei sistemi di generazione	D.4.1	Rendimento dei generatori di calore a combustibile liquido e gassoso	7.2.1 ; 7.6.1	☐ SI ☐ NO
			D.4.2	Rendimento delle pompe di calore e macchine frigorifere	7.2.2 ; 7.4 ; 7.6.2	☐ SI ☐ NO
	D.5	Requisiti degli impianti	D.5.1	Requisiti degli impianti termici di climatizzazione invernale	7.1	☐ SI ☐ NO
			D.5.2	Requisiti degli impianti termici di climatizzazione estiva	7.2	☐ SI ☐ NO
			D.5.3	Requisiti degli impianti tecnologici idrico-sanitari	7.5 ; 7.6	☐ SI ☐ NO
			D.5.4	Requisiti degli impianti di illuminazione	7.7	☐ SI ☐ NO
			D.5.5	Requisiti degli impianti di ventilazione	7.8	☐ SI ☐ NO
	D.6	Adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione			7.9	☐ SI ☐ NO
	D.7	Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici			7.10	☐ SI ☐ NO

Mediante l'utilizzo della colonna riportante l'applicabilità dei singoli requisiti in relazione alla tipologia di intervento prevista (vedi Allegato 2 dell'Atto), la tabella sopra riportata può essere efficacemente utilizzata come lista di controllo.

QUADRO DI SINTESI COMPLESSIVO

CORRISPONDENZA REQUISITI / RELAZIONE TECNICA

Al fine di semplificare l'applicazione del presente decreto, nella seguente tabella è riportato l'abaco dei requisiti e il corrispondente riferimento della relazione tecnica

SEZ	COD	REQUISITO	COD	SPECIFICHE	SCHEMA RELAZIONE TECNICA 1	SCHEMA RELAZIONE TECNICA 2
A	A.1	Controllo della condensazione			11.1	da 4.1.3 a 4.1.6
	A.2	Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo			5.1	4.2
	A.3	Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici			12.1.3	8.1.3
	A.4	Requisiti degli impianti	A.4.1	Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili	12.2.3	8.2.3
		A.4.2		Requisiti delle unità di microcogenerazione	12.2.5	8.2.4
		A.4.3		Requisiti per impianti di sollevamento	12.12	8.10
	A.5	Requisiti degli impianti per il riconoscimento quota FER	A.5.1	Impianti alimentati da biomasse combustibili	9.1.4	6.2
		A.5.2		Pompe di calore	9.1.5	6.3
	A.6	Sistemi alternativi ad alta efficienza			12.13	8.11
	B	B.1	B.1.1	Coefficiente globale di scambio termico	4.1	
		B.1.2		Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione	4.2	
		B.2		Prestazione energetica globale e parziale	6 – 11.1 - 11.2	
		B.3	B.3.1	Protezione delle chiusure esposte all'irraggiamento solare	5.2	
		B.3.2		Controllo dell'area solare equivalente estiva	5.3	
		B.3.3		Protezione delle chiusure opache	5.4	
		B.4		Allacciamento a reti di teleriscaldamento / teleraffrescamento	7	
		B.5		Adozione di sistemi di regolazione e controllo	8.1 - 8.2	
		B.6		Configurazione impianti termici	8.3 - 12	
		B.7	B.7.1	Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili	9.1	
		Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER)				

	B.7.2		Produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili		9.2	
	B.7.3		Condizioni applicative		9.3	
	B.7.4		Caratteristiche minime delle unità di microcogenerazione		12.2.5	
B.8		Requisiti degli Edifici ad energia quasi zero			2.4	
B.9		Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici	B.9.1	Dotazione minima di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici	10	
C	C.1	Controllo delle perdite per trasmissione	C.1.1	Trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici		4.1.1
	C.1.2		Trasmittanza termica dei componenti edilizi			da 4.1.2 a 4.1.6
C.2		Requisiti degli impianti				5
C.3		Integrazione FER	C.3.1	Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili		6.1
	C.3.2		Produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili			6.2
C.4		Integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici per i soli edifici dotati di posti auto				7.10
D	D.1	Controllo delle perdite per trasmissione	D.1.1	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache verticali		4.1.3
	D.1.2		Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache orizzontali o inclinate superiori			4.1.4
	D.1.3		Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache orizzontali inferiori			4.1.5
	D.1.4		Trasmittanza termica e fattore di trasmissione solare delle chiusure trasparenti			4.1.6
	D.1.5		Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione		4.1.2	
	D.1.6		Condizioni particolari		4.1.7	
D.2		Configurazione impianti termici			5	
D.3		Integrazione FER	D.3.1	Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili	6.1	
	D.3.2		Produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili		6.2	
D.4		Requisiti di efficienza energetica dei sistemi di generazione	D.4.1	Rendimento dei generatori di calore a combustibile liquido e gassoso	7.2.1 ; 7.6.1	
	D.4.2		Rendimento delle pompe di calore e macchine frigorifere		7.2.2 ; 7.4 ; 7.6.2	

	D.5	Requisiti degli impianti	D.5.1	Requisiti degli impianti termici di climatizzazione invernale		7.1
		D.5.2		Requisiti degli impianti termici di climatizzazione estiva		7.2
		D.5.3		Requisiti degli impianti tecnologici idrico-sanitari		7.5 ; 7.6
		D.5.4		Requisiti degli impianti di illuminazione		7.7
		D.5.5		Requisiti degli impianti di ventilazione		7.8
	D.6	Adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione				7.9
	D.7	Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici				7.10

